REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII | BARI, 9 OTTOBRE 2012 | N. **146**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1920
PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1 Azione 6.1.10. Regolamento Regionale n. 36/2009 - Titolo III "Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo". Delibera di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo. Media Impresa: Miragica S.r.l. a socio unico.
Pag. 34153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1921
P.O. FESR 2007-2013. Asse I - Linea di Interv 1.1 - Az 1.1.2 Linea di Interv. 1.4 - Az. 1.4.1 - Asse II Linea di Interv 2.4 - Az 2.4.2 - Asse VI Linea di Interv. 6.1 - Az 6.1.2. Avviso D.D n. 589 del 26.11.08 pubbl. sul BURP n. 191 del 10.12.08 e s.m.i. Sog. proponente: Tandoi Filippo e Adalberto fratelli S.p.ADGR n. 1495 del 25/06/10 - Delibera di approvazione del Progetto Definitivo - Annullamento
Pag. 34174

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1922
Legge n. 144/99 e Legge n. 296/06 - Finanziamenti delle attività connesse alla realizzazione del "4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale". Approvazione schema di convenzione ministeriale afferente il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma di Attuazione del PNSS.
Pag. 34177

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1923
Soggetti di interesse regionale operanti nell'ambito dello spettacolo - L.R. 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali) modificata dalla L.R. n. 23 del 28/09/2011. Elenco 2012 - APPROVAZIONE.
Pag. 34188

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1925
IACP di BARI - L. 560/93- Autorizzazione all'utilizzo di parte dei fondi rivenienti dalla alienazione alloggi relativi agli anni 2008-2009 per un importo totale di euro 5.173.199,00.
Pag. 34190

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1926
Comune di Poggio Imperiale (Fg). Approvazione, con prescrizioni, del Regolamento comunale per l'esercizio del pascolo nelle terre di demanio civico.
Pag. 34193

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1927
Definitiva imputazione della somma di euro 800,00 temporaneamente introitate sul capitolo 6153300 e variazione amministrativa.
Pag. 34195

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1928
Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 27417 del 22/12/2011 "Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato dal D.M. n. 10346/11 - Revoca della D.G.R. n. 2210/11.
Pag. 34196

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1929
D.G.R. n. 1994 del 28/10/2008, avente ad oggetto "POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.) - Disposizioni.
Pag. 34282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1931
DGR 710/2010. Sistema Regionale di Monitoraggio dell'Accesso alle Prestazioni Sanitarie e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia). Approvazione Protocollo di Intesa con Regione Emilia-Romagna.
Pag. 34283

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1932
D.G.R. n. 1590 del 31.07.2012 ad oggetto: D.G.R. n. 1312 del 03.06.2010 e s.m.i. "L.R. n. 4 del 25.01.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Iscrizione nell'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti a carico del SSN - Individuazione requisiti" - Modifiche ed integrazioni. Errata corrige.
Pag. 34293

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1933
Legge Regionale 28 dicembre 1994, n.36, art.6: Commissione paritetica Regione Puglia - Università degli Studi di Bari. Sostituzione componente.
Pag. 34295

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1934
Progetto "Percorsi assistenziali per la gestione dello scompenso cardiaco cronico complesso". Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia - Istituzione di nuovo capitolo. Iscrizione al bilancio.
Pag. 34296

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1935
L.R. 12 luglio 2012, n. 18, art. 4. Approvazione Piano Straordinario Salute e Ambiente e stanziamento risorse per la sua realizzazione, a valere sul Cap. 751056 - UPB 5.8.1.
Pag. 34314

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1920

PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1 Azione 6.1.10. Regolamento Regionale n. 36/2009 - Titolo III "Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo". Delibera di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo. Media Impresa: Miragica S.r.l. a socio unico.

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dall'Ufficio Incentivi alle PMI e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue:

Visti:
- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007;
- la DGR n. 146 del 12 febbraio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (BURP n. 31 del 26.02.08);
- la DGR del 28.12.2009 n. 2632 con cui la Giunta Regionale ha adottato il "Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche";
- il Regolamento n. 36 del 30.12.2009 **"Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche"** pubblicato sul BURP n. 210 suppl. del 31.12.2009, modificato dal Regolamento n. 22 del 29.12.2010 pubblicato sul BURP n. 194 suppl. del 30.12.2010;
- il Titolo III del citato Regolamento denominato " **Aiuti alle Medie imprese e ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo".**

Visto altresì:
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007/2013 (BURP n. 149 del 25.09.2008);
- la DGR n. 1849 del 30.09.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013 ed i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (BURP n. 162 del 16.10.2008);
- la DGR del 17.02.2009 n. 165 con la quale è stato adottato, tra l'altro, l'atto di indirizzo concernente le procedure di gestione del programma;
- la DGR del 17.02.2009 n. 185 e del 17.03.2009 n. 387 con le quali sono stati nominati i Responsabili di Linea;
- la DGR n. 750 del 07.05.2009 con cui è stato approvato il Programma pluriennale dell'Asse VI del PO FESR 2007/2013 e autorizzato il Responsabile della Linea di Intervento VI, nominato con la D.G.R. n. 185 del 17.02.2009, ad adottare atti di impegni e spese sui Capitoli di cui alla citata D.G.R. nei limiti delle dotazioni finanziarie del PPA;
- la DGR del 28 luglio 2009, n. 1351 con cui sono stati individuati i nuovi Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e nella fattispecie per l'Area Sviluppo economico, lavoro, innovazione, è stato previsto tra gli altri, il Servizio Ricerca e Competitività;
- il D.P.G.R. del 30 luglio 2009 n. 787 con cui sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;
- la DGR del 4 agosto 2009, n. 1451, con cui si è provveduto al conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio, sopra menzionato;
- le DD n. 11 del 8.09.2009 e n. 12 del 9.09.2009 del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione con cui sono stati istituiti, tra gli altri, gli Uffici relativi al Servizio Ricerca e Competitività;
- la DGR n. 2157 del 17.11.2009 con la quale la Giunta Regionale ha adeguato gli atti di nomina dei Responsabili delle Linee di Intervento del PO FESR 2007/2013, nonché i PPA come approvati al nuovo modello organizzativo e per l'effetto ha individuato i Responsabili delle Linee di Intervento;
- la DD. del Direttore di Area n. 30 del 22.12.2009 con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio Incentivi alle PMI;

- la DD. n. 31 del 26 gennaio 2010 del Dirigente del servizio, Responsabile della Linea di intervento 6.1., Asse VI, PO FESR 2007-2013, con la quale è stato nominato il Responsabile dell'Azione 6.1.9 (Qualificazione dell'offerta turistico-ricettiva);
- la deliberazione n. 249 del 26.02.2009 con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento alla Sviluppo Italia Puglia S.p.A., Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Regione Puglia, di specifici compiti di interesse generale. Detta Convenzione è stata sottoscritta in data 15.04.2009;
- la DGR n. 1271 del 21.07.2009 con la quale la Giunta Regionale ha apportato alcune modifiche alla richiamata Convenzione, per adeguare il testo alla nuova denominazione sociale di "Puglia Sviluppo S.p.A." ed alle attuali disposizioni statutarie. Detta Convenzione è stata sottoscritta in data 31.07.2009;
- la DGR n. 326 del 10.02.2010 con cui la Giunta Regionale ha approvato le modifiche alla richiamata Convenzione con Puglia Sviluppo S.p.A., estendendo, su proposta del Comitato di Vigilanza, l'ambito di attività di Puglia Sviluppo anche ai regimi di aiuto di cui al Regolamento n. 36/2009 e modificando conseguentemente la Scheda Attività SIP003/2009 riferita a dette attività;
- l'atto giuntale n. 326/2010 è stato notificato al Legale Rappresentante ella Puglia Sviluppo S.p.A., per la relativa accettazione, nonché all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013;
- l'istanza di accesso presentata dalla media impresa **Miragica S.r.l. a socio unico** in data 21/05/2012 ed acquisita agli atti regionali con prot. n. AOO_158/0004267 del 24/05/2012;
- la relazione istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A. del 09/08/2012, trasmessa via e-mail ed acquisita agli atti in data 29.08.2012 prot. n. AOO-158/0006934, allegata alla presente per farne parte integrante, conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità della proposta progettuale presentata dalla media impresa **Miragica S.r.l. a socio unico**, così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso pubblicato sul BURP n. 105 del 17.06.2010 e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Rilevato che:

- è stato predisposto l'Avviso per il **Titolo III** "**Aiuti alle Medie imprese e ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo**" del su citato regolamento n. 36/2009;
- detto Avviso è conforme alla Linea di Intervento 6.1 - Azione 6.1.9 "**Qualificazione dell'offerta turistico- ricettiva**" del Programma Pluriennale dell'Asse VI approvato con la citata DGR n. 750/2009;
- con DD n. 615 del 10.06.2010, pubblicato sul BURP n. 105 del 17.06.2010, il Dirigente del Servizio ha approvato l'Avviso per il Titolo III del regolamento n. 36/2009, le "**Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione**" delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo III ed impegnato la somma di euro 20.000.000,00;
- detto avviso è stato successivamente modificato con DD n. 76 del 21.01.2011, pubblicato sul BURP n. 19 del 03.02.2011;
- con DGR n. 657 del 05.04.2011, pubblicato sul BURP n. 65 del 29.04.2011, è stata approvata la nuova versione del Programma Pluriennale dell'Asse VI del PO FESR 2007/2013 - periodo 2007/2013, che sostituisce il precedente così come approvato con le deliberazioni giuntali n. 750 del 07.05.2009 e n. 1920 del 20.10.2010;
- per effetto di detta nuova versione l'azione 6.1.9 riguarda agevolazioni (in forma di contributo calcolato sul montante interessi) agli investimenti iniziali presentati dalle imprese di piccola dimensione, mentre l'azione 6.1.10 riguarda la concessione di agevolazioni per Programmi integrati di investimento (investimenti in attivi materiali e immateriali) finalizzati a migliorare l'offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici mediante la realizzazione di strutture connesse;
- nell'Azione 6.1.10 rientrano i Programmi di cui all'Avviso approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Ricerca e Competitività n. 615 del 10.06.2010, pubblicata sul BURP n. 105 del 17.06.2010;
- la dotazione finanziaria per l'Azione 6.1.10 stabilita dalla nuova versione del Programma Pluriennale è pari a euro 45.000.000,00;

- con determinazione dirigenziale del Servizio Ricerca e Competitività n. 615 del 10.06.2010 è stata già impegnata la somma di euro 20.000.000,00;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Ricerca e Competitività n. 1575 del 21.09.2011 è stata impegnata l'ulteriore dotazione finanziaria di euro 25.000.000,00 stabilita nel PPA approvato con DGR n. 657 del 5.04.2011.

Rilevato, altresì che:
- l'ammontare finanziario teorico delle agevolazioni concedibili alla media impresa **Miragica S.r.l. a socio unico**, a valere sulla Linea d'intervento 6.1 - azione 6.1.10 è pari ad **euro 2.653.777,78;**
- l'ammontare finanziario teorico delle agevolazioni concedibili pari ad **euro 2.653.777,78** a valere sulla Linea d'intervento 6.1 - azione 6.1.10 è garantito dalla dotazione finanziaria di cui all'impegno assunto con determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 1575 del 21.09.2011 capp. n. 1156010 e n. 215010.

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il provvedimento di ammissione della proposta progettuale inoltrata dalla media impresa **Miragica S.r.l. a socio unico** alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.

Gli eventuali oneri derivanti dalla conclusione positiva del procedimento, pari ad **euro 2.653.777,78,** sono coperti con le risorse impegnate con Determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 1575/2011.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente Assessore alla Sviluppo Economico;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'azione 6.1.10 e dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo SpA del 09/08/2012, allegata alla presente per farne parte integrante, conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità della proposta progettuale presentata dalla media impresa **Miragica S.r.l. a socio unico**, così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso pubblicato sul BURP n. 105 del 17.06.2010 e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

- di ammettere, ai sensi del'art. 12 punto 3 dell'Avviso, la media impresa **Miragica S.r.l. a socio unico** alla fase di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti ammissibili per complessivi **euro 7.582.222,23** con agevolazione massima concedibile pari ad **euro 2.653.777,78**;

- di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del Regolamento;

- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 36 del 30/12/2009 – Titolo III "Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento – PIA Turismo"

RELAZIONE ISTRUTTORIA

MIRAGICA S.r.l. a socio unico

Protocollo regionale progetto: AOO_158/4267 del 24/05/2012
Protocollo istruttorio: 15
Soggetto proponente: Media impresa Miragica S.r.l. a socio unico

Informazioni preliminari sul soggetto proponente e sul programma di investimento proposto:

Il soggetto proponente media impresa Miragica S.r.l. a socio unico, in ottemperanza a quanto previsto dall'Avviso e dal Regolamento, ha sottoscritto il modulo di domanda conforme all'allegato A.

Descrizione sintetica del soggetto proponente

La società Miragica S.r.l. a socio unico, costituita in data 13/02/2001 con sede legale in Brescia (BS) alla Via Aldo Moro, n. 5, risulta avere avviato l'attività in data 27/03/2009 così come si rileva dal certificato CCIAA del 15/05/2012. Sulla base di quanto rilevato nel certificato CCIAA, la società opera nel settore turistico ed in particolare si occupa della gestione di strutture quali parchi tematici per lo svolgimento di attività ricreative, di intrattenimento e/o svago. In particolare, la società si occupa della gestione del parco tematico Miragica – Terra di Giganti, ubicato a Molfetta (BA).
La società appartiene ad un gruppo controllato dalla holding Alfa Park S.r.l., la quale opera nella gestione di parchi tematici quali il Rainbow Magicland di Roma.

Si precisa che in data 29/04/2011, la società ha modificato la sua denominazione da ALFA 6 S.r.l. a socio unico in Miragica S.r.l. a socio unico.

La società presenta un capitale sociale, alla data del 15/05/2012, di € 2.072.000,00, interamente versato e detenuto dalla società Alfa Park S.r.l.

La società ha quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giuseppe Taini.

Di seguito si riportano i dati dimensionali del soggetto proponente riferiti all'anno 2010:

Periodo di riferimento: 2010 (*)		
Occupati (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio
89,85	€ 6.987.000,00	€ 318.781.000,00

(*) I dati sopra indicati fanno riferimento al Bilancio al 31/12/2010 della società Miragica S.r.l. a socio unico e ai dati riportati nella scheda di calcolo della dimensione d'impresa, comprensiva delle informazioni riferite alle imprese associate e/o collegate, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa in cui si dichiara che la società è un'impresa di media dimensione.
Sulla base delle informazioni disponibili, l'impresa è di media dimensione.

Descrizione sintetica del progetto e del programma di investimento

Il programma di investimenti proposto prevede la realizzazione di una struttura connessa e non anche la realizzazione di una struttura ricettiva. In particolare, il soggetto proponente prevede di ampliare l'esistente parco tematico Miragica – Terra dei Giganti in un'area già destinata allo scopo. L'intervento prevede di realizzare il programma di investimenti attraverso le seguenti azioni:

1. implementazione del parco attraverso un'ulteriore area a secco mediante:
   - acquisizione delle attrazioni "King Cobra" (scivolo), "Splash Battle" (percorso su barca interattivo con sparo di acqua) ;
   - realizzazione di un'area attrezzata per aumento capienza Food Cout;
   - spostamento dell'area "Stunt Show" dalla ubicazione attuale nell'area oggetto del programma di investimenti;
   - adeguamento e realizzazione di un'area di servizio ristorazione;

2. implementazione del parco attraverso la realizzazione di un'area acquatica comprendente:
   - piscina ad onde;
   - scivoli acquatici;
   - area attrezzata prendisole.

L'intervento costituisce una struttura connessa in quanto è riconducibile alla tipologia di cui al punto vii) del comma 2 dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico, così come modificato dalla Determinazione Dirigenziale n. 642 del 12/04/2012 (parchi tematici).

Inoltre, il programma di investimenti prevede anche l'acquisizione di servizi di consulenza nell'ambito "miglioramento competitivo del sistema turistico". Detta attività, sulla base di quanto affermato dal soggetto proponente in sede di progetto di massima, costituisce un elemento essenziale per la massimizzazione delle ricadute positive a seguito degli investimenti. In particolare, l'intervento prevede la realizzazione di un piano di lancio relativo agli elementi introdotti nel parco esistente a seguito della realizzazione del PIA Turismo, attraverso un piano di comunicazione su scala sovraregionale e nazionale, al fine di consentire e favorire la destagionalizzazione dei servizi turistici.

Il collegamento funzionale tra la struttura connessa e le strutture ricettive esistenti risiede nel fatto che Miragica già attua convenzioni con le strutture ricettive della zona di riferimento attraverso le seguenti azioni:

- vendita biglietti parco a condizioni favorevoli alle strutture ricettive, affinché queste siano in grado di offrire un ulteriore servizio alla propria clientela;
- acquisto da parte del parco di posti letto nell'ambito dell'offerta ricettiva delle strutture alberghiere della zona di riferimento, al fine di offrire un servizio turistico integrato comprensivo di pernottamento in hotel e visita parco.

Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti, così come dettagliato nel progetto di massima è di **€ 8.400.000,00**, di cui € 7.400.000,00 per struttura connessa ed € 1.000.000,00 per acquisizione di servizi di consulenza, con agevolazioni richieste per **€ 2.940.000,00**.
Si precisa che il soggetto proponente ha indicato nel modulo di domanda un importo dell'investimento comprensivo di IVA, mentre le agevolazioni sono state calcolate sul valore di investimento di € 8.400.000,00 al netto di IVA. La circostanza non costituisce criticità.

Le agevolazioni sono state calcolate correttamente in quanto è stata applicata l'intensità di aiuto del 35%, prevista per le imprese di media dimensione.

Ammontare dell'investimento per "attivi materiali e immateriali":

Sintesi investimenti proposti			Agevolazioni Concedibili sulla base degli investimenti proposti
Tipologia spesa	**Ammontare (€)**		**Ammontare (€)**
	Struttura connessa	**Struttura turistico alberghiera**	
Suolo aziendale e sue sistemazioni (10%)	1.008.000,00		352.800,00
Opere murarie e assimilate	3.225.500,00		1.128.925,00
Infrastrutture specifiche aziendali	0,00		0,00
Macchinari, impianti e attrezzature	3.059.275,00		1.070.746,25
Programmi informatici	0,00		0,00
Acquisto di diritti di brevetto e licenze	0,00		0,00
Studio e progettazione ingegneristica e direzione lavori (5%)	107.225,00		37.528,75
TOTALE	**7.400.000,00**		**2.590.000,00**

Si rileva che il soggetto proponente ha inserito nella categoria di spesa "suolo aziendale e sue sistemazioni", anche le spese per la sistemazione a verde e arredo urbano per € 252.000,00. Si ritiene che dette spese debbano essere classificate nell'ambito della categoria "opere murarie e assimilate".

In riferimento al programma di investimenti in attivi materiali, il soggetto proponente intende effettuare le seguenti spese:

- "progettazione e studi" consistenti nella progettazione e direzione lavori per € 107.225,00; la spesa rispetta il limite del 5% dell'investimento;
- "suolo aziendale" comprendente spese per la sistemazione dello stesso per € 756.000,00; la spesa rappresenta il 10,21% dell'investimento. Pertanto, la stessa è riconoscibile entro il limite di € 738.222,22, pari al 10% dell'investimento ammissibile;
- "opere murarie e assimilate" consistenti nella realizzazione di fabbricati, opere edili per scenografie, opere edili per attrazioni, sistemazione a verde e arredo urbano, realizzazione di impianto idrico e fognario per complessivi € 3.477.500,00;
- "macchinari, impianti e attrezzature" consistenti nell'acquisto di attrazione King Cobra, Splash Battle, macchinario per piscina ad onde e scivoli d'acqua.

Sulla base di quanto sopra detto ed in particolare, a seguito della riduzione di spesa nell'ambito della categoria "suolo aziendale", il piano degli investimenti risulta essere il seguente:

Sintesi investimenti ammissibili			Agevolazioni Concedibili sulla base degli investimenti ammissibili
Tipologia spesa	**Ammontare (€)**		**Ammontare (€)**
	Struttura connessa	**Struttura turistico alberghiera**	
Suolo aziendale e sue sistemazioni (10%)	738.222,23		258.377,78
Opere murarie e assimilate	3.477.500,00		1.217.125,00
Infrastrutture specifiche aziendali	0,00		0,00
Macchinari, impianti e attrezzature	3.059.275,00		1.070.746,25
Programmi informatici	0,00		0,00
Acquisto di diritti di brevetto e licenze	0,00		0,00
Studio e progettazione ingegneristica e direzione lavori (5%)	107.225,00		37.528,75
TOTALE	**7.382.222,23**		**2.583.777,78**

Ammontare e tipologia dell'investimento in "Servizi di consulenza":

Sintesi investimenti proposti		Agevolazioni Concedibili sulla base degli investimenti proposti
Tipologia spesa	**Ammontare (€)**	**Ammontare (€)**
Adozione ex novo di certificazione EMAS II		
Adozione ex novo di certificazione ECOLABEL		
Adozione ex novo di certificazione EN UNI ISO 14001		
Servizi di consulenza per acquisizione di marchi di qualità ecologica, realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti per i sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale (ISO ed EMAS)		
Adozione ex novo di certificazione ETICA SA 8000		
Miglioramento competitivo del sistema turistico – consulenze per organizzazione a livello aggregato di servizi di gestione delle attività turistiche		
Miglioramento competitivo del sistema turistico – consulenze per promozione e e commercializzazione dell'offerta turistica sui mercati nazionali ed esteri	1.000.000,00	350.000,00
Miglioramento competitivo del sistema turistico – partecipazione a fiere		
TOTALE	**1.000.000,00**	**350.000,00**

In riferimento al programma di investimenti in "Servizi di Consulenza", il soggetto proponente intende rendicontare spese nell'ambito di intervento "miglioramento competitivo del sistema turistico".
A seguito di richiesta di integrazioni, il soggetto proponente ha chiarito che l'investimento, così come è stato proposto, prevede non solo spese per consulenze, ma anche spese relative alla produzione dei materiali promozionali e all'acquisto di spazi pubblicitari. Il medesimo soggetto proponente chiarisce che le spese riferite esclusivamente all'acquisizione di servizi di consulenza per la progettazione dei programmi di marketing, di materiale informativo e pubblicitario, ammontano as € 200.000,00, con esclusione dei costi riferiti alla produzione dei suddetti materiali informativi.
Pertanto, il costo ammissibile in relazione all'intervento per acquisizione di servizi di consulenza è pari a € 200.000,00, con un'agevolazione concedibile di € 70.000,00.

Sintesi degli investimenti proposti e delle agevolazioni concedibili

Si riporta di seguito un riepilogo dell'investimento ammissibile e delle agevolazioni concedibili dall'impresa Miragica S.r.l. a socio unico:

Sintesi Investimenti ammissibili		contributo concedibile per macrovoce
Tipologia spesa	**Ammontare (€)**	**Ammontare (€)**
Attivi Materiali e immateriali	**7.382.222,23**	**2.583.777,78**
Acquisizione di servizi	**200.000,00**	**70.000,00**
TOTALE	**7.582.222,23**	**2.653.777,78**

Le agevolazioni concedibili ammontano ad € 2.653.777,78 a fronte di € 2.940.000,00 richiesti, in considerazione dello stralcio di spesa pari ad € 17.777,78, riferito alla categoria "suolo aziendale" relativo all'investimento per attivi materiali ed alla parziale rinuncia alla spesa di € 800.000,00 riferita all'intervento per acquisizione di servizi di consulenza, avanzata dal medesimo soggetto proponente.

Verifica di esaminabilità

Punto 5.4 della procedura operativa

1. Modalità di trasmissione della domanda
La domanda è stata trasmessa con raccomandata A/R in data 21/05/2012, alle ore 18.36, quindi nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento; per la redazione della domanda è stato utilizzato il modulo allegato all'Avviso, nella forma prevista dal D.P.R. 445/00. Le sezioni del business plan si presentano interamente compilate e non risulta evidente la mancanza delle informazioni necessarie per poter avviare le verifiche successive.

1a. Completezza della documentazione inviata
Il soggetto proponente ha allegato al progetto di massima la seguente documentazione:
- allegato A – Modulo di domanda media impresa;
- allegato D – Progetto di massima;
- allegato E – Relazione di sostenibilità ambientale;
- allegato F – Autocertificazione attestante il regime giuridico dell'area oggetto di intervento;
- copia atto costitutivo e statuto;
- certificato di vigenza e nulla osta antimafia rilasciato dalla CCIAA di Brescia (rilasciato in data 18/05/2012);
- copia libro soci;
- bilanci degli esercizi 2009 e 2010;
- diagramma di GANTT dell'iniziativa;
- DSAN attestante la dimensione della società, completa degli allegati al DM MAP del 18/04/2005.

- **documentazione attestante l'avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare**:
  - copia della domanda di permesso di costruire consegnata allo Sportello Unico Edilizia e Territorio del Comune di Molfetta in data 30/04/2012 e acquisito dall'Ente con prot. n. 27175 del 03/05/2012;
  - relazione tecnico illustrativa a firma dell'Arch. Paolo Anselmi, riferita all' "ampliamento parco a tema Miragica nell'ambito del parco permanente attrezzato di Molfetta con annesse funzioni per il tempo libero, attività culturali e ricreative";
  - n. 11 tavole progettuali riferite alla suddetta richiesta di permesso di costruire.

Tutta la documentazione è stata trasmessa anche su supporto informatico in formato PDF.

Successivamente, a seguito di richiesta di integrazione, il soggetto proponente ha presentato quanto segue:
- DSAN attraverso la quale si dichiara che l'anno a regime è il 2015;
- DSAN attestante il titolo di legittimità della richiesta di permesso di costruire;
- nota di chiarimento circa il livello occupazionale a regime riferito al programma di investimenti agevolato con la legge 488/92 e nota di chiarimento circa l'investimento per acquisizione di servizi di consulenza nell'ambito del PIA turismo proposto.

Si ritiene che il soggetto proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso abbia avviato le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare, avendo presentato in data 30/04/2012 la richiesta di permesso di costruire riferito all'ampliamento del parco tematico esistente.

2. Verifica del potere di firma:
La domanda di accesso – Allegato A – è stata sottoscritta da soggetto con poteri di firma, come da verifica eseguita sul Certificato camerale della società Miragica S.r.l. a socio unico.

Conclusioni
La domanda è esaminabile.

Verifica di accoglibilità

Punto 5.5 della procedura operativa

1. Requisito dei soggetti proponenti:

Con riferimento ai requisiti richiesti dall'articolo 5 dell'Avviso, si rileva che il soggetto proponente Miragica S.r.l. a socio unico ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante qualificandosi, alla data di presentazione della domanda, media impresa.

Relativamente alla dimensione aziendale dell'impresa Miragica S.r.l. a socio unico, si rileva che la società ha registrato nell'esercizio 2010 un fatturato di euro 6.987.000,00 con un numero di occupati pari a 89,85 ed un totale di bilancio di € 318.781.000,00. I dati tengono conto anche delle imprese associate e collegate di Miragica S.r.l. a socio unico.
Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l'impresa sia di media dimensione.

Inoltre, si rileva quanto segue:

- la società Miragica S.r.l. a socio unico, dalla documentazione presentata in sede di progetto di massima, risulta attiva dal 27/03/2009 ed, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, ha approvato almeno due bilanci. Inoltre, il legale rappresentante dell'impresa ha dichiarato in sede di sottoscrizione dell'istanza di accesso, di essere in regime di contabilità ordinaria.

Infine si evidenzia che l'impresa, nell'esercizio antecedente la presentazione dell'istanza di accesso, ha registrato un fatturato superiore a 4 milioni di euro (€ 4.915.723,00), coerentemente con quanto disposto dall'A.D. n. 392 del 02/03/2012 che modifica il comma 3 dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico.

2. Oggetto dell'iniziativa:

- Tipologia struttura connessa: parco tematico;
- Codice ATECO 2007 indicato dal proponente in relazione alla realizzazione struttura connessa: 93.21 - parchi di divertimento e parchi tematici;
- Codice ATECO 2007 attribuito dal valutatore in relazione alla realizzazione della struttura connessa: 93.21.00 – parchi di divertimento e parchi tematici (attività dei parchi di divertimento e parchi tematici, gestione di diverse attrazioni, quali giostre meccaniche, giochi d'acqua, giochi, spettacoli, esibizioni a tema e aree picnic)
  Si conferma il codice ATECO 93.21.00 – "parchi di divertimento e parchi tematici", in quanto l'oggetto del programma di investimenti è l'ampliamento del parco tematico esistente Miragica – Terra dei Giganti;
- L'investimento è previsto tra quelli ammissibili (art. 4 Avviso PIA).

L'importo dell'investimento relativo alla realizzazione della struttura connessa è pari al 100,00% dell'investimento in attivi materiali, coerente con il disposto dell'art. 4, comma 11 dell'Avviso Pubblico, così come modificato dall'A.D. n. 392 del 02/03/2012.
Il collegamento funzionale tra la struttura connessa e le strutture ricettive esistenti risiede nel fatto che Miragica già attua convenzioni con le strutture ricettive della zona di riferimento attraverso le seguenti azioni:

- vendita biglietti parco a condizioni favorevoli alle strutture ricettive, affinché queste siano in grado di offrire un ulteriore servizio alla propria clientela;
- acquisto da parte del parco di posti letto nell'ambito dell'offerta ricettiva delle strutture alberghiere della zona di riferimento, al fine di offrire un servizio turistico integrato comprensivo di pernottamento in hotel e visita parco.

3. Sede dell'iniziativa

L'investimento è previsto in unità locali ubicate nel territorio pugliese (art. 5 Regolamento) ed in particolare in via dei Portuali a Molfetta (BA). L'investimento è localizzato in un'unica unità produttiva.

4. Investimento

- il programma di investimenti genera una dimensione del progetto industriale di importo compreso tra 2 e 20 milioni di euro così come previsto dall'art. 6 dell'Avviso;
- sarà proposto un programma di promozione e commercializzazione dei servizi turistici offerti, mirato alla destagionalizzazione e canalizzazione del flusso di visitatori nei giorni feriali, anche mediante l'offerta di specifici servizi connessi a determinati target di clientela.

Conclusioni

La domanda è accoglibile.

Verifica di ammissibilità (esame di merito)

Punto 5.6 della procedura operativa

5.6.1 - Esame preliminare di merito della domanda:

La documentazione presentata dall'impresa Miragica S.r.l. a socio unico non presenta criticità e risulta completa in tutte le sue parti. Il progetto di massima risulta completo in tutte le sezioni previste.

5.6.2 - Eventuale fase di interlocuzione con il soggetto proponente:
Non si ritiene necessaria l'interlocuzione con il soggetto proponente.

5.6.3 – Verifica di ammissibilità del progetto di massima:

1. **impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento:**

   Il soggetto proponente in sede di presentazione del progetto di massima evidenzia che attualmente l'impresa, occupa n. 72 U.L.A..
   Si rileva che è prevista l'assunzione a regime di n. 22 nuove unità di cui n. 2 impiegati e n. 20 operai (di cui n. 8 donne), così come si rileva dalla sezione 3 del progetto di massima.

2. **tempistica di realizzazione del progetto:**

   La società indica come data presunta di avvio del programma di investimenti il 01/09/2013 e come data presunta di ultimazione il 30/04/2014. L'anno "a regime" indicato dalla società è il 2015.
   Il progetto industriale è coerente con gli obiettivi che lo strumento agevolativo in questione intende raggiungere, tenuto conto che il soggetto proponente, in sede di progetto di massima, dichiara che il sostegno finanziario rappresenta la condizione indispensabile per poter realizzare un investimento quale quello proposto.

3. **cantierabilità:**

   La società risulta già titolare di richiesta del permesso di costruire, essendo il medesimo stato presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia Privata del Comune di Molfetta in data 30/04/2012, avente oggetto "ampliamento parco tematico Miragica".
   L'intervento è previsto in area ASI, sul suolo identificato al mappale numero 1335 del foglio 6, classificato come zona d'insediamento produttivo maglia O e avente destinazione urbanistica turistico/ricettiva e destinazione d'uso specifica "parco permanente attrezzato".
   L'area è nella disponibilità del soggetto proponente, sulla base di quanto affermato nel progetto di massima, a titolo di proprietà. Inoltre, l'area risulta già essere completamente infrastrutturata e dotata dei servizi necessari al corretto svolgimento del progetto.

4. copertura finanziaria:

Si riporta di seguito il piano di copertura proposto dal soggetto proponente e riportato nella sezione 12 del business plan.

Importi in unità di euro

PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI					
Fabbisogno	**Anno avvio (2013)**	**Anno 2°**	**Anno 3°**	**Anno 4°**	**Totale**
Suolo aziendale	453.600,00	302.400,00			**756.000,00**
Opere murarie e assimilate	2.615.100,00	862.400,00			**3.477.500,00**
Infrastrutture specifiche aziendali					
Attrezzature, macchinari, impianti	1.382.855,00	1.676.420,00			**3.059.275,00**
Programmi informatici					
Diritti di brevetto e licenze					
Studio e progettazione ingegneristica	75.078,00	32.147,00			**107.225,00**
Servizi di Consulenza	500.000,00	500.000,00			**1.000.000,00**
Partecipazione a fiere					
IVA sugli Acquisti					
Totale complessivo fabbisogni	**5.026.633,00**	**3.373.367,00**			**8.400.000,00**

Con riferimento alle spese di cui alla categoria "studi e progettazione ingegneristica e direzione lavori", si rileva che la somma degli importi indicati nel piano di copertura differisce da quella indicata nel piano dei costi. Ai fini della copertura finanziaria, si tiene conto dell'importo indicato nel piano dei costi, pari ad € 107.225,00.
L'articolazione temporale delle spese riferite alla categoria "suolo aziendale" indicata nella sopra riportata tabella tiene conto della riclassificazione delle spese per sistemazione a verde e arredo urbano di € 252.000,00.

Importi in unità di euro

Fonti di copertura	**Anno avvio (2013)**	**Anno 2°**	**Anno 3°**	**Anno 4°**	**Totale**
Apporto di nuovi mezzi propri	2.500.000,00				**2.500.000,00**
Finanziamenti a m / l termine	767.298,00	2.192.702,00			**2.960.000,00**
Altro: Finanziamento Bancario a Breve per IVA e rimborsi IVA					
Totale escluso agevolazioni	***3.267.298,00***	***2.192.702,00***			**5.460.000,00**
Agevolazioni in conto impianti	1.760.266,67	1.173.511,11			**2.933.777,78**
Agevolazioni in conto esercizio					
Totale fonti	**5.027.564,67**	**3.366.213,11**			**8.393.777,78**
Agevolazioni finanziarie richieste					**2.940.000,00**
Agevolazione massima concedibile					**2.653.777,78**

Si rileva che il totale delle fonti risulta essere inferiore di € 6.222,22 rispetto al valore del programma di investimenti complessivo proposto. Tale circostanza è dovuta al fatto che tra i fabbisogni, è stato considerato interamente il valore dell'investimento proposto, mentre, tra le fonti, sono state considerate le agevolazioni concedibili al netto della riduzione della spesa relativa alla categoria "suolo aziendale" per la parte eccedente il 10% del valore dell'investimento in attivi materiali.
Considerando, invece, il valore dell'investimento ammissibile, pari ad € 7.582.222,23 (a seguito dello stralcio di spesa di € 17.777,78 riferito al suolo aziendale ed alla parziale rinuncia per € 800.000,00 in relazione all'investimento per acquisizione di servizi di consulenza), lo stesso risulta interamente coperto mediante apporto di mezzi propri per € 2.500.000,00, finanziamento bancario a medio/lungo termine per € 2.960.000,00 e agevolazioni concedibili per € 2.653.777,78.
Il fabbisogno IVA, non indicato nelle soprariportate tabelle, viene coperto, sulla base di quanto risultante dal piano di copertura finanziaria proposto, attraverso fonti coerenti in termini di durata.

Il programma di investimenti risulta essere interamente coperto e le fonti di copertura esenti da qualsiasi contributo pubblico sono superiori al 25% del valore dell'investimento proposto, in armonia con quanto disposto dall'art. 2 c. 5 del Regolamento.

Sulla base del documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del titolo III del Regolamento dei Regimi di Aiuto in Esenzione per le imprese turistiche", si è provveduto all'applicazione dei criteri di selezione. Pertanto, si evidenziano i seguenti aspetti:

Criterio di selezione 1 – Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico

Aspetti qualitativi

La società Miragica S.r.l. a socio unico opera nel settore turismo ed in particolare si occupa della gestione del parco tematico esistente Miragica – Terra di Giganti, ubicato in Molfetta (BA). Poiché l'investimento proposto riguarda l'ampliamento del parco esistente, si ritiene che il soggetto proponente disponga di specifica esperienza nell'ambito del settore oggetto del programma di investimenti PIA Turismo proposto.

La valutazione degli aspetti qualitativi è positiva.

Aspetti patrimoniali e finanziari

Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del titolo III del Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche", è stata effettuata una valutazione degli aspetti patrimoniali e finanziari. Il calcolo degli indici di copertura delle immobilizzazioni e di liquidità, ha riportato le seguenti risultanze:

Analisi patrimoniale e finanziaria		
Indici	**2009**	**2010**
	Valori	
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,51	0,70
Indice di liquidità	0,35	0,43

Da cui derivano i seguenti punteggi:

Analisi patrimoniale e finanziaria		
Indici	**Punti**	
	2009	**2010**
Indice di copertura delle immobilizzazioni	1	1
Indice di liquidità	1	2
Punteggio	**2**	**3**

Per l'analisi patrimoniale e finanziaria sono stati analizzati i seguenti dati:
- in relazione all'indice di copertura delle immobilizzazioni è stato considerato il rapporto tra la somma del patrimonio netto e dei debiti a medio e lungo termine e le immobilizzazioni;
- in relazione all'indice di liquidità è stata considerato il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti.

Abbinamento punteggi – classe di merito	
Anno 2009	**3**
Anno 2010	**2**
Classe – analisi patrimoniale e finanziaria	**2**

Pertanto:

Impresa	Classe
Miragica s.r.l. a socio unico	**2**

Aspetti economici

La valutazione dell'aspetto economico è stata effettuata calcolando l'indice economico (ROI (risultato operativo/capitale investito), come previsto dal suddetto documento.
I dati contabili sono riferiti ai bilanci per gli anni 2009 e 2010.

Analisi Economica		
Indici	**2009**	**2010**
ROI	- 0,05	-0,04

Poiché l'indice assume valori negativi in entrambi gli esercizi considerati, ma nel secondo anno il valore dell'indice è superiore a – 0,5, si attribuisce classe di merito 2:

Impresa	Classe
Miragica s.r.l. a socio unico	2

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la seguente valutazione del criterio di selezione 1:

Impresa	Valutazione
Miragica s.r.l. a socio unico	Positiva

L'esito circa il criterio di selezione 1 è positivo.
Poiché l'impresa risulta essere partecipata al 100% dalla società Alfa Park S.r.l., la valutazione del criterio di selezione 1 è stata effettuata anche in relazione alla società controllante. Anche per Alfa Park S.r.l., l'esito circa il criterio di selezione 1 è risultato positivo.

Criterio di selezione 2 – Coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto

Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del titolo III del Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche", è stata effettuata una valutazione della coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto, attraverso l'utilizzo dei seguenti parametri:

A) Rapporto tra investimento e valore della produzione:

Indici	Anno 2010	Punteggio
Investimento/Valore della produzione	1,47	3

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:

Indici	Anno 2010	Punteggio
Investimento/Patrimonio Netto	5,37	1

Si precisa che il rapporto è stato calcolato non tenendo conto dell'apporto di mezzi propri di € 2.500.000,00, indicato dal soggetto proponente nel piano di copertura finanziaria. Nel caso in cui si considerasse anche l'apporto di mezzi propri predetto, il valore del rapporto è 2,07, al quale è abbinato un punteggio pari a 2.
Si precisa ancora che i rapporti sono stati calcolati tenendo conto dell'investimento proposto al lordo dello stralcio di spesa per suolo aziendale e della parziale rinuncia all'investimento per acquisizione di servizi di consulenza.

Il punteggio complessivo, pari a 4, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di selezione 2:

Impresa	Valutazione Criterio selezione 2
Miragica s.r.l. a socio unico	positiva

L'esito circa il criterio di selezione 2 è positivo.
Si precisa l'esito del criterio di selezione 2 è risultato positivo anche non considerando l'apporto di mezzi propri di € 2.500.000,00, indicato dal soggetto proponente nel piano di copertura finanziaria.
Poiché l'impresa risulta essere partecipata al 100% dalla società Alfa Park S.r.l., la valutazione del criterio di selezione 2 è stata effettuata anche in relazione alla società controllante. Anche per Alfa Park S.r.l., l'esito circa il criterio di selezione 2 è risultato positivo.

Criterio di selezione 3 – Cantierabilità dell'iniziativa

Il soggetto proponente, nel progetto di massima, dichiara che l'area individuata per la localizzazione degli interventi si colloca all'interno di un'area industriale e commerciale in gran parte già edificata. La porzione di area interessata dal programma di investimenti è compresa tra la strada statale 16bis e la linea ferroviaria adriatica. In dettaglio, l'area è ubicata in via dei Portuali sn ed è identificata catastalmente col mappale 1335, foglio 6 e classificata in zona ASI – insediamento produttivo – maglia "O" nello strumento urbanistico generale vigente.

Sulla base di quanto dichiarato in sede di progetto di massima, l'area oggetto d'intervento è nella proprietà dell'impresa richiedente le agevolazioni.

In data 30/04/2012, il Soggetto proponete ha avviato le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare, avendo consegnato allo Sportello Unico Edilizia e Territorio del Comune di Molfetta la richiesta di permesso di costruire, acquisita in data 03/05/2012 con prot. n. 27175. La richiesta di permesso di costruire fa riferimento alle opere di ampliamento del parco tematico "Miragica".
Il soggetto proponente, in sede di progetto di massima, presume che le procedure suddette si concluderanno entro 90 giorni.

La valutazione circa la cantierabilità dell'iniziativa è positiva.

Criterio di selezione 4 – Analisi di mercato

Settore di riferimento

Il soggetto proponente opera nel settore turistico ed in particolare nella gestione di parchi tematici con attrazioni.
Il mercato italiano dei parchi è costituito dai segmenti grandi parchi e piccoli parchi. Miragica – Terra dei Giganti si posizione ad un livello intermedio in quanto è caratterizzato da una piccola superficie di estensione del parco stesso ma da un elevato grado di tematizzazione e di servizi offerti. In generale, il mercato italiano dei parchi tematici è caratterizzato da una crescita media annua del 5% a partire dal 2005, dovuta sostanzialmente alle nuove aperture e da un incremento di visitatori. Il mercato di riferimento dell'iniziativa proposta coincide sostanzialmente con il territorio regionale e sovraregionale. In tale contesto, Miragica S.r.l. a socio unico punta, attraverso il programma di investimenti proposto, ad un incremento di efficienza e redditività, facendo leva sostanzialmente sui seguenti punti di forza:

- presenza di attrazioni con alta percentuale di vendita promozionale;
- approccio commerciale multicanale, utilizzando canali diretti (biglietteria e website) e canali indiretti (promozioni integrate con offerte turistico alberghiere delle strutture ricettive ubicate nel territorio limitrofo al parco).

Struttura dell'investimento e ipotesi di mercato

La realizzazione completa del programma prevede un investimento di oltre 3 milioni di euro da effettuarsi a partire dall'anno 2013.
L'iniziativa proposta prevede spese per progettazione e studi (per € 107.225,00), sistemazione del suolo (per € 738.222,23) una voce consistente di spesa per la realizzazione di opere murarie ed assimilabili (per ad € 3.477.500,00), nonché per l'acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature (per € 3.059.275,00), e acquisizione di servizi di consulenza per (€ 1.000.000,00) necessarie per l'avvio dell'attività produttiva. La società, attraverso il programma di investimenti proposto, prevede di realizzare nell'esercizio a regime un fatturato di € 8.629.909,00, a fronte degli attuali livelli di fatturato di poco inferiori ai 5 milioni di euro.

Attraverso una politica di razionalizzazione dei giorni di apertura, una nuova tematizzazione del parco, l'introduzione di nuove e innovative attrazioni quali il King Cobra e ampliamento della rete distributiva, l'impresa, facendo leva sul vantaggio competitivo derivante dall'appartenenza ad un gruppo operante nella gestione di parchi tematici, si prefigge l'obiettivo di aumentare i flussi turistici del 35%, puntando su n. 2 tipologie di azioni:

- intercettare le fasce di età ad oggi poco interessate all'utilizzo di servizi turistici offerti dai parchi tematici;
- incrementare il territorio di riferimento al quale sono destinate le campagne promozionali.

L'esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 4 è pertanto da ritenersi positivo.

Criterio di selezione 5 - Analisi delle ricadute occupazionali

La società Miragica S.r.l. a socio unico presenta un numero di U.L.A. nell'esercizio antecedente la presentazione della domanda pari a 72,00 ULA. Il soggetto proponente, secondo quanto dichiarato, ai fini del funzionamento delle strutture da realizzare, prevede l'inserimento di n. 22 unità lavorative annue a regime così distinte:
- n. 2 impiegati donne;
- n. 20 operai (di cui n. 8 donne).

I suindicati dati occupazionali sono sintetizzabili come da tabelle seguenti:

SINTESI OCCUPAZIONE DIRETTA CREATA				
		TOTALE	DI CUI DONNE (sul totale)	DI CUI DISABILI (sul totale)
Media ULA nei 12 mesi antecedenti la domanda	Dirigenti			
	Impiegati	4	3	0
	Operai	68	29	0
	TOTALE	72	32	0

		TOTALE	DI CUI DONNE (sul totale)	DI CUI DISABILI (sul totale)	PERTINENZA CON STR. CONNESSA OVVERO STR. ALBERGHIERA
Media ULA nell'esercizio a regime	Dirigenti				Struttura connessa
	Impiegati	6	5	0	Struttura connessa
	Operai	88	37	0	Struttura connessa
	TOTALE	94	42	0	Struttura connessa

		TOTALE	DI CUI DONNE (sul totale)	DI CUI DISABILI (sul totale)	PERTINENZA CON STR. CONNESSA OVVERO STR. ALBERGHIERA
Differenza ULA	Dirigenti				Struttura connessa
	Impiegati	2	2	0	Struttura connessa
	Operai	20	8	0	Struttura connessa
	TOTALE	22	10	0	Struttura connessa

Si ritiene che il suddetto incremento è coerente con l'investimento che il soggetto proponente intende realizzare.

La valutazione circa le ricadute occupazionali dell'iniziativa è positiva.

Criterio di selezione 6 - Analisi paesaggistica e di sostenibilità ambientale

Miragica S.r.l. a socio unico

Principali impatti ambientali, in termini qualitativi e quantitativi, indotti dall'attività proposta su una o più componenti ambientali (acqua, rifiuti, energia, suolo, ecc.) in considerazione del contesto di riferimento

Il soggetto proponente dichiara che l'area oggetto di intervento è inserita in un contesto paesaggistico di scarso pregio in quanto la stessa si colloca all'interno di un'area industriale e commerciale già in gran parte edificata. Attualmente l'area è utilizzata come parcheggio d'emergenza a servizio del parco esistente e pertanto, non vi è la presenza di alcun elemento qualitativo vegetazionale o faunistico, né contesti da salvaguardare e valorizzare.
Dal punto di vista morfologico, il soggetto proponente afferma che non ci saranno alterazioni rispetto allo stato attuale.
Sotto il profilo paesaggistico, l'intervento non determina un impatto significativo in quanto nell'area interessata, già infrastrutturata, insistono altre strutture operanti nel settore commercio.

Misure previste per ridurre o eliminare gli impatti ambientali sopra descritti

Il programma di investimenti prevede una importante riqualificazione ambientale dal punto di vista vegetazionale, in quanto l'area oggetto di investimento sarà dotata anche di appositi spazi verdi, aumentando, quindi, la presenza vegetazionale rispetto allo stato attuale. Sulla base di quanto affermato dal soggetto proponente, non sussistendo particolari rischi paesaggisitici, non sono previste opere di mitigazione, se non un'adeguata perimetrazione con recinzioni e filari alberati, necessari più alla protezione del parco che alla valorizzazione paesaggistica dell'area. La morfologia dei suoli resterà sostanzialmente invariata rispetto allo stato attuale.

Elementi di progetto che contribuiscono a migliorare la sostenibilità ambientale dell'investimento

Gli elementi che contribuiscono a migliorare la sostenibilità dell'intervento, sulla base di quanto dichiarato dal Soggetto proponente sono i seguenti:

- le scenografie esterne degli edifici e delle attrazioni saranno realizzate anche con l'impiego di materiali naturali;
- le aree a verde saranno in terreno vegetale ed avranno una natura sostanzialmente drenante;
- la maggior parte delle aree poste sotto le attrazioni (rampe di salita e discesa dagli scivoli) ed ai margini delle stesse saranno realizzate con terreno vegetale con natura drenante;
- le essenze da utilizzare per le sistemazioni delle aree a verde rispetteranno il contesto locale e saranno in continuità rispetto a quanto già presente nel parco a tema, con particolare attenzione alla loro compatibilità con le attrazioni acquatiche previste.

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale della Regione Puglia.

Dall'esame della Relazione di Sostenibilità Ambientale fornita, riscontrando positivamente l'intento dell'iniziativa nel suo complesso, che prevede, conformemente agli obiettivi del PO FESR 2007-2013, la diversificazione dell'offerta turistica rispetto al turismo balneare, oltre ai particolari accorgimenti volti alla sostenibilità ambientale (sistemi costruttivi a basso impatto energetico, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria), **l'Autorità Ambientale ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che:**
prima della realizzazione dell'intervento:

- sia effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 11/2001 e ss.mm. ii. E del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.;
- sia acquisito il parere dell'autorità di Bacino in merito all'individuazione di parte dell'area oggetto di intervento come ad Alta Pericolosità, Media Pericolosità e Bassa Pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico;
- nell'eventualità della realizzazione del pozzo di prelievo, siano acquisite le autorizzazioni necessarie in materia ambientale, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (D. Lgs. 152/2006).

Come indicato all'art. 4 comma 10 del Bando in oggetto "Aiuti alle medie imprese e ai consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento – PIA Turismo", in sede di progettazione definitiva e realizzazione dell'intervento si dovrà garantire che tutte le strutture dovranno:

- raggiungere il livello 2 del "sistema di certificazione di sostenibilità per edifici residenziali" di cui al disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008 (http://www.regione.puglia.it/index.php?page=lr1409&opz=getdoc&id=427) con esclusione dei parametri riferibili alla qualità energetica (2.1 e 2.2 del sistema);
- ottenere attestato di certificazione energetica con almeno classe B;
- raggiungere il livello III della qualità prestazionale per il raffrescamento estivo come definita dagli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2009.

Nella peculiarità dell'intervento e valutate le condizioni al contorno, si ritiene che, in sede di progettazione definitiva e realizzazione dell'intervento:

- sia realizzato il previsto impianto solare di pertinenza della struttura adibita a ingresso spogliatoio: il rapporto percentuale tra energia primaria per acqua calda sanitaria (ACS) prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile e il fabbisogno teorico di energia primaria per ACS ad uso degli uffici, calcolati come al Criterio 3.1 (Energia termica per ACS) dell'allegato G della DGR 24 novembre 2009, n. 2272, sia ≥ 50% con riferimento almeno al periodo estivo; tutte le informazioni progettuali in merito dovranno essere raccolte e custodite dall'istante e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri;
- sia progettato e realizzato un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico di pertinenza della struttura che copra, auspicabilmente e laddove tecnicamente possibile il 25% dell'intero fabbisogno di energia elettrica (come da sufficienza per il criterio 3.2 dell'allegato g della dgr 24 novembre 2009, n. 2272), o che comunque copra almeno il 5% dell'intero fabbisogno di energia elettrica della struttura; tutte le informazioni progettuali in merito dovranno essere raccolte e custodite dall'istante e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri;
- nell'eventualità di realizzazione del pozzo di prelievo, sia verificata la fattibilità dell'integrazione dello stesso pozzo in un impianto geotermico a ciclo aperto che copra, parzialmente o integralmente, il fabbisogno di energia termica dell'intervento previsto;
- sia progettato e realizzato un sistema di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche per usi non potabili (es. irrigazione aree a verde e/o integrazione delle acque delle piscine), quale recapito della rete di acque bianche dell'intero complesso del Parco Attrezzato; le informazioni relative al dimensionamento della vasca di raccolta in funzione della piovosità dell'area, alla percentuale di copertura del fabbisogno della struttura, dovranno essere raccolte e custodite dall'istante e messe a disposizione per la fase di collaudo;
- siano adottate tecnologie a scavi minimi a basso impatto ambientale che garantiscano la minore produzione di inerti per metro di intervento e sia comunque massimizzato il riuso in loco degli inerti rivenienti dalle operazioni di scavo;

- sia previsto l'utilizzo esclusivo, come già dichiarato dall'istante, di materiali ecosostenibili per le opere edilizie e i rivestimenti scenografici;
- per le nuove piantumazioni siano impiegate esclusivamente essenze autoctone, poco idroesigenti e a basso utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci.

In sede di gestione dell'intervento:
per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:
- sia evitato l'uso di prodotti usa e getta;
- venga raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari al 65%, come da previsione normativa per il 2012 (art. 205 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Si evidenzia opportunamente, che il parere di sostenibilità ambientale, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la realizzazione e la messa in esercizio degli impianti, che restano di competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell'avvio di tali procedure resta unicamente in capo all'istante.

Il parere di sostenibilità ambientale espresso in questa sede ha di fatto lo scopo di valutare la compatibilità ambientale della tipologia di intervento proposto e la messa in atto di accorgimenti atti a rendere maggiormente sostenibili i beni/servizi prodotti.

Prescrizioni

1. Le nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici devono essere realizzate secondo le prescrizioni indicate al punto 10 dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico;
2. Rispetto delle indicazioni dell'Autorità Ambientale sopra riportate.

Conclusioni

In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo III del Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche", la valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è positiva.

Bari, 09/08/2012

Il Valutatore

Firma

Gianluca De Paola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1921

P.O. FESR 2007-2013. Asse I - Linea di Interv 1.1 - Az 1.1.2 Linea di Interv. 1.4 - Az. 1.4.1 - Asse II Linea di Interv 2.4 - Az 2.4.2 - Asse VI Linea di Interv. 6.1 - Az 6.1.2. Avviso D.D n. 589 del 26.11.08 pubbl. sul BURP n. 191 del 10.12.08 e s.m.i. Sog. proponente: Tandoi Filippo e Adalberto fratelli S.p.ADGR n. 1495 del 25/06/10 - Delibera di approvazione del Progetto Definitivo - Annullamento

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dagli Uffici Incentivi alle Pmi e Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e confermata dai Dirigenti del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione e del Servizio Competitività, riferisce quanto segue:

Visti:

- Il PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C (2007) 5726 del 20.11.2007;
- La DGR n. 146 del 12.02.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (BURP n. 31 del 26.02.08);
- La DGR n. 2941 del 29.12.2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia come adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2011)9029 del 1 dicembre 2011 (BURP n. 7 del 16.01.2012);
- La Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- Il Regolamento n. 9 del 26.06.2008 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (BURP n. 103 del 30.06.2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (BURP n. 13 suppl. del 22.01.2009), dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (BURP n. 123 suppl. del 11.08.2009), dal Regolamento n. 4 del 24/03/2011 (BURP n. 44 del 28.03.2011) e dal Regolamento n. 5 del 20/02/2012 (B.U.R.P. n. 29 del 24/02/2012);
- Il Titolo V del citato Regolamento, denominato "Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione".

Visto altresì:

- Il D.P.G.R. n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13;
- La DGR n. 1849 del 30.09.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi in cui si articola;
- La DGR n. 185 del 17.2.2009 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea, modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 2157 del 17.11.2009;
- Il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;
- La D.G.R. n. 165 del 17/02/2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" (BURP N. 34 del 04/03/2009);
- La DGR del 19 maggio 2011, n. 1112 con cui sono stati individuati i nuovi Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e nella fattispecie per l'Area Sviluppo economico, lavoro, innovazione, è stato previsto tra gli altri, il Servizio Ricerca e Competitività, modificato dalla DGR 3044 del 29 dicembre 2011 di ulteriore razionalizzazione organizzativa, con cui è stato deliberato, tra l'altro, di ridenominare il Servizio Innovazione in Servizio Ricerca Industriale e Innovazione e di ridenominare il Servizio Ricerca e Competitività in Servizio Competitività;
- Il D.P.G.R. del 17 giugno 2011 n. 675 con cui sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia, modificato dal D.P.G.R. del 2 gennaio 2012 n. 1 di razionalizzazione organizzativa dell'Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Economico, il lavoro e l'innovazione;
- L'A.D. n. 36 del 21.12.2011 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Ammini-

strazione con il quale sono stati istituiti gli uffici dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione e conferito, senza soluzione di continuità con i precedenti incarichi, la responsabilità di direzione degli stessi Uffici;
- L'Atto organizzativo AOO_002_3 del 10 gennaio 2012 con il quale sono stati ricollocati, tra l'altro, gli Uffici nei Servizi ridenominati ai sensi del DPGR 1/2012;
- La D.G.R. n. 338 del 20/02/2012 con cui è stata nominata la Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione;
- La D.G.R del 08 novembre 2011, n. 2424 di adeguamento degli incarichi dei Responsabili delle Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 per l'attuazione del Programma definito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 185/2009 e s.m.i.;
- La D.G.R. n. 98 del 23/01/2012 avente come oggetto: "P.O. FESR 2007-2013. Modifica deliberazione n. 2424 dell'08 novembre 2011. Adeguamento ai sensi del D.P.G.R. n. 1 del 02 gennaio 2012 degli incarichi di Responsabile di Linea di Intervento del P.O. FESR 2007-2013";
- L'A.D. n. 31 del 26.1.2010 del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività con il quale è stato nominato il Responsabile dell'azione 6.1.2, Asse VI, Linea 6.1;
- L'A.D. n. 36 del 28.1.2010 del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività con il quale è stato nominato il Responsabile dell'azione 1.1.2, Asse I, Linea 1.1;
- L'A.D. n. 822 del 31.08.2010 del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività con il quale è stato nominato il Responsabile dell'azione 1.4.1, Asse I, Linea 1.4;
- L'A.D. n. 823 del 31.08.2010 del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività con il quale è stato nominato il Responsabile dell'azione 2.4.2, Asse II, Linea 2.4;
- La D.G.R n. 2152 del 14/11/2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, lo schema di Avviso per l'erogazione di "Aiuti alle Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione e individuato Puglia Sviluppo S.p.A. (già Sviluppo Italia Puglia S.p.A.) quale Organismo Intermedio per l'attuazione dello strumento ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento n. 1/2009 e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008;
- L'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento adottato con Determinazione del Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 589 del 26 novembre 2008 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008 e modificato dalla Determina del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n. 611 del 05/10/2009 pubblicata sul B.U.R.P. n. 157 del 08/10/2009, dalla Determina del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n. 1510 del 13/09/2011 pubblicata sul B.U.R.P. n. 147 del 22/09/2011 e dalla Determinazione n. 660 del 12 aprile 2012 pubblicata sul BURP n. 57 del 19.04.2012;
- La D.G.R n. 516 del 28/02/2010 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato lo schema di Disciplinare e adempimenti consequenziali;
- La D.G.R. n. 123 del 25/01/2012 (BURP n. 22 del 14/02/2012) con la quale, da ultimo, sono state approvate rettifiche integrative allo schema di Disciplinare.

Considerato che:
- l'impresa proponente Tandoi Filippo e Adalberto fratelli S.p.A. ha presentato in data 05 febbraio 2009 istanza di accesso, acquisita agli atti regionali con Prot. n. 38/A/0863 del 12/02/2009;
- con DGR n. 1495 del 25.06.2010 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo l'impresa proponente Tandoi Filippo e Adalberto fratelli S.p.A. con sede legale in Via Sant'Elia - Z.I. - 70033 Corato (Ba) - P. IVA 04365930728 - Cod. Fiscale 00144740750 alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti per complessivi euro 5.718.000,00, con agevolazione massima concedibile pari ad euro 2.249.000,00 di cui:
  - euro 1.995.818,18 a valere sulla Linea d'intervento 6.1 - azione 6.1.2;
  - euro235.000,00 a valere sulla Linea d'intervento 1.1 - azione 1.1.2;
  - euro18.181,82 a valere sulla Linea d'intervento 1.4 - azione 1.4.1;
- l'impresa proponente ha presentato il progetto definitivo, acquisito agli atti regionali con Prot. n. AOO_158 n.8903 del 28/09/2010.

Rilevato che:

In data 27/06/2012 con prot. AOO_158/5424 il Servizio Competitività ha trasmesso all'impresa proponente comunicazione di avvio dell'esercizio del potere di autotutela nelle forme di cui all'articolo 21 nonies della L. 241/1990 e s.m.i., attinente alle seguenti circostanze:

- venir meno delle condizioni alla base della DGR n.1495/2010, per effetto della decisione del Consiglio di Stato - n. 00676 Reg. Prov. Coll. depositata in data 8/02/2012 - che si è sovrapposta, ponendola nel nulla, alla misura cautelare a suo tempo concessa dal Giudice amministrativo con ordinanza del 29/07/2009, di accoglimento della sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale n.7167/2008 di revoca del contributo industriale di euro 4.702.649,94, concesso alla ditta Cerere S.r.l. (controllata dal soggetto proponente);
- sopravvenute cause ostative alla erogabilità delle agevolazioni connesse all'informazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura di Bari con prot.517/10/OP/Ant. del 20/04/2011, di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione a seguito di condanna per malversazione ai danni dello Stato, come anche riportato da organi di stampa.

L'impresa proponente, invitata a produrre memorie e documenti entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (consegnata in data 05/07/2012), non ha trasmesso alcunché.

Si ritiene, pertanto, che nel bilanciamento degli interessi contrapposti debba prevalere l'interesse pubblico alla tutela della integrità dell'erario comunitario e regionale, cui non si contrappone alcuna posizione di interesse consolidato in capo alla società, che peraltro non ha inteso attivarsi per perseguire l'erogazione delle agevolazioni, omettendo anche di riscontrare la richiesta reiterata di documentazione integrativa (ultima mail di Puglia Sviluppo S.p.A. del 09/05/2011), che costituisce un chiaro comportamento concludente.

Rilevato altresì che:

- il Regolamento reg. n. 9/2008 e s.m.i. stabilisce, all'art. 2 comma 3 lettera f., che i soggetti beneficiari non devono essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese e, all'art. 2 comma 4, che le condizioni di ammissibilità alla candidatura dell'impresa beneficiaria devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo;
- Dall'analisi della documentazione sopra esposta, acquisita dal Servizio Competitività successivamente all'adozione della DGR n. 1495 del 25/06/2010, emerge la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per disporre l'annullamento d'ufficio, per violazione dell'art. 2 comma 3 lett. f) e comma 4 del richiamato Regolamento reg., della ridetta DGR n. 1495 del 2010 di ammissione dell'istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo dell'impresa proponente Tandoi Filippo e Adalberto fratelli S.p.A. con sede legale in Via Sant'Elia - Z.I. - 70033 Corato (Ba) - P. IVA 04365930728 - Cod. Fiscale 00144740750

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente Assessore alla Sviluppo Economico;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Responsabili di azione, dal Dirigente dell'Ufficio Incentivi alle Pmi, dal Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica, dal Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione e dal Dirigente

del Servizio Competitività,che neattestanolaconformitàalla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di annullare d'ufficio, per violazione dell'art. 2 comma 3 lett.f) e comma 4 del Regolamento reg. n. 9/2008, la Deliberazione di Giunta regionale n. 1495 del 25/06/2010 di ammissione dell'istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo dell'impresa proponente Tandoi Filippo e Adalberto fratelli S.p.A. con sede legale in Via Sant'Elia - Z.I. - 70033 Corato (Ba) - P. IVA 04365930728 - Cod. Fiscale 00144740750, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate;

- di notificare il presente provvedimento all'impresa Tandoi Filippo e Adalberto fratelli S.p.A. con sede legale in Via Sant'Elia - Z.I. - 70033 Corato (Ba) - P. IVA 04365930728 - Cod. Fiscale 00144740750 a cura del Servizio Competitività;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1922

Legge n. 144/99 e Legge n. 296/06 - Finanziamenti delle attività connesse alla realizzazione del "4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale". Approvazione schema di convenzione ministeriale afferente il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma di Attuazione del PNSS.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria predisposta dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Reti per la Mobilità Sostenibile e confermata dal Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue:

Premesso

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che questo viene attuato attraverso programmi annuali;
- che la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- che le risorse relative all'annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/Province autonome che, successivamente, hanno stipulato le relative, apposita Convenzione;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il "4°e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", - da qui in avanti denominato "4°e 5° Programma" - da finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l'anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
- che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo è opportuno organizzare le azioni del 4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni e Province autonome dall'altro;
- che la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul "4° e 5° Programma" e sui criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma 1035 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- che il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il "4° Programma", anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l'annualità 2008 ed il "5° Programma", limitatamente all'impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l'annualità 2009;
- che con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma secondo le percentuali richiamate nell'allegata Tabella A, procedendo altresì all'assegnazione alla Regione Puglia della somma di euro 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4° Programma, di cui all'Allegata Tabella B;
- che con Decreto Dirigenziale n. 5331 del 30/12/2008, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 20/1/2009 e restituito con nota n. 712 del 27/5/2009, è stato disposto l'impegno delle risorse pari a 53 milioni di euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del citato Decreto Ministeriale;-

  che con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse relative all'esercizio finanziario 2009;
- che con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2010, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l'impegno delle risorse ministeriali relative al 5° Programma pari ad euro 31.350.000,00 per l'anno 2009, disponendo altresì la ripartizione regionale delle risorse secondo le percentuali richiamate nell'allegata Tabella A, dalla quale si evince l'assegnazione alla Regione Puglia della somma di euro 1.914.262,35 a valere sulle risorse del 5° Programma.

Tutto ciò premesso

dovendo procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - quale atto propedeutico ai fini del trasferimento delle risorse afferenti l'attuazione del **"4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale",** cui seguirà un successivo atto di Giunta ai fini dell'imputazione delle risorse ad un specifico capitolo di bilancio.

Si rende necessario

- europrocedere all'approvazione dello schema di convenzione redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - afferente l'attuazione del **"4°e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale",** regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - ai fini della definizione degli obblighi e degli adempimenti a carico delle parti riguardo la gestione tecnico-finanziaria, l'erogazione del cofinanziamento, nonché il rispetto degli adempimenti di verifica e monitoraggio delle procedure - di cui **Allegato 1** alla presente delibera per costituirne parte integrante**;**
- euronominare, quale Responsabile del Procedimento, un dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità dell'Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, ai fini della rappresentanza della scrivente Amministrazione in sede di sottoscrizione delle succitate convenzioni.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n° 7/1997, art.4, comma 4/lett. K.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per ogni quanto riportato in premessa:

- procedere all'approvazione dello schema di convenzione redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - afferente l'attuazione del **"4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale",** regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - ai fini della definizione degli obblighi e degli adempimenti a carico delle parti riguardo la gestione tecnico-finanziaria, l'erogazione del cofinanziamento, nonché il rispetto degli adempimenti di verifica e monitoraggio delle procedure - di cui **Allegato 1** alla presente delibera per costituirne parte integrante**;**

- di nominare, quale Responsabile del Procedimento VITO FERRANTE, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Reti della mobilità sostenibile del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità dell'Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, ai fini della rappresentanza della scrivente amministrazione in sede di sottoscrizione della succitata convenzione;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO 1

CONVENZIONE
PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO

per il trasferimento dei fondi relativi 4°e 5° Programma del PNSS

TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

E

LA REGIONE/PROVINCIA .....

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F. 97532760580), in persona del Direttore Generale Dott.Ing. Sergio Dondolini

E

la **REGIONE PUGLIA** (**C.F. 80017210727**), con sede in **BARI** in **LUNGOMARE NAZARIO SAURO N. 31/33**, d'ora in poi denominata *"**Amministrazione proponente**" o "**Regione**"*, rappresentata in questo atto da _____ in qualità di _____del **SERVIZIO**_____, domiciliato per le proprie funzioni presso **L'ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MOBILITÀ** con sede in **BARI** alla **Via DE RUGGIERO N. 58**, il quale interviene al presente atto in forza della delibera di Giunta n° _____. (All. 1).

PREMESSO

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che questo viene attuato attraverso programmi annuali;
- che la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- che le risorse relative all'annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/Province autonome che, successivamente, hanno stipulato le relative, apposita Convenzione;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il *"4°e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"*, - da qui in avanti denominato *"4°e 5° Programma"* - da finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l'anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le

Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;

- che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo è opportuno organizzare le azioni del 4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni e Province autonome dall'altro;
- che la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul "*4° e 5° Programma*" e sui criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma 1035 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
- che il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il *"4°Programma"*, anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l'annualità 2008 ed il 5° limitatamente all'impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l'annualità 2009;
- che con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del *4° e 5° Programma* per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2008;
- che con Decreto Dirigenziale n. 5331 del 30/12/2008, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 20/1/2009 e restituito con nota n. 712 del 27/5/2009, è stato disposto l'impegno delle risorse pari a 53 milioni di euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del citato Decreto Ministeriale;
- che con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse relative all'esercizio finanziario 2009;
- che con Decreto Dirigenziale n. 4857del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2010 è stato disposto l'impegno delle risorse relative al 5° Programma pari ad € 31.350.000,00 per l'anno 2009.

CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Documentazione di riferimento

1. Le premesse e i documenti che costituiscono il *"4° e 5°" Programma* , segnatamente: il documento 1, *"Relazione illustrativa"*, il documento 2, *"Bando tipo"*, il

documento 3, *"Documentazione di supporto per la gestione del bando per interventi a favore della sicurezza stradale"* e il documento 4, *"Documentazione tecnica. Distribuzione territoriale delle vittime degli incidenti stradali e classi di danno"*, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2. Finalità, contenuti e destinatari delle incentivazioni

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasferisce alla Regione le risorse finanziarie in relazione a quanto indicato nelle tabelle A e B della *"Relazione illustrativa"* del *"4° e 5° Programma"* e per le finalità indicate nel paragrafo 5 della suddetta Relazione, che ammontano complessivamente a euro € 3.236.238,00 di cui al 4° Programma e € 1.914.262,35 cui al 5° Programma.
   Tenuto conto dell'esigenza di incrementare il numero dei controlli su comportamenti ad elevato rischio, dovrà essere destinata una quota, fino al 10% di dell'importo relativo al 4° Programma, all'acquisto di idonee attrezzature per i controlli su strada ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Farà seguito, da parte della Regione/Provincia, l'indicazione della distribuzione ed utilizzo di dette apparecchiature.
2. Tali somme vengono impegnate per il cofinanziamento di interventi materiali e immateriali da parte di Province e Comuni, nei settori e nei campi di azione elencati nel paragrafo 6 della stessa *"Relazione illustrativa"* sopra richiamata.
3. Gli interventi da cofinanziare sono scelti sulla base di una procedura competitiva e attraverso meccanismi premiali, come indicato nel paragrafo 9.2 del documento 1, *"Relazione illustrativa"* e ulteriormente specificato nel documento 2, *"Bando tipo"*.
4. La metodologia indicata al comma 3 sopra indicata potrà configurarsi come una "procedura selettiva", riservata a Province e Comuni, o come una procedura concertata, anche in questo caso riservata a Province e Comuni. In entrambi i casi la Regione assicura la più ampia partecipazione di Province e Comuni attraverso un'adeguata pubblicità del *4°e 5° Programma* e sceglie le proposte di intervento più coerenti con gli obiettivi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e con i contenuti del *"4° e 5° Programma"* attraverso valutazioni di merito e meccanismi premiali indicati in dettaglio nel documento 2, *"Bando tipo"* e nel documento 3, *"Documentazione di supporto"*.
5. I destinatari dei cofinanziamenti sono le Province e i Comuni della regione in forma singola o associata. Ogni altro soggetto può concorrere alla definizione e alla realizzazione della proposta nell'ambito di rapporti partenariali con l'Amministrazione comunale o provinciale (o con raggruppamenti di queste), ferma restando che la titolarità e la responsabilità della proposta e dell'eventuale

assegnazione del cofinanziamento restano in capo all'Amministrazione locale proponente o, in caso di raggruppamento, all' Amministrazione capofila.

Articolo 3. Onere complessivo e cofinanziamento

1. Il concorso finanziario ai costi complessivi degli interventi, di cui all'articolo precedente, è determinato dalla Regione sulla base dei parametri indicati nel *"4°e 5° Programma"*, al punto 9.3 della *"Relazione illustrativa"* e ulteriormente dettagliato nel *"Bando tipo"* e nella *"Documentazione tecnica"* che indica, sia i massimali dei cofinanziamenti in relazione al costo sociale degli incidenti stradali, sia le province e comuni che ricadono nelle diverse fasce di danno sociale.
2. La Regione verifica che le misure e gli impegni assunti dagli assegnatari dei cofinanziamenti garantiscano la corretta applicazione dei parametri sopra indicati.

Articolo 4. Modifiche e variazioni

1. La Regione, fermi restando gli obiettivi di cui al paragrafo 5 della *"Relazione illustrativa"* e i criteri generali di valutazione di cui al punto 9.2 della stessa Relazione, previa concertazione formale con le Province e i Comuni del proprio territorio e dandone preventiva comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può modificare:
   a) i campi di intervento ammessi a cofinanziamento;
   b) i parametri del cofinanziamento (sia per quanto riguarda l'entità massima del cofinanziamento, sia per quanto riguarda la quota massima di cofinanziamento sui costi complessivi dell'intervento);
   c) i parametri di valutazione delle proposte e la loro ponderazione;
   d) le modalità di valutazione.
2. Al fine di modificare i fattori sopra indicati, la Regione, adotta apposita determinazione, sentiti Province e Comuni, che trasmette al Ministero assieme ad un allegato tecnico che:
   a) indica i motivi che hanno condotto alla modificazione;
   b) definisce i miglioramenti qualitativi, ed eventualmente quantitativi, che si attende da tale modificazione.

Articolo 5. Azione di monitoraggio e verifica del Ministero

1. Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:
   a) verificare la coerenza dell'insieme degli interventi ammessi ai finanziamenti del 4°e 5° Programma rispetto alle finalità generali del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e dello stesso 4° e 5° Programma;
   b) monitorare le fasi di programmazione regionale relative al 4° e 5° Programma, anche sulla base dei dati inviati dalle Regioni;

c) analizzare lo stato e l'evoluzione generale della sicurezza stradale a livello nazionale;
d) censire gli interventi attuativi del 4° e 5° Programma e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dalle Regioni e la eventuale ulteriore documentazione resa disponibile dalle stesse Regioni;
e) valuta risultati ed effetti delle misure poste in essere.

2. Nell'ambito delle valutazioni di cui al precedente comma, lettera e) il Ministero convoca il *"tavolo di coordinamento, valutazione e indirizzo"* di cui al punto 8.2 della *"Relazione illustrativa"* e assume le iniziative di indagine, analisi e valutazione più opportune, ivi compresa l'attivazione di un'apposita azione di monitoraggio generale a scala nazionale.
3. In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, la Regione:
   a) rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
   b) adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione da parte di Province e Comuni.

Articolo 6. Azione di monitoraggio e verifica della Regione

1. La Regione, svolge un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi ai finanziamenti del 4° e 5° Programma e, più in generale, su tutto il sistema di azioni, misure e interventi a favore della sicurezza stradale.
2. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio la Regione elabora un rapporto quadrimestrale sullo stato del programma che comprende:
   a. il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristiche di tali interventi;
   b. lo stato di avanzamento per ciascun intervento e i connessi costi maturati;
   c. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);
   d. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.
3. La struttura e il formato di riferimento del rapporto quadrimestrale sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente convenzione.

4. Il rapporto quadrimestrale di cui al precedente comma 3 viene trasmesso al Ministero alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 maggio, 30 settembre.
5. Nel primo rapporto quadrimestrale elaborato dopo la raccolta delle proposte di intervento, la Regione allegherà l'elenco di tutte le proposte e delle relative schede di partecipazione, così come riportate nella *"Documentazione di supporto"* del *"4° e 5° Programma"*; nel primo rapporto quadrimestrale elaborato dopo l'assegnazione dei finanziamenti alle proposte la Regione allegherà la graduatoria delle proposte evidenziando quelle che hanno avuto accesso ai finanziamenti del 4° e 5° Programma e i termini del cofinanziamento.
6. La Regione nomina il Responsabile Unico di Procedimento per l'attuazione del 4° e 5° Programma, ivi comprese le funzioni di monitoraggio e verifica, e ne dà comunicazione al Ministero.

Articolo 7. Economie da ribassi, varianti, rinunce e loro possibile impiego

1. Qualora il programma di realizzazione degli interventi attuativi del *"4°e 5° Programma"* debba essere modificato e aggiornato per cause di forza maggiore, per raggiungere in modo più rapido e/o più ampio gli obiettivi, per rinuncia da parte di una o più amministrazioni assegnatarie, la Regione ne dà completa comunicazione al Ministero, provvedendo ad evidenziare le modificazioni e la nuova configurazione del programma stesso.
2. Le modificazioni di cui al precedente comma non possono avvenire con incremento di oneri per il Ministero o per la Regione, salvo specifico e formale assenso.
3. Le eventuali economie conseguenti a varianti di progetto ed a ribassi di gara, restano in capo all'Amministrazione provinciale o comunale (o al gruppo di Amministrazioni) assegnataria del cofinanziamento, che le utilizza per ampliare o rafforzare l'intervento stesso, dandone adeguata comunicazione alla Regione.
4. Le economie derivanti da rinunce ai finanziamenti già assegnati vengono impiegate per finanziare le prime in graduatoria tra le proposte che non hanno avuto accesso ai finanziamenti o vengono utilizzate per nuove procedure competitive o concertative, a secondo di valutazioni di opportunità che restano in capo alla Regione/Provincia.
5. Ogni rinuncia e ogni inserimento di una nuova proposta riguardanti il *"4°e 5° Programma"* viene tempestivamente comunicata dalla Regione/Provincia al Ministero.

Articolo 8. Trasferimento delle risorse finanziarie

1 Il trasferimento delle risorse finanziarie che dovrà avvenire su di un apposito capitolo di bilancio con un preciso vincolo di destinazione, dal Ministero alla Regione avverrà secondo le seguenti modalità:

a) una quota pari al 20% dell'importo complessivo della quota di risorse indicata nella Tabella B della *"Relazione illustrativa"*, dopo l'avvenuta ricezione da parte del Ministero dell'elenco delle proposte raccolte dalla Regione/Provincia e delle proposte destinatarie dei finanziamenti del 4° e 5°Programma, nonché di certificazione prodotta dalla Regione/Provincia attestante che nell'ambito degli interventi destinatari ne risulti avviato un importo pari ad almeno un terzo;

b) un ulteriore 40% degli importi dei soli interventi avviati, sulla base di certificazione contabile prodotta dalla Regione/Provincia attestante l'avvenuto utilizzo delle risorse di cui al punto a);

c) un ulteriore 30% con modalità identiche a quelle descritte nella precedente lettera b);

d) il rimanente 10% relativo agli interventi avviati viene trasferito alla Regione / Provincia alla certificazione da parte della stessa Regione / Provincia dell'avvenuto completamento dei singoli interventi.

2. Le certificazioni di cui al precedente comma 1, ed ogni altra comunicazione al riguardo, dovranno essere a firma del Responsabile Unico di Procedimento per l'attuazione del 4° e 5° Programma indicato nel precedente art. 6, comma 6.

Articolo 9. Diffusione dei risultati

1. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della sperimentazione realizzata attraverso le proposte di intervento, il Ministero e la Regione possono provvedere, in modo coordinato:

   a. alla pubblicazione dei risultati più significativi conseguiti tramite gli interventi posti in essere;

   b. all'organizzazione di conferenze, seminari e analoghe iniziative alla cui realizzazione partecipa l'Amministrazione proponente mettendo a disposizione materiali e risultati della proposta di intervento.

2. La Regione/Provincia svolgerà un'azione di informazione e sensibilizzazione rivolta alle Amministrazioni locali (o i raggruppamenti di queste) che hanno ottenuto il cofinanziamento, per promuovere la pubblicizzazione e diffusione dei risultati degli interventi al fine di far evidenziare i risultati conseguiti tramite gli interventi e gli effetti diretti e indiretti, da questi determinati, sul versante della sicurezza stradale.

Articolo 10. Controversie

1. Per ogni eventuale controversia di qualsiasi natura relativa alla presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Articolo 11. Registrazione ed esecutività della convenzione

1. La presente convenzione è redatta in tre esemplari.
2. Le spese di registrazione, ai fini fiscali, di tutti gli atti contrattuali sono a cura della Regione/Provincia a carico delle somme di cui al presente finanziamento.
3. La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

.....

LA REGIONE

.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1923

Soggetti di interesse regionale operanti nell'ambito dello spettacolo - L.R. 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali) modificata dalla L.R. n. 23 del 28/09/2011. Elenco 2012 - APPROVAZIONE.

L'Assessore al Mediterraneo Prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, riferisce quanto segue:

La legge regionale del 29/04/2004, n. 6 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" all'art. 11, comma 2 (così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 23 del 28/09/2011), stabilisce che gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari, sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. La legge prevede, altresì, che tali soggetti vengano ricompresi in un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1213 del 12 giugno 2012 ha preso atto dell'elenco dei soggetti riconosciuti di interesse regionale per l'anno 2012 ed ha inviato la stessa alla VI Commissione consiliare, competente in materia, per il previsto parere obbligatorio di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 06/04 così come modificata dalla L.R. n. 23 del 28/09/2011.

La VI Commissione consiliare nella seduta del 19 luglio 2012 ha espresso parere favorevole sulla deliberazione di Giunta regionale n. 1213 del 12/06/2012 "Soggetti di interesse regionale operanti nell'ambito dello spettacolo - L.r. 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali) modificata dalla l.r. n. 23 del 28/09/2011 - Elenco 2012 - Presa d'atto".

In relazione a quanto sopra, è necessario procedere all'approvazione definitiva dell' elenco dei soggetti riconosciuti di interesse regionale per l'anno 2012, allegato al presente atto per farne parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Mediterraneo, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo Prof.ssa Silvia Godelli;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla AP e dalla P.O. competenti, dal Dirigente *ad interim* del Servizio Cultura e Spettacolo.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono riportate,

di approvare l'allegato elenco, parte integrante del presente atto, dei soggetti riconosciuti di interesse regionale per l'anno 2012, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 6/2004 modificata dalla L.R. n. 23/2012.

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e nel sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

R E G I O N E P U G L I A

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEI SAPERI E DEI TALENTI

SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO

Allegato

Elenco dei soggetti di interesse regionale
Anno 2012

1.		Consorzio **TEATRO PUBBLICO PUGLIESE**	*Bari*
2.		Fondazione Lirico Sinfonica **PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI**	*Bari*
3.		Fondazione onlus **PAOLO GRASSI**	*Martina Franca (TA)*
4.		Fondazione **LA NOTTE DELLA TARANTA**	*Melpignano(LE)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1925

IACP di BARI - L. 560/93- Autorizzazione all'utilizzo di parte dei fondi rivenienti dalla alienazione alloggi relativi agli anni 2008-2009 per un importo totale di euro 5.173.199,00.

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa ANGELA BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa Programmi Comunali e IACP, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce:

- la legge n. 24/12/93 n. 560, integrata dalla Legge Regionale n°1/03, detta norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P).;
- la legge n. 560/93, all'art. Unico, comma 13, stabilisce, tra l'altro, che i proventi delle alienazioni rimangono nella disponibilità degli Enti;
- lo stesso articolo 11 al comma 14 stabilisce che la Regione su proposta dello IACP determina annualmente la quota dei proventi, per un importo non inferiore all'80% del ricavato, da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti; la parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

Con nota n.39595/2011 lo IACP di Bari ha trasmesso a questo Servizio la delibera del Commissario Straordinario n° 137/11 con la quale comunica di aver maturato una disponibilità di cassa di una ulteriore tranche di proventi rivenienti dalle vendite di alloggi relativamente agli anni 2008-2009 ammontanti a euro 8.939.979,55 (100%);

lo IACP propone alla Regione di determinare nella misura dell'80% la quota dei proventi delle vendite effettuate negli anni 2008-2009 pari a euro 7.829.979,55 da destinare al reinvestimento e di utilizzarne solo una parte pari a euro 5.173.199,00 per eseguire interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di estrema urgenza sugli immobili facenti parte del patrimonio esistente dell'Ente oltre che a far fronte ad altre lavorazioni di interventi già programmati quali il Contratto di Quartiere di Bari-Mungivacca ed il programma di Rigenerazione Urbana di Bari-San Girolamo;

vista l'urgenza, determinata da una indifferibilità nel tempo dell'esecuzione degli interventi necessari sia per rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, sia per ottemperare a disposizioni esecutive di emesse sentenze del Tribunale che per eseguire lavori riguardanti emesse Ordinanze Sindacali, lo IACP intende utilizzare le somme disponibili nel seguente modo:

LOCALITA'	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	COSTO INTERVENTO
ALTAMURA	Via Aosta 10-12-14-16	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	370.000,00
BARI San Paolo	Strade Varie	Opere di sostituzione dei generatori di calore e/o installazione di nuovi impianti di riscaldamento e canne fumarie	1.340.000,00
BARI E PROVINCIA	Strade Varie	Opere di sostituzione dei generatori di calore e/o installazione di nuovi impianti di riscaldamento e canne fumarie	500.000,00
BARI	Via Napoli, 367 10 palazzine	Opere per l'eliminazione del ristagno di acqua nei piani interrati	250.000,00
BARLETTA	Via Prascina 162-164	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	160.000,00
BARLETTA	Via Prascina 166-168	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	160.000,00
BARLETTA	Via Prascina 170	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	90.000,00

BARLETTA	Via Buonarroti, 96 e Via delle Belle Arti 47/F	Opere di ripristino balconi e cornicioni di lastrico solare e altre parti comuni	55.000,00
BARLETTA	Via Buonarroti, dal civ. 86 al civ. 50 e Via delle Belle Arti 45/G	Opere di ripristino balconi e cornicioni di lastrico solare e altre parti comuni	55.000,00
BARI	Via Volpe n. 3-5	Opere di ripristino cornicioni di lastrico solare e balconi	55.000,00
VALENZANO	Corso Benedetto Croce 1/a e 1/b	Opere di ripristino dei marciapiedi e dei locali di piano interrato	50.000,00
BARI	Villaggio Trieste Via Pola pal S	Opere di ripristino strutturale dei solai di ultimo impalcato, impermeabilizzazioni e rifacimento ringhiere di protezione lastrico solare	100.000,00
BARI	Via Beethoven, 1	Opere di ripristino balconi e cornicioni di lastrico solare e altre parti comuni	40.000,00
BARI	Via Livatino dal civ.20 al civ.35	Opere di messa a norma dei locali di piano seminterrato destinati ad autorimessa collettiva	300.000,00
CONVERSANO	Via Tre Pergole dal civ. 18 al civ.34	Opere di recupero delle facciate, lastrici solari e altre parti comuni	160.000,00
BARI-MUNGIVACCA Contratto di Quartiere		3° Perizia e Accordo Bonario	453.202,40
Bari San GIROLAMO Rigenerazione Urbana		Urbanizzazioni a servizio dei fabbricati ERP	1.034.996,60
		TOTALE	€ 5.173.199,00

successivamente lo IACP avrà cura di trasmettere a questo Assessorato i relativi programmi.

Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dello IACP di BARI, con propria deliberazione n.137 del 25.11.201, con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi degli artt. 58 della L. 865/71 e 11 del D.P.R. 1036/72 si ritiene di poter condividere la proposta di utilizzo di parte della quota pari all' 80% dei proventi delle vendite degli anni 2008-2009 per complessivi euro 5.173.199,00.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.e.i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n°7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilita' e Qualita' Urbana Prof.ssa Angela BARBANENTE;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio riportate in premessa;

- di accogliere la proposta dello IACP di Bari determinando la quota dei proventi delle vendite effettuate nell'anno 2008-2009 nella misura dell' 80% pari a euro 7.829.979,55

- di autorizzare l'utilizzo di quota parte del suddetto importo pari a euro 5.173.199,00 per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente dell'Ente

LOCALITA'	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	COSTO INTERVENTO
ALTAMURA	Via Aosta 10-12-14-16	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	370.000,00
BARI San Paolo	Strade Varie	Opere di sostituzione dei generatori di calore e/o installazione di nuovi impianti di riscaldamento e canne fumarie	1.340.000,00
BARI E PROVINCIA	Strade Varie	Opere di sostituzione dei generatori di calore e/o installazione di nuovi impianti di riscaldamento e canne fumarie	500.000,00
BARI	Via Napoli, 367 10 palazzine	Opere per l'eliminazione del ristagno di acqua nei piani interrati	250.000,00
BARLETTA	Via Prascina 162-164	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	160.000,00
BARLETTA	Via Prascina 166-168	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	160.000,00
BARLETTA	Via Prascina 170	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	90.000,00
BARLETTA	Via Buonarroti, 96 e Via delle Belle Arti 47/F	Opere di ripristino balconi e cornicioni di lastrico solare e altre parti comuni	55.000,00
BARLETTA	Via Buonarroti, dal civ. 86 al civ. 50 e Via delle Belle Arti 45/G	Opere di ripristino balconi e cornicioni di lastrico solare e altre parti comuni	55.000,00
BARI	Via Volpe n. 3-5	Opere di ripristino cornicioni di lastrico solare e balconi	55.000,00
VALENZANO	Corso Benedetto Croce 1/a e 1/b	Opere di ripristino dei marciapiedi e dei locali di piano interrato	50.000,00
BARI	Villaggio Trieste Via Pola pal S	Opere di ripristino strutturale dei solai di ultimo impalcato, impermeabilizzazioni e rifacimento ringhiere di protezione lastrico solare	100.000,00
BARI	Via Beethoven, 1	Opere di ripristino balconi e cornicioni di lastrico solare e altre parti comuni	40.000,00
BARI	Via Livatino dal civ.20 al civ.35	Opere di messa a norma dei locali di piano seminterrato destinati ad autorimessa collettiva	300.000,00
CONVERSANO	Via Tre Pergole dal civ. 18 al civ.34	Opere di recupero delle facciate, lastrici solari e altre parti comuni	160.000,00
BARI-MUNGIVACCA Contratto di Quartiere		3° Perizia e Accordo Bonario	453.202,40
Bari San GIROLAMO Rigenerazione Urbana		Urbanizzazioni a servizio dei fabbricati ERP	1.034.996,60
		TOTALE	€ 5.173.199,00

- di disporre che lo IACP dovrà trasmettere all' Assessorato i programmi relativi agli interventi effettuati;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1926

Comune di Poggio Imperiale (Fg). Approvazione, con prescrizioni, del Regolamento comunale per l'esercizio del pascolo nelle terre di demanio civico.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.

Ai sensi degli artt. 43 e 45 del R.D. n. 332/1928, i Comuni e le Associazioni agrarie sono tenuti alla formazione di Regolamenti disciplinanti l'utilizzo delle terre civiche, in armonia con la normativa di tutela forestale di cui al R.D. n. 3267/1923 e tenendo conto degli usi riconosciuti, del numero di utenti e delle utilità ricavabili da pascoli e boschi.

L'approvazione dei Regolamenti sopra indicati, inizialmente di competenza dei Consigli provinciali dell'Economia, poi Camere di Commercio, è stata devoluta alle Regioni con l'art. 66 del D.P.R. n. 616/1977.

La Regione Puglia ha, successivamente, introdotto la propria normativa in materia. In particolare, l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 7/1998 disciplina le concessioni a terzi di aree silvo- pastorali di demanio civico.

Con nota prot. n. 2093 in data 11/06/2012, l'Amministrazione comunale di Poggio Imperiale ha trasmesso al Servizio Urbanistica regionale la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/05/2012, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento comunale per l'esercizio della fida pascolo", ai fini della sottoposizione all'approvazione regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998.

Detto Regolamento disciplina l'utilizzo dei pascoli ricadenti nella gestione del Comune di Poggio Imperiale, ivi compresi i terreni appartenenti al demanio civico.

Si precisa che con decreto ministeriale del 21 aprile 1960 venivano assegnati alla categoria A) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927 i terreni di uso civico del Comune di Poggio Imperiale, denominati "Bosco Isola" e distinti in catasto del Comune di Lesina al Foglio 20, p.lle 12, 13 e 14, per un'estensione complessiva di Ha. 190.36.91.

Con successiva ordinanza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Bari, rep. n. 947 del 21 aprile 1976, si disponeva la legittimazione di una parte di tali terreni, distinta in catasto al Fg. 20, p.lle 13/c, 14, 45/b, 46 e 47, per complessivi Ha 40.73.35.

L'approvazione regionale di cui al presente provvedimento ha ad oggetto esclusivamente i profili di gestione del demanio civico e, pertanto, avrà effetto limitatamente ai terreni tuttora appartenenti al demanio civico medesimo, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione comunale di munirsi di tutte le autorizzazioni preventive necessarie per l'applicazione del Regolamento e di attenersi alla vigente normativa in materia di esercizio del pascolo.

Per quanto attiene agli aspetti più propriamente gestionali, l'art. 4 del Regolamento comunale *de quo* disciplina le modalità di assegnazione delle aree; gli artt. 5 e 6 i requisiti soggettivi e la previsione di priorità per i residenti del Comune; gli artt. 7 e 11 sanciscono l'onerosità della concessione, rispettivamente, per i residenti e per i non residenti, demandando a successivo atto della Giunta comunale la fissazione della tariffa o canone. Su tale aspetto, tuttavia, si rende necessario, al fine di assicurare l'osservanza di disposizione inderogabile prevista dalla vigente normativa regionale, prescrivere che ai fini della determinazione del canone l'Amministrazione comunale dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, ultimo periodo della L.R. n. 7/1998, che recita: *L'entità dei canoni non potrà essere inferiore al tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, all'agricoltura.*

Si rende altresì necessario prescrivere che il Comune trasmetta copia dei provvedimenti di determinazione dei canoni, nonché un riepilogo annuale delle somme incamerate per concessione di terre civiche, alla struttura regionale competente in materia di usi civici, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 1 della L.R. n. 7/1998.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione, con le prescrizioni sopra enunciate, del Regolamento comunale per l'esercizio della fida pascolo di cui alla deliberazione del C.C. di Poggio Imperiale n. 8 del 30/05/2012.

L'approvazione regionale di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928, attiene esclusivamente agli aspetti attinenti alla gestione del demanio civico e dei relativi proventi, fermo restando che tali proventi restano vincolati e potranno essere utilizzati dal Comune per la valorizzazione del demanio civico o per la realizzazione di opere permanenti nell'interesse della popolazione, dietro espressa autorizzazione da parte del competente Servizio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lett. c) della L.R. n. 7/97, nonché ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento Regionale n. 5/2001.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla scorta di quanto sopra esposto, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

- Di APPROVARE il Regolamento comunale per l'esercizio della fida pascolo di cui alla deliberazione del C.C. di Poggio Imperiale n. 8 del 30/05/2012, in ordine alla gestione del demanio civico e dei relativi proventi;

- Di PRESCRIVERE al Comune di Poggio Imperiale:
  1) Di munirsi di tutte le autorizzazioni preventive necessarie per l'applicazione del Regolamento;
  2) Di determinare i canoni di concessione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 7/1998, e trasmettere al Servizio Urbanistica regionale copia dei provvedimenti di determinazione dei canoni medesimi, nonché un riepilogo, con cadenza annuale, delle somme incamerate per concessione di terre civiche;
  3) Di incamerare tutti i proventi riscossi dell'Amministrazione per l'utilizzo di terre civiche su apposito capitolo di bilancio, vincolato ai sensi della L.R. n. 7/1998, in attuazione della L. n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/1928, col vincolo nel reinvestimento di tali proventi per la valorizzazione del demanio civico o per la realizzazione di opere permanenti nell'interesse della popolazione, dietro espressa autorizzazione da parte del competente Servizio regionale.

- Di DARE MANDATO al Servizio Urbanistica di notificare copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Poggio Imperiale

- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del pre-

sente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1927

Definitiva imputazione della somma di euro 800,00 temporaneamente introitate sul capitolo 6153300 e variazione amministrativa.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Produzioni Arboree e Erbacee, confermata dal dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce:

Con nota del 29/11/2011 n. AOO_116/19869 dell'Area Finanza e Controlli del Servizio Bilancio e Ragioneria - Ufficio Entrate - ha comunicato la restituzione della somma di euro 800,00 da parte della ditta Caputo Rocca quale economia del contributo concesso con determinazione del dirigente del Servizio n. 2290 del 11/12/2007 relativo alla realizzazione di opere finalizzate all'ammodernamento dell'agrumicoltura pugliese.

Pertanto, si rende necessario procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul capitolo 6153300 " Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione" con la reversale n. 7405/2011, per un importo di euro 800,00 da introitare nel bilancio del corrente esercizio, destinandole ai pertinenti e originari capitoli sia nella parte entrata che nella parte spesa. Infatti, si tratta di somme vincolate alla specifica destinazione per interventi relativi all'ammodernamento dell'agrumicoltura pugliese ai sensi della Legge n. 423/98 che occorre ridestinare al capitolo di spesa di provenienza, giusto quanto stabilito dall'art. 72 delle legge regionale n. 28/01 e s. m. i.

E' necessario, pertanto, procedere, di conseguenza, ad una variazione amministrativa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, nei termini riportati nella seguente sezione:

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M.I.

Parte delle somme iscritte nel capitolo di entrata 6153300 del bilancio corrente si riferiscono a somme restituite dalla ditta Caputo Rocca, desunte dal bonifico bancario sul conto corrente diretto Tesoreria Regionale n. 40/1 e della riversale di incasso n. 7405/2011.

Tali somme riguardano l'utilizzo di risorse vincolate per l'ammodernamento dell'agrumicoltura pugliese ai sensi della Legge n. 423/98.

Di procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul capitolo 6153300 con la riversale n.7405/2011, per un importo di euro 800,00 destinandole sia nella parte entrata che nella parte spesa ai pertinenti capitoli originari, giusto quanto previsto dall'articolo 72 della legge regionale n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

La conseguente variazione di bilancio è così formulata:

1) **Parte entrata:** in termini di competenza e di cassa euro 800,00
   Capitolo di riferimento n. 2032322

2) **Parte spesa**: in termini di competenza e di cassa euro 800,00
   Capitolo di riferimento n. 111165

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio; A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria e di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul capitolo 6153300 con la riversale n. 7405/2011, per un importo di euro 800,00;

- di destinare l'importo di euro 800,00, sia nella parte entrata che nella parte spesa, ai pertinenti capitoli originari, giusto quanto previsto dall'articolo 72 della legge regionale n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario del corrente anno 2012, cosi come di seguito formulate:
  1) **Parte entrata:** in termini di competenza e di cassa euro 800,00
     Capitolo di riferimento n. 2032322
  2) **Parte spesa**: in termini di competenza e di cassa euro 800,00
     Capitolo di riferimento n. 111165

- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1928

Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 27417 del 22/12/2011 "Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato dal D.M. n. 10346/11 - Revoca della D.G.R. n. 2210/11.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente dell'Ufficio, dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni, con il quale il Consiglio ha stabilito le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1120/09 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Titolo III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009 e succesive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al medesimo Regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento (CE) n. 1975/06 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1698/05;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 51 che prevede che l'importo delle indennità sia ridotto o che il beneficiario sia escluso dalle erogazioni nel caso in cui non siano ottemperati, in conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di

controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni, recante "Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli" (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione, sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Vista la Direttiva 2000/60/CE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il Decreto Ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune e in particolare l'articolo 5 che disciplina il regime di condizionalità;

Visto il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che abroga il D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008, ed in particolare l'allegato 1- che elnca gli atti che danno applicazione ai criteri di gestione obbligatori definiti dagli artt. 4 e 5 e dll'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 e l'allegato 2 - che elenca gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dall'art. 6 e dall'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009;

Considerato che il comma 1 dell'articolo 3 del predetto Decreto n. 30125/2009 stabilisce che debbano ottemperare ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali specificati dalle regioni e Province autonome ovvero, in assenza di disposizioni regionali, agli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 del decreto medesimo, i beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, i beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche, e i beneficiari dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 univicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 123472007 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;

Visto il Decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 che modifica il suddetto Decreto n. 30125/2009 sostituendo in particolare gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 ed eliminando dal campo di applicazione della condizionalità le azioni ambientali previste dai programmi operativi del settore ortofrutticolo a norma dell'art. 103 quater del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche;

Visto il Decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 che modifica il Decreto n. 30125/2009, e successive modifiche e integrazioni, inserendo, tra l'altro, nell'elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali lo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua";

Il decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 ha portato modifiche necessarie, per adeguamenti normativi e per l'introduzione di un nuovo standard tra le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in particolare lo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" in applicazione dal 1 gennaio 2012. E' stato modificato altresì l'allegato 8 concernente requisiti minimi per i fertilizzanti e fitofarmaci.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Healt Check e Recovery Plane.Con predetta decisione viene sostituito l'articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010 con la quale ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 2210, che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali in attuazione del Decreto ministeriale n. 10346 del 13/05/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2844 del 20/12/2010 che approva il documento "Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia - Primo aggiornamento" utilizzato quale documento di base per la definizione dello standard 5.2 dell'allegato 2 al presente atto;

A seguito dell'emanazione del DM n. 27417 del 22/12/2011 le Regioni sono chiamate a definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale;

Il Servizio Agricoltura, in base alle verifiche effettuate ed in osservanza di quanto disposto dal Decreto MiPAAF n. 27417 del 22 dicembre 2011 ha predisposto l'elenco degli impegni applicabili sul territorio regionale, con riferimento agli atti e agli standard definiti negli allegati del medesimo Decreto;

Dato per acquisito il parere dei Servizi Tutela delle acque, Ecologia e Assetto del Territorio della Regione Puglia e delle Organizzazioni professionali Agricole, in relazione alle modifiche degli impegni applicabili alle aziende agricole regionali per il rispetto del regime di condizionalità introdotte col Decreto Ministeriale di cui al punto precedente e inserite nella presente proposta di deliberazione;

La presente deliberazione sostituisce la D.G.R. n. 4 ottobre 2011, n. 2210;

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario provvedere, urgentemente all'approvazione delle norme attuative regionali relative alla "applicazione del regime di condizionalità",

si propone:

- di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, costituenti gli atti e gli standard attuativi regionali del

Decreto n. 27417 del 22/12/2011, relativi all'applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) 73/09, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 2210.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/01 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di approvare i seguenti allegati al presente atto:
  Allegato 1, composto da n. 25 pagine: "Elenco "A" dei Criteri di Gestione Obbligatori";
  Allegato 2, composto da n. 17 pagine: "Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali";
  Allegato 3, composto da n. 4 pagine: "Scheda tecnica integrativa dell'atto A3";
  Allegato 4, composto da n. 2 pagine: "Descrizione degli interventi non soggetti a Valutazione di Incidenza;
  Allegato 5, composto da n. 32 pagine: "Elenco delle aree suscettibili ai fenomeni di soliflusso con relativa indicazione cartografica";
  Allegato 6, composto da n. 2 pagine: "Prescrizioni dell'autorità di gestione dei siti SIC e ZPS integrative degli standard 1.2 e 2.1";

- di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 2210;

- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di inviare copia del presente atto deliberativo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;

- di incaricare il dirigente del Servizio Agricoltura di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed all'AGEA, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- di incaricare il Segretariato della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R: n. 13/1994;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO 1

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Recepimento)

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

Recepimento regionale

- Regolamento n. 24 del 28/09/2005 (BURP 4 ottobre 2005, n. 124). *Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale(Z.P.S.).*

- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). *Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01.*

- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, e 74/409/CEE *concernente la conservazione degli uccelli selvatici.* DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministerro dell'Ambiente.

- L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). *Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*.
  Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357\97 e s.m.i.).

- L.R. n. 13 del 25/09/2000 (BURP n. 115 supplemento del 26/09/2000). *Procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000 – 2006.* Art. 41, comma 5.

- L.R. 27 del 13/08/1998 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.*

- D.G.R. n. 3310 del 23 luglio 1996 *Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente*.

- D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 *(BURP n. 41 del 30/03/06) Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Dir. 92/42/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, come modificato ed integrato dall'art.6 del DPR n. 120/2003".*

- LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007, n. 17 *e successive modifiche e integrazioni* (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*."

- REGOLAMENTO 18 luglio 2008, n. 15 *(BURP n. 120 del 25/07/08) "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni".*

- REGOLAMENTO 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 200). "*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007"*

- DGR n. 494 del 31/03/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Accadia-Deliceto" (S.I.C. IT 9120033).

- DGR n. 1615 del 08/09/2009 (BURP n. 148/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Murgia dei Trulli" (S.I.C. IT 9120002).

- DGR n. 1742 del 23/09/2009 (BURP n. 156/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Bosco Difesa Grande” (IT 9120008).

- DGR n. 2258 del 24/11/2009 (BURP n. 205/2009). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC-ZPA “Stagni e Saline di Punta della Contessa” (IT9140003).

- DGR n. 2558 del 22/12/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro” (IT9150008)

- DGR n. 2435 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C./ZPS “Area delle Gravine” (IT 9130007).

- DGR n. 2436 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria “Litorale brindisino” (IT9140002).

- DGR 24 novembre 2009, n. 2258 “*Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC -ZPS Stagni e Saline di Punta della Contessa (IT9140003);*

- DGR 15 dicembre 2009, n. 2436 “*Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Litorale brindisino (IT9140002);*

- DGR 23 settembre 2009, n. 1742 “*Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Bosco Difesa Grande (IT9120008);*

- DGR 8 settembre 2009, n. 1615 “*Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Murgia dei Trulli (IT 9120002);*

- DGR 15 dicembre 2009, n. 2435 “*Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC-ZPS Area delle Gravine (IT9130007).*

- DGR n. 346 del 10 febbraio 2010 “*Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" della ZPS "Promontorio del Gargano*"

- DGR n. 347 del 10 febbraio 2010 “*Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manferadonia"*

- DGR n 26 aprile 2010, n. 1097 “*Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC " SIC Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni (IT9140005)*

- DGR 27 settembre 2011, n. 2171 (BURP n. 163 del 19/10/2011) *“Monte Calvo – Piana di Montenero” Istituzione nuova ZPS.*

- **Le Autorità competenti** per l’esame e l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi delle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07 , sono, a seconda delle tipologie, della localizzazione e delle dimensioni degli interventi, la Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A., le Amministrazioni Provinciali e le Amministrazioni Comunali.
- **La Gestione** della Rete Natura 2000 è affidata al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, a livello regionale, il presente atto prevede il seguente impegno applicabile a livello dell'azienda agricola:

- Obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.
- Obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione sopra riportati

L'elenco degli interventi oggetto della Valutazione di Incidenza della presente norma sono indicati nell'**allegato n. 4** del presente atto.

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni[1].**

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

– obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

– obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

Recepimento regionale

- L.R. n° 29 del 28/05/95 (B.U.R.P. n° 53 del 17/05/1995) – *"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali".*

Per il presente Atto si applicano, inoltre, tutti gli atti di recepimento regionale riportati per l'Atto A1.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.
Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:
– sottoposti a trattamento;
– idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;

- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:
- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

A norma dell'articolo 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi, devono possedere la documentazione completa predisposta dalla ditta fornitrice dei fanghi, nel rispetto del decreto legislativo 99/92, della legge regionale 29/95 e delle ulteriori prescrizioni previste nell'**Allegato n. 3** al presente atto.

La Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia, Autorità di gestione dei siti ZPS, con Regolamento 18 luglio 2008 n. 15 *(BURP n. 120 del 25/07/08) e* Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 200) ha approvato le misure di conservazione che ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni" che prevede all'articolo 5, lettera l) il divieto di utilizzo e spandimento dei fanghi di depurazione proveniente dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agro-alimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali ricadenti all'interno delle zone ZPS.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
  - **Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili"**:

- "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";

- **Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"**:
  - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- **D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**
- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dal'Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 2036 del 30/12/2005 – "*Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.*"*Designazione e perimetrazione" delle "Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola*". (B.U.R.P. n° 13 del 26/01/06).
- D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 – "*Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole* ". (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007)
- D.G.R. n. 1317 del 3/06/2010 – "Conferma designazione e perimetrazione Zone Vulnerabili ai nitrati – Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole".

L'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate sul territorio regionale sono riportate nell'allegato 1 della DGR n. 1317 del 3/06/2010. Per le stesse aree sono indicati i relativi fogli di mappa.
Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono descritti nell'allegato 2 della DGR n. 19 del 23/01/07 (B.U.R.P. n. 19 del 6/02/07).

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento)

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10°10403) (GU n. 197 del 24 agosto 2010 suppl.ordinario n. 205);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10°10404) (GU n. 197 del 24/08/2010 – suppl. ordinario n. 205);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10°10405) (GU n. 197 del 24/08/2010 – suppl. ordinario n. 205).**

Recepimento regionale

Per il presente Atto A5 si applicano tutti gli atti di recepimento regionale riportati per l'Atto A1.

- **Le Autorità competenti** per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi delle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07 , sono, a seconda delle tipologie, della localizzazione e delle dimensioni degli interventi, la Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A., le Amministrazioni Provinciali e le Amministrazioni Comunali.
- **La Gestione** della Rete Natura 2000 è affidata al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

A norma dell'articolo 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola i seguenti impegni:

- obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.
- Obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nell'Atto A1.

L'elenco degli interventi oggetto della Valutazione di Incidenza della presente norma sono indicati nell'**allegato n. 4** del presente atto.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – G.U. n. 282 del 17/12/2010

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);

- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;**

- **D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);**
- **D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)**
- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";**

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;

- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;

- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA
- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);**

- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);**

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
  Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

  Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

ELENCO "B"

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art.83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;**
- **Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);**
- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.**

Recepimento regionale

- Determinazione Dirigenziale del Settore Sanità n. 216 del 03/06/2002 *"D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. 59/97). Linee applicative"*.

Intervento della Regione

In attuazione dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola i seguenti impegni:

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
  - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
  - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
  - disporre e cdonservare per il periodo i un anno, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lett. A del DPR 290/01); questi ultimi (di cui all'allegato 1 del DPR 290/01 devono contenere:
    1. le informazioni sul prodotto acquistato;
    2. le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acvquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

<u>Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.</u>

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un <u>impegno diretto solo per l'Atto B11</u> è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
   a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
   b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
   c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.
In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Applicazione)

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).**

- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);**
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)**

Attuazione regionale

- DGR n. 922 del 26/06/2006 *(BURP n. 89 del 14/07/2006).*

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.
A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
1.d. tenere opportuna registrazione di:
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
2.c. tenere opportuna registrazione[2] di:
i. ogni uso di prodotti fitosanitari[3];
ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

[2] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..
[3] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione[4] di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

[4] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;

1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;

2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;

3.a. ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Intervento della Regione

A norma dell'art. 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni previsti dagli articoli 7, 11, 12, 13 e 15 del regolamento succitato.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G,U, n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003 che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO "C"

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)
che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).**

Descrizione degli impegni

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 7 – Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011, n. 178).

Descrizione degli impegni
A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);**
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).**

Descrizione degli impegni

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi **(**superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera a)
Il territorio della Regione Puglia per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria, non presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo. Su tutto il territorio regionale è possibile pertanto far ricorso alla deroga prevista dal D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, la Regione Puglia ha individuato le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso. (**allegato 5**).

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Nell'allegato 5 del presente atto sono riportati gli agri e i fogli di mappa interessati ai fenomeni di smottamento e soliflusso con la relativa cartografia.

In caso di ricorso alle deroghe, l'azienda deve attuare uno dei seguenti impegni alternativi:

- Semina su sodo;
- Minima lavorazione
- Realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza di almeno cinque metri e una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

Con riferimento agli impegni di cui alla lettera b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
Con riferimento all'impegno di cui alla lettera c) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione approvati e riportati nell'Atto A1.

Deroghe
In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.
In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):
1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

   - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

   - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

   - assicurare la copertura vegetale dal 15 novembre al 15 febbraio

   - in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo quali la discissura, la ripuntatura, lasciare i residui colturali, ecc.).

La deroga di cui al punto 6 non si applica alle aziende ricadenti nelle Aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE salvo diverse prescrizioni della competente autorità di gestione dei siti SIC e ZPS riportate nell'**allegato 6.**

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Intervento della Regione.

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale è fatto divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nell'Atto A1. In particolare a norma del Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 200) art. 5 comma r è fatto divieto di " *eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione della ZPS*".

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: **Gestione delle stoppie**

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.
È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione
A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

La Regione Puglia disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio regionale attraverso la L.R. n. 15 del 12/05/1997 *"Norme in materia di bruciature delle stoppie"* e s.m.i.
La Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia, Autorità di Gestione dei siti SIC e ZPS, disciplina, con il Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 *(BURP n. 120 del 25/07/08) e* Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 20) la bruciatura delle stoppie **per le aree ZPS**. Tale regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni, prevede all'articolo 5, lettera W, il "**divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1° settembre**, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione delle ZPS".

Per le aree classificate SIC, ai sensi della D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005**, la bruciatura delle stoppie è regolamentata da quanto prescritto dalla competente autorità di gestione come riportato nell'allegato 6.**

Le aziende agricole che fanno ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie, nei modi e nei tempi previsti dal presente atto e dalla normativa regionale richiamata, si impegnano a effettuare uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica, in coerenza con gli obiettivi del Reg. (CE) 73/09:

- letamazione o altro tipo di fertilizzazione organica;
- semina su sodo o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale;

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Standard 2.2: **Avvicendamento delle colture**

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.
Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.
Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.
Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento della Regione
A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.
La Regione Puglia, in base alle condizioni del suolo, al clima e ai sistemi colturali esistenti stabilisce la durata massima della monosuccessione di cereali autunno-vernini pari a cinque anni.
Limitatamente alle zone montane, la monosuccessione può essere interrotta con erbai costituiti da cereali minori (orzo e avena).

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, le aziende si impegnano a ripristinare il livello di sostanza organica nel suolo qualora sia stato dimostrato, attraverso analisi del suolo, una sua diminuzione, attraverso interventi di sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di

monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga" o in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. 20125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.
E' quindi prevista l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Intervento della Regione
A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.
Le lavorazioni del terreno devono essere eseguite in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.
Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento della Regione
A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti gli impegni indicati ai precedenti punti a), b) e c).

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nell'Atto A1. In particolare a norma del Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 20) art. 5 comma s è fatto divieto di "*convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS*".

Deroghe
In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Intervento della Regione
A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.
Attuazione, almeno una volta l'anno, di operazioni colturali consistenti in sfalcio o trinciatura della vegetazione.

Per le zone SIC e ZPS è fatto divieto di ricorrere allo sfalcio o alle lavorazioni superficiali equivalenti per il periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto, mentre nelle altre zone vige il divieto di sfalcio per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto.

E' comunque fatto obbligo di realizzare fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: **Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative**

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni:

per gli oliveti:

a) Potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.
b) Attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo gli usi e le consuetudini locali, consistenti nella eliminazione dei polloni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale degli olivi, da eseguirsi almeno una volta ogni due anni;
c) Eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, dei residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione delle piante, da eseguirsi ogni anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno;

per i vigneti:

d) Potatura invernale dei vigneti da effettuarsi almeno una volta l'anno entro il 30 aprile;
e) Eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante pluriennale, tale da danneggiare le piante, da eseguirsi almeno una volta l'anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno.

Sono fatte salve le pratiche colturali ammesse per le aziende che operano in regime di agricoltura biologica.
E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nell'Atto A1.

Deroghe
Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche diposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: **Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Intervento della Regione
A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale sono definiti i seguenti impegni:

a) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE;

b) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000). In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle Norme Tecniche di attuazione, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: Art.. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario (*)

- Regolamento 18 luglio 2008, n. 15_ (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
- Legge regionale 14 maggio 2001, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);
- Regolamento regionale 30 giugno 2009 n. 10 "Tagli boschivi"
- Regio Decreto Legge n 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926

- "Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari (Deliberazione della Giunta Camerale n. 891 del 21/07/69), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
- DGR n. 1554 del 5/07/10 "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 – Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009"
- DGR del 26 ottobre 2010, n. 2250 "Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000".

- (*) 3.14.1 Definizioni

Il Piano Urbanistico Territoriale riconosce come elementi *"diffusi nel paesaggio agrario"* con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

a- piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;

b- alberature stradali e poderali, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;

c- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nell'Atto A1.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione nazionale e regionale.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: **Divieto di estirpazione degli olivi**

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 13 comma 1 del DM n. 30125 del 22/12/2010 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale è stabilito il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della seguente normativa:

- Divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 e della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".
- Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Deroghe
La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale n. 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Intervento della Regione
A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 la Regione Puglia indica un carico massimo di 4 UBA/Ha/anno e un carico minimo di 0,2 UBA/Ha/anno solo sulle superfici effettivamente pascolate di pascolo permanente ai sensi del Reg. 796/ 04.

Deroghe
Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Protezione e gestione delle risorse idriche: proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche.

Standard 5.1: **Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione**

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettere f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione
A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale è previsto il rispetto della Legge Regionale n. 230 del 20/10/2009 e s.m.i. "Piano di tutela delle acque".

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n.30125 e s.m.i.), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, della larghezza di 5 metri.

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

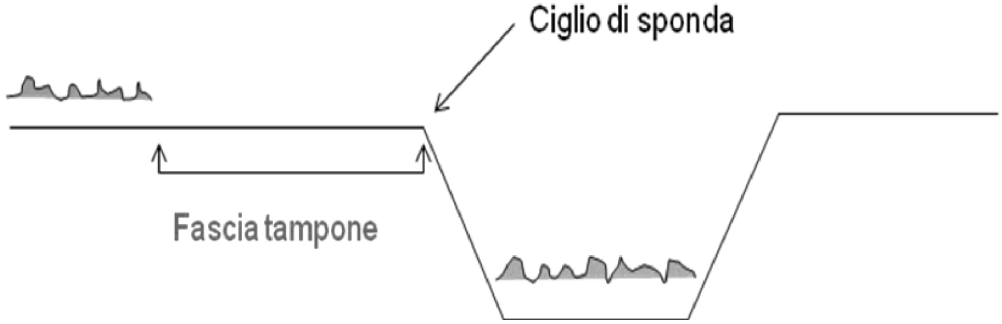

Ai fini del presente standard, si intende per:
"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
"Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di questo standard gli elementi di seguito indicati e descritti:

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.*

Sono stabiliti pertanto i seguenti **impegni** inerenti la fascia tampone:

a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011, sul territorio regionale lo standard prevede il rispetto dell'impegno di cui al paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni".

Con DGR n. 2844 del 20/12/2010 la Regione Puglia ha approvato il documento "Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia – Primo aggiornamento" che riguarda la tipizzazione, identificazione e classificazione dei corpi idrici regionali ad integrazione ed attuazione di quanto già approvato dal Piano di Tutela delle Acque con DGR n. 230 del 20/10/2009.

Al paragrafo 9.1 del documento sopra citato sono riportati i criteri di classificazione dei corpi idrici superficiali regionali, categoria "fiumi", i quali risultano classificati:

- 8 corpi idrici "a rischio";
- 23 corpi idrici "probabilmente a rischio":
- 13 corpi idrici non a rischio".

Tra i criteri adottati nella DGR n. 2844 del 20/12/2010 e quelli riportati nel D.M. n.27417 del 22/12/2012 viene stabilita la seguente corrispondenza:

Classificazione D.M. n. 27417 del 22/12/2012	Classificazione DGR n. 2844 del 20/12/2010
Ottimo	Non a rischio
Buono	Probabilmente a rischio
Sufficiente	Probabilmente a rischio
Scarso	A rischio

Pessimo	A rischio

Sulla base di questa corrispondenza si stabilisce inoltre che:

1. la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri per i corpi idrici classificati "probabilmente a rischio";
2. l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di corpi idrici classificati "non a rischio";
3. l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
   - classificazione del corpo idrico superficiale "non a rischio" e "probabilmente a rischio";
   - frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica;
4. nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti A e B, l'impegno si considera rispettato.

Per quanto sopra esposto, si riporta di seguito la tabella riepilogativa degli impegni per ogni corpo idrico presente sul territorio regionale.

Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

Standard 5.2 - Tabella riepilogativa degli impegni (DGR n. 2844 del 20/12/2010)

Nome corpo idrico	Codice	Descrizione	Classificazione	Larghezza in metri della fascia tampone dove è vietato effettuare lavorazioni	Limite in metri dove si applica il divieto di fertilizzazione inorganica
Asso	ITF-R16-182-17EF7T	Asso - intero corso	probabilmente a rischio	3	3
Bradano	ITF-I0121-16IN7T	Bradano - Affluenti	non a rischio	0	3
Bradano	ITF-I0121-16SS3T	Bradano - Affluenti	non a rischio	0	3
Bradano	ITF-I0121-16SS4T	Bradano - corso principale	non a rischio	0	3
Candelaro	ITF-R16-084-12IN7F	Candelaro, HER 12	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-16IN7F	Candelaro, HER 16	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.1	Candelaro - Da inizio percorso HER 16 a confluenza Triolo	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.2	Candelaro - Da confluenza Triolo a confluenza Salsola	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.3	Candelaro - Da confluenza Salsola a confluenza Celone	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.4	Candelaro - Da confluenza Celone ad inizio tratto foce	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.5	Candelaro - Tratto foce	probabilmente a rischio	3	3
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.6	Candelaro - Canale della Contessa	probabilmente a rischio	3	5
Carapelle	ITF-R16-086-16IN7T.1	Carapelle - da HER18 a confluenza Carapellotto	probabilmente a rischio	3	3
Carapelle	ITF-R16-086-16IN7T.2	Carapelle - da confluenza Carapellotto ad inizio tratto foce	probabilmente a rischio	3	3
Carapelle	ITF-R16-086-16IN7T.3	Carapelle - Tratto foce	probabilmente a rischio	3	3
Carapelle	ITF-R16-086-18IN7F	Carapelle - HER 18	probabilmente a rischio	3	3
Celone	ITF-R16-084-011-16EF7F	Celone - corso HER 16	probabilmente a rischio	3	3
Celone	ITF-R16-084-011-18EF7T	Celone - corso HER 18	probabilmente a rischio	3	3
Cervaro	ITF-R16-085-16IN7T.1	Cervaro - da inizio HER16 a confluenza Antico Cervaro	non a rischio	0	3
Cervaro	ITF-R16-085-16IN7T.2	Cervaro - da confluenza Antico Cervaro ad inizio tratto foce	non a rischio	0	3
Cervaro	ITF-R16-085-16IN7T.3	Cervaro - Tratto foce	non a rischio	0	3
Cervaro	ITF-R16-085-18IN7F	Cervaro - HER18	non a rischio	0	3
Fortore	ITF-1015-12SS3T	Fortore - Da invaso a fine tratto contermine	probabilmente a rischio	3	3

Fortore	ITF-1015-12SS4T	Fortore - Da fine tratto contermine a foce	probabilmente a rischio	3	3
Galaso	ITF-R16-197-16EF7T	Galaso - intero corso	non a rischio	3	3
Grande	ITF-R16-150-17EF7T	Grande - intero corso	probabilmente a rischio	3	3
Lato	ITF-R16-196-16EF7T	Lato - intero corso	non a rischio	0	3
Lenne	ITF-R16-195-16EF7T	Lenne - intero corso	non a rischio	0	3
Locone	ITF-I020-R16-088-01-16IN7T	Locone - intero corso	probabilmente a rischio	3	3
Ofanto	ITF-I020-R16-088-16IN7T.1	Ofanto - da inizio percorso regionale a confluenza Marana di Fontanafigura	probabilmente a rischio	3	3
Ofanto	ITF-I020-R16-088-16IN7T.2	Ofanto - da confluenza Marana di Fontanafigura ad inizio tratto foce	probabilmente a rischio	3	3
Ofanto	ITF-I020-R16-088-16IN7T.3	Ofanto - Tratto foce	probabilmente a rischio	3	3
Ofanto	ITF-I020-R16-088-18IN7F	Ofanto - HER18	probabilmente a rischio	3	3
Reale	ITF-R16-144-17EF7T	Reale - intero corso	probabilmente a rischio	3	3
Saccione	ITF-I022-12SS3T.1	Saccione - Da inizio corso regionale ad inizio tratto foce	a rischio	5	5
Saccione	ITF-I022-12SS3T.2	Saccione - Tratto Foce	a rischio	5	5
Salsola	ITF-R16-084-02-16IN7T.1	Salsola - Da sorgente a confluenza T. Vulgano	probabilmente a rischio	3	3
Salsola	ITF-R16-084-02-16IN7T.2	Salsola - Torrente Vulgano	probabilmente a rischio	3	3
Salsola	ITF-R16-084-02-16IN7T.3	Salsola - da confluenza T. Vulgano a confluenza Candelaro	probabilmente a rischio	3	3
Tara	ITF-R16-193-17SR6T	Tara - intero corso	probabilmente a rischio	3	3
Triolo	ITF-R16-084-03-16IN7T	Triolo - intero corso	probabilmente a rischio	3	3

ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA INTEGRATIVA

PER L'APPLICAZIONE DELL'ATTO A3

"DIRETTIVA 86/278/CEE, E DEL D.L.vo 99/92

CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,

NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA"

Integrazioni all'art. 3 del D.L.vo 99/92

Le condizioni previste dall'art. 3 del D.L.vo 99/92 sono integrate dalle seguenti ulteriori condizioni:

- La quantità di fango utilizzabile varia a seconda della profondità e del contenuto in scheletro.
- Per i suoli con profondità maggiore di 50 centimetri e con percentuale in scheletro inferiore al 10% si applicano le condizioni previste dal D.L. 92/99 art. 3, comma 4.
- Per i suoli con spessore inferiore a 50 centimetri, con contenuto in scheletro maggiore al 10 %, la quantità di fanghi va ridotta proporzionalmente secondo le modalità di calcolo come di seguito indicate:

$$X = \frac{\left\{ 10.000 * P * 1,2 \left(\frac{100 - (A + B)}{100} \right) \right\} * C}{5.400}$$

Dove:

X = Tonnellate di fango da utilizzare;

A = Percentuale di terrafine determinata sul campione in laboratorio;

B = Percentuale di scheletro calcolato in campo;

P = Profondità del suolo campionato in metri;

C = Tonnellate di fango per ettaro consentiti (D.L. 99/92 15 condizioni normali, 30 pH > 7,5 e 7,5 CSC<15 e pH <6);

5.400 = Tonnellate di terrafine esistenti in un suolo con caratteristiche medie (profondità 0,5 m e scheletro 10%);

- Il contenuto in scheletro è derivato dalla somma dello scheletro determinato nel campione prelevato più quello grossolano (ciottoli, ghiaia, roccia) non campionato, calcolato direttamente in campo ("*Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità"* dell'Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze).

Integrazioni all'art. 9 del D.L.vo 99/92

La notifica, di cui punto 3 art. 9 del (D.L. 99/92) deve contenere, oltre a quanto già indicato le seguenti ulteriori integrazioni:

1. autorizzazione del proprietario dell'appezzamento di terreno su cui si intende spandere i fanghi.
2. relazione tecnica, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, riportante le notizie e i dati sotto specificati relativi agli appezzamenti oggetto di spandimento (Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze):

a. descrizione della tipologia dei suoli presenti nell'appezzamento, con i dati delle relative analisi chimico-fisiche;
b. rappresentazione su mappa e su supporto elettronico, delle informazioni cartografiche poligonali georeferenziate dei vari tipi di suolo;
c. stima della capacità di accettazione delle piogge;
d. stima della conducibilità idraulica satura;
e. descrizione geomorfologia;
f. profondità della falda temporanea (se presente);
g. profondità della prima falda permanente;
h. corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento.

Integrazioni all'art. 11 del D.L.vo 99/92

Oltre quanto previsto dai punti 1 e 2 dell'art. 11 del D.L.vo 99/92, il fornitore è tenuto ad effettuare le analisi chimiche dei fanghi, temporaneamente accumulati in azienda, prima del loro spandimento sull'intero appezzamento.

Ai fini di una eventuale verifica i campioni dei fanghi sottoposti ad analisi devono essere conservati presso l'azienda. Il campionamento deve essere eseguito sul cumulo di cui sopra dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Integrazioni all'art. 9.*

Il fornitore dei fanghi deve certificare che questi non contengano sostanze pericolose e velenose che possono essere assorbite dalle coltivazioni ed entrare nella catena alimentare, che non arrechino danni ai suoli, alle acque superficiali e sotterranee, nonché alla fauna e flora. Inoltre deve dichiarare di assumersi eventuali oneri per il ripristino delle condizioni del suolo e per altri danni provocati dalla fornitura di fanghi non conformi a quanto certificato.

Integrazioni agli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92

I laboratori di analisi oltre ai requisiti indicati negli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92 devono essere anche accreditati SINAL per le determinazioni analitiche richieste; sono esclusi da detto accreditamento i laboratori pubblici.

Integrazioni all'art. 15 del D.L.vo 99/92

Se l'azienda agricola non è "l'utilizzatore" dei fanghi, come previsto D.L.vo 99/92, è tenuta ad acquisire e conservare la documentazione prevista dall'art. 15 del D.L.vo 99/92 e del presente allegato.

Integrazioni all'allegato II A - ANALISI DEI TERRENI del D.L.vo 99/92

1. Le analisi del terreno devono riguardare le seguenti determinazioni: Granulometria, pH, C.S.C., e i seguenti metalli pesanti: cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco.
2. Devono essere utilizzati esclusivamente le metodiche di campionamento e di analisi dei suoli previste dal D.M n° 185 del 13/09/1999 (Gazzetta Ufficiale n° 248 del 21/10/1999).
3. La profondità di campionamento deve riguardare gli orizzonti Ap (strati arabili) fino a 50 centimetri.

Di seguito sono indicati i **metodi specifici per la singole determinazioni**.

1. Campionamento (metodo 1.1) deve essere eseguito dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Integrazioni all'art. 9.*

2. Granulometria

   - Preparazione del campione e determinazione dello scheletro (metodo 2.1);
   - Determinazione della granulometria per setacciatura ad umido e con l'impiego dell'idrometro(metodo 2.2);

3. pH.in acqua (metodo 3.1);

4. C.S.C. (metodo 8.2);

5. Metalli pesanti totali (metodi 6.1 e 6.2);

6. Potere ossidante del suolo per il cromo (metodo 7.6).

ALLEGATO 4

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art.6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della L.R. 17 giugno 2007, *"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso" singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, (…), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi".*

Con Deliberazione di Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 1554 (BURP n. 120 del 14/07/2010) "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 – Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009" gli interventi previsti nella suddetta Misura 216 sono stati assimilati alle fattispecie degli interventi indicati nel presente allegato e ricadenti anche solo parzialmente in aree protette e/o in siti della Rete Natura 2000; pertanto gli interventi di ripristino di muretti a secco che beneficiano degli aiuti ai sensi della Misura 216 azione 1 del PSR Puglia 2007-2013 e che rispettano le norme tecniche riportate nell'allegato A della DGR 1554/2010, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza, in quanto ritenuti assolti con esito favorevole.

Pertanto, fermo restando quanto espresso dall'art. 6 del DPR 120/2003, le seguenti attività, non avendo incidenze significative sui siti Rete Natura 2000, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi nel rispetto di quanto previsto dallo standard 4.6 dell'allegato 2;
- normali pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti;

Per quanto attiene ai manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo interventi così come definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, se non comportano variazioni di volume.

Le prescrizioni sopra riportate sono applicate, esclusivamente, ai fini della "domanda unica di pagamento", ai sensi del Reg (CE) n. 73/09 e s.m.i.

ALLEGATO 5

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

Le carte di seguito riportate individuano le aree del territorio regionale pugliese suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso.

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Sono state utilizzate:

- la carta geologica con scala 1:100.000 del Servizio Geologico Nazionale per la individuazione delle aree con substrati argillosi, limosi e sabbiosi incoerenti
- la carta delle pendenze realizzata sulle curve di livello IGM per la individuazione delle aree con pendenze superiori al 10%.

Dalla sovrapposizione delle due carte sono state individuate le aree in cui si verificano contestualmente le condizioni di pendenza superiore al 10% e presenza di uno substrato geologico incoerente. Sulle aree così individuate sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici di verifica.

Le aree individuate quali soggette a fenomeni di soliflusso sono state confrontate con le isoipse della piovosità (Progetto regionale ACLA 2), Dal confronto si è evidenziato che in queste aree, oltre alle condizioni geomorfologie, si verificano precipitazioni superiori alla media regionale.

Le aree individuate sono state cartografate a livello di foglio di mappa, mediando le situazioni di confine e di omogeneità. Questo si rende necessario per consentire una facile e veloce localizzazione e individuazione dell’azienda conduttrice.

Sono stati, pertanto, individuati gli agri e i relativi fogli di mappa delle aree interessate, riportati nella seguente tabella.

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071001	ACCADIA	32	4381,22	35,67
16071001	ACCADIA	33	3414,27	48,30
16071001	ACCADIA	21	4733,84	92,69
16071001	ACCADIA	31	2036,89	20,69
16071001	ACCADIA	27	5903,49	118,39
16071001	ACCADIA	15	4746,05	126,21
16071001	ACCADIA	9	9615,92	308,69
16071001	ACCADIA	14	4121,86	82,58
16071001	ACCADIA	10	5236,20	117,31
16071001	ACCADIA	5	5021,79	130,23
16071001	ACCADIA	6	5709,36	135,17
16071001	ACCADIA	3	4312,24	86,92
16071001	ACCADIA	4	5965,33	176,98
16071001	ACCADIA	1	4721,67	99,78
16071001	ACCADIA	2	5380,67	116,33
16071001	ACCADIA	28	5650,87	105,69
16071001	ACCADIA	29	2114,30	25,67
16071001	ACCADIA	30	2527,38	28,24
16071001	ACCADIA	25	2609,57	29,05
16071001	ACCADIA	22	5934,12	114,45
16071001	ACCADIA	24	2773,92	39,40
16071001	ACCADIA	26	2671,24	40,62
16071001	ACCADIA	20	1841,37	15,37
16071001	ACCADIA	23	2579,97	29,86
16071001	ACCADIA	17	4170,55	99,18
16071001	ACCADIA	16	4865,54	113,62
16071001	ACCADIA	19	5967,58	121,04
16071001	ACCADIA	18	4088,61	83,79
16071001	ACCADIA	13	5235,64	153,82
16071001	ACCADIA	8	5529,54	135,26
16071001	ACCADIA	11	6231,95	62,79
16071001	ACCADIA	12	4985,85	71,64
16071001	ACCADIA	7	5479,50	122,63
16071002	ALBERONA	32	8224,49	366,04
16071002	ALBERONA	33	5120,76	128,57
16071002	ALBERONA	34	4862,94	121,56
16071002	ALBERONA	38	3395,81	57,18
16071002	ALBERONA	37	4099,50	77,86
16071002	ALBERONA	31	5265,70	128,97
16071002	ALBERONA	27	9084,47	447,88
16071002	ALBERONA	26	4595,66	93,34
16071002	ALBERONA	22	6233,25	142,01
16071002	ALBERONA	9	7113,88	169,86
16071002	ALBERONA	13	4707,76	76,41
16071002	ALBERONA	7	4923,11	110,30
16071002	ALBERONA	8	5101,91	127,44
16071002	ALBERONA	6	9133,38	211,01
16071002	ALBERONA	3	8367,54	228,84
16071002	ALBERONA	2	5402,76	112,02
16071002	ALBERONA	4	7934,45	204,11
16071002	ALBERONA	1	10188,47	464,61
16071002	ALBERONA	36	5151,54	113,13
16071002	ALBERONA	35	5852,60	146,15
16071002	ALBERONA	28	3769,74	75,87
16071002	ALBERONA	30	5487,83	115,93

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071002	ALBERONA	29	4552,42	103,15
16071002	ALBERONA	24	3842,04	65,98
16071002	ALBERONA	23	5336,43	123,61
16071002	ALBERONA	18	4083,68	75,63
16071002	ALBERONA	25	4596,01	102,15
16071002	ALBERONA	14	3804,65	84,61
16071002	ALBERONA	15	4751,78	125,68
16071002	ALBERONA	17	4733,08	96,75
16071002	ALBERONA	39	1351,92	7,91
16071002	ALBERONA	20	2066,65	14,54
16071002	ALBERONA	19	2082,15	25,07
16071002	ALBERONA	16	5010,46	116,92
16071002	ALBERONA	12	4544,48	60,60
16071002	ALBERONA	11	1761,03	15,99
16071002	ALBERONA	5	4981,54	108,10
16071002	ALBERONA	21	5717,73	106,53
16071003	ANZANO DI PUGLIA	17	4850,52	99,58
16071003	ANZANO DI PUGLIA	16	4582,44	101,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	9	5007,54	87,72
16071003	ANZANO DI PUGLIA	12	3283,15	53,30
16071003	ANZANO DI PUGLIA	6	3460,31	43,55
16071003	ANZANO DI PUGLIA	7	4436,41	81,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	2	5091,03	132,52
16071003	ANZANO DI PUGLIA	4	5417,39	126,05
16071003	ANZANO DI PUGLIA	1	3997,30	62,07
16071003	ANZANO DI PUGLIA	10	4918,24	93,56
16071003	ANZANO DI PUGLIA	15	4058,26	65,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	14	1353,03	11,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	8	3250,45	50,20
16071003	ANZANO DI PUGLIA	13	3486,79	31,68
16071003	ANZANO DI PUGLIA	11	1889,75	19,88
16071003	ANZANO DI PUGLIA	5	2989,58	35,77
16071003	ANZANO DI PUGLIA	3	2712,03	31,35
16071005	ASCOLI SATRIANO	21	8142,97	387,32
16071006	BICCARI	49	9706,89	421,82
16071006	BICCARI	54	5433,34	117,83
16071006	BICCARI	53	4197,45	81,43
16071006	BICCARI	55	5303,24	131,80
16071006	BICCARI	50	7394,17	139,41
16071006	BICCARI	56	4950,72	99,70
16071006	BICCARI	40	7443,44	257,41
16071006	BICCARI	28	4837,73	108,76
16071006	BICCARI	48	3928,04	64,15
16071006	BICCARI	39	4044,78	79,79
16071006	BICCARI	38	8452,21	383,75
16071006	BICCARI	27	4547,04	92,77
16071006	BICCARI	26	5595,46	135,45
16071006	BICCARI	25	4773,58	105,51
16071006	BICCARI	19	11308,38	550,34
16071006	BICCARI	15	8052,77	222,72
16071006	BICCARI	18	6826,83	195,64
16071006	BICCARI	9	7602,60	306,07
16071006	BICCARI	14	10108,65	497,00
16071006	BICCARI	1	7666,86	392,51
16071006	BICCARI	8	9228,73	392,08

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071006	BICCARI	2	9447,82	357,94
16071006	BICCARI	3	7806,07	268,72
16071006	BICCARI	6	6714,42	139,67
16071006	BICCARI	51	4903,45	114,05
16071006	BICCARI	43	5187,93	122,97
16071006	BICCARI	46	5623,55	109,59
16071006	BICCARI	42	3951,46	67,21
16071006	BICCARI	52	5598,22	113,60
16071006	BICCARI	47	3564,34	54,73
16071006	BICCARI	44	4544,15	68,59
16071006	BICCARI	45	4492,19	107,99
16071006	BICCARI	30	5045,87	133,66
16071006	BICCARI	34	4411,19	71,97
16071006	BICCARI	35	4023,65	67,86
16071006	BICCARI	29	4724,05	114,45
16071006	BICCARI	33	1480,65	10,34
16071006	BICCARI	37	4106,95	89,71
16071006	BICCARI	36	3302,69	74,44
16071006	BICCARI	41	3440,77	58,90
16071006	BICCARI	23	5627,83	124,61
16071006	BICCARI	32	3838,67	65,53
16071006	BICCARI	22	6126,76	165,63
16071006	BICCARI	24	3327,32	73,28
16071006	BICCARI	20	4475,02	58,13
16071006	BICCARI	21	4760,28	93,30
16071006	BICCARI	17	9771,65	425,66
16071006	BICCARI	16	9728,30	333,24
16071006	BICCARI	12	9016,04	414,47
16071006	BICCARI	11	9006,65	339,53
16071006	BICCARI	10	8125,63	300,40
16071006	BICCARI	13	8260,61	339,24
16071006	BICCARI	4	6836,41	233,81
16071006	BICCARI	31	3976,01	78,34
16071007	BOVINO	55	4506,77	85,37
16071007	BOVINO	51	8701,17	356,16
16071007	BOVINO	54	5646,55	145,78
16071007	BOVINO	52	8832,67	263,97
16071007	BOVINO	47	4093,75	88,01
16071007	BOVINO	39	8377,70	273,89
16071007	BOVINO	31	6735,87	200,49
16071007	BOVINO	40	5170,08	112,57
16071007	BOVINO	22	4533,04	97,01
16071007	BOVINO	21	4561,78	80,84
16071007	BOVINO	23	5616,20	103,17
16071007	BOVINO	30	7156,44	221,55
16071007	BOVINO	6	4658,44	121,20
16071007	BOVINO	12	8524,90	352,30
16071007	BOVINO	1	10739,37	564,81
16071007	BOVINO	53	4167,20	65,66
16071007	BOVINO	49	4862,05	105,53
16071007	BOVINO	50	4043,62	76,15
16071007	BOVINO	48	6904,19	192,39
16071007	BOVINO	46	3820,00	87,79
16071007	BOVINO	44	4500,86	100,23
16071007	BOVINO	43	4246,64	92,15
16071007	BOVINO	45	5285,62	107,20

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071007	BOVINO	42	3995,38	50,90
16071007	BOVINO	41	4329,49	68,19
16071007	BOVINO	38	4717,56	115,31
16071007	BOVINO	35	3049,23	60,38
16071007	BOVINO	32	4246,68	96,71
16071007	BOVINO	34	2295,13	29,70
16071007	BOVINO	33	3339,93	51,87
16071007	BOVINO	36	4042,03	68,98
16071007	BOVINO	37	4008,66	63,94
16071007	BOVINO	24	5189,84	106,20
16071007	BOVINO	25	4924,53	146,80
16071007	BOVINO	27	3823,83	85,35
16071007	BOVINO	29	3962,95	52,07
16071007	BOVINO	28	4867,62	123,52
16071007	BOVINO	20	2456,08	29,70
16071007	BOVINO	15	7978,84	257,01
16071007	BOVINO	26	4074,85	95,19
16071007	BOVINO	19	3845,37	60,32
16071007	BOVINO	18	3018,39	41,76
16071007	BOVINO	16	4332,44	91,52
16071007	BOVINO	17	3999,56	75,04
16071007	BOVINO	5	5165,26	88,58
16071007	BOVINO	8	8748,23	260,92
16071007	BOVINO	7	8720,35	328,69
16071009	CANDELA	34	4027,47	85,89
16071009	CANDELA	33	4240,13	102,64
16071009	CANDELA	35	3855,50	101,09
16071009	CANDELA	29	7499,93	252,16
16071009	CANDELA	24	4971,61	88,64
16071009	CANDELA	21	4499,97	98,52
16071009	CANDELA	15	4014,64	46,00
16071009	CANDELA	12	4344,51	66,49
16071009	CANDELA	7	3981,12	87,35
16071009	CANDELA	31	5069,85	117,56
16071009	CANDELA	30	5072,86	136,71
16071009	CANDELA	26	4475,88	108,45
16071009	CANDELA	25	4390,20	106,72
16071009	CANDELA	27	4830,09	86,05
16071009	CANDELA	23	3930,39	84,78
16071009	CANDELA	46	2066,33	17,84
16071009	CANDELA	20	4665,12	100,65
16071009	CANDELA	13	3585,89	76,21
16071009	CANDELA	9	6143,68	144,06
16071009	CANDELA	8	3725,39	86,09
16071009	CANDELA	17	4539,72	66,16
16071009	CANDELA	14	5195,09	97,85
16071009	CANDELA	19	5840,81	116,65
16071009	CANDELA	16	3925,82	73,38
16071009	CANDELA	28	4105,53	83,16
16071009	CANDELA	22	3805,03	74,56
16071009	CANDELA	32	3778,31	72,91
16072013	CANOSA DI PUGLIA	87	8082,79	333,85
16071011	CARLANTINO	21	5211,43	152,63
16071011	CARLANTINO	26	4444,12	71,54
16071011	CARLANTINO	22	5200,31	109,16
16071011	CARLANTINO	23	5361,61	124,09

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071011	CARLANTINO	20	5528,36	139,97
16071011	CARLANTINO	25	4659,38	61,82
16071011	CARLANTINO	18	4143,88	72,16
16071011	CARLANTINO	16	5492,38	100,87
16071011	CARLANTINO	10	5198,83	107,87
16071011	CARLANTINO	15	5135,15	112,31
16071011	CARLANTINO	4	7544,30	322,86
16071011	CARLANTINO	8	5329,87	126,12
16071011	CARLANTINO	3	8888,82	302,59
16071011	CARLANTINO	2	6463,73	206,52
16071011	CARLANTINO	1	7605,94	252,43
16071011	CARLANTINO	7	5978,75	101,28
16071011	CARLANTINO	24	5723,59	131,08
16071011	CARLANTINO	27	1460,41	10,59
16071011	CARLANTINO	19	5254,36	106,59
16071011	CARLANTINO	11	5350,26	93,05
16071011	CARLANTINO	13	6059,28	117,59
16071011	CARLANTINO	12	5536,38	145,91
16071011	CARLANTINO	9	6362,72	98,15
16071011	CARLANTINO	17	4855,37	90,77
16071011	CARLANTINO	6	4649,15	99,82
16071011	CARLANTINO	14	5201,52	113,45
16071011	CARLANTINO	5	4855,96	75,89
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	29	4718,80	106,43
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	25	4941,44	101,73
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	21	4172,73	106,52
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	13	4040,60	85,72
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	14	10447,29	402,55
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	8	9705,04	319,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	12	5128,52	100,26
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	7	8558,32	278,70
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	4	10335,23	368,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	3	4359,47	102,77
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	30	4164,13	52,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	1	4509,01	111,11
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	26	5238,81	111,59
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	27	4260,10	64,44
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	24	4016,46	96,16
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	22	7078,12	217,20
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	16	9266,85	371,19
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	23	3797,80	54,90
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	20	6527,29	122,87
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	15	4103,59	67,57
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	18	5355,81	95,41
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	17	4617,24	95,24
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	19	4512,63	74,01
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	11	4445,84	56,81
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	10	8913,01	318,66
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	9	8185,47	314,09
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	6	5352,22	124,02
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	5	8103,20	268,82
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	2	5396,86	123,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	28	3822,64	57,48
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	31	4533,32	52,15
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	33	3626,08	64,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	30	3957,52	54,46

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	26	4478,23	85,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	23	4993,59	95,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	21	5625,81	117,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	16	4234,37	79,69
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	11	2742,52	31,51
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	5	4789,44	75,04
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	4429,75	101,89
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	2	11077,79	324,55
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	29	4004,33	62,85
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	24	4662,74	99,17
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	25	5638,35	90,68
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	20	4237,95	86,75
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	19	4783,43	107,76
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	14	3853,95	66,43
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	13	3696,29	59,42
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	6	4508,77	97,08
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	12	3965,60	85,35
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	7	4623,02	97,59
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	4	4815,71	130,00
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	8107,70	282,14
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	27	6158,53	85,06
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	32	4778,92	108,40
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	28	2905,94	42,70
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	22	9858,64	321,95
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	21	4699,67	80,05
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	17	5519,18	98,69
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	16	4914,31	95,91
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	19	4380,60	110,64
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	5	4345,90	84,77
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	12	4332,58	105,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	11	4303,24	60,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	4	5221,38	104,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	3	5401,84	129,20
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1	8420,31	400,51
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	2	8336,13	257,06
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	20	4435,15	98,37
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	18	4227,41	82,79
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	13	5085,11	100,25
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	23	2540,62	23,75
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	14	4041,50	72,49
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	15	2620,37	29,90
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	6	4171,00	74,96
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	7	5192,37	66,23
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	9	4651,57	102,43
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	10	4405,16	71,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	8	4803,92	104,28
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	41	5258,33	108,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	40	5098,60	73,13
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	30	3573,06	27,36
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	31	2955,63	44,37
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	28	4729,13	73,07
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	25	4416,79	81,14
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	18	5073,55	131,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	17	4413,21	111,66
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	15	3200,83	46,35
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	45	2744,16	32,63

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	43	4369,20	92,62
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	42	4470,34	98,34
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	44	4672,47	97,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	36	4493,47	90,50
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	38	4110,22	93,70
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	39	3422,35	63,94
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	37	4588,40	88,39
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	29	4729,26	121,08
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	33	3870,20	87,73
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	34	4233,31	69,25
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	46	1784,92	13,97
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	35	4523,94	70,05
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	21	3556,23	85,93
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	27	4497,08	99,67
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	26	3912,77	56,99
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	20	4379,10	80,26
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	19	4547,99	81,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	32	6422,96	56,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	29	9837,25	390,08
16071018	CELENZA VALFORTORE	30	8323,68	322,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	25	9717,91	409,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	41	4150,30	101,52
16071018	CELENZA VALFORTORE	42	8111,77	203,19
16071018	CELENZA VALFORTORE	39	4307,19	67,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	19	8454,80	339,37
16071018	CELENZA VALFORTORE	18	3338,75	67,42
16071018	CELENZA VALFORTORE	6	9687,31	383,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	7	8304,38	356,40
16071018	CELENZA VALFORTORE	15	3834,50	82,44
16071018	CELENZA VALFORTORE	13	3703,58	59,43
16071018	CELENZA VALFORTORE	12	5044,26	115,92
16071018	CELENZA VALFORTORE	2	9942,73	182,58
16071018	CELENZA VALFORTORE	5	4329,15	106,41
16071018	CELENZA VALFORTORE	1	10962,93	336,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	31	5677,90	106,22
16071018	CELENZA VALFORTORE	32	4099,63	86,88
16071018	CELENZA VALFORTORE	33	10634,56	327,63
16071018	CELENZA VALFORTORE	40	3678,56	74,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	26	4567,75	109,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	34	8904,34	328,04
16071018	CELENZA VALFORTORE	38	8401,89	285,38
16071018	CELENZA VALFORTORE	27	4896,34	67,09
16071018	CELENZA VALFORTORE	28	4797,49	84,74
16071018	CELENZA VALFORTORE	22	3581,10	76,65
16071018	CELENZA VALFORTORE	17	4004,56	91,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	8	5566,09	102,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	9	5189,53	91,95
16071018	CELENZA VALFORTORE	24	5523,34	142,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	37	9586,96	355,16
16071018	CELENZA VALFORTORE	21	3365,58	50,00
16071018	CELENZA VALFORTORE	36	5069,85	147,57
16071018	CELENZA VALFORTORE	16	3361,65	56,98
16071018	CELENZA VALFORTORE	20	4181,58	85,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	35	3548,38	62,81
16071018	CELENZA VALFORTORE	11	4376,58	77,77
16071018	CELENZA VALFORTORE	14	3168,49	53,28

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071018	CELENZA VALFORTORE	4	3837,99	49,26
16071018	CELENZA VALFORTORE	3	3057,37	54,80
16071018	CELENZA VALFORTORE	10	4837,54	105,49
16071018	CELENZA VALFORTORE	23	3105,03	20,59
16071019	CELLE DI SAN VITO	17	9305,49	329,43
16071019	CELLE DI SAN VITO	16	4512,56	90,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	13	4369,60	118,41
16071019	CELLE DI SAN VITO	12	7719,25	208,74
16071019	CELLE DI SAN VITO	10	3254,60	55,47
16071019	CELLE DI SAN VITO	9	4931,43	92,38
16071019	CELLE DI SAN VITO	11	4044,71	82,84
16071019	CELLE DI SAN VITO	4	4380,70	89,53
16071019	CELLE DI SAN VITO	7	6657,47	96,68
16071019	CELLE DI SAN VITO	5	4869,63	105,04
16071019	CELLE DI SAN VITO	3	4597,00	85,60
16071019	CELLE DI SAN VITO	2	4825,47	91,12
16071019	CELLE DI SAN VITO	1	4177,15	71,95
16071019	CELLE DI SAN VITO	15	5034,38	112,22
16071019	CELLE DI SAN VITO	14	3925,59	74,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	8	4688,93	103,09
16071019	CELLE DI SAN VITO	6	1126,53	4,32
16071022	DELICETO	37	10459,50	392,20
16071022	DELICETO	40	11191,03	462,32
16071022	DELICETO	36	4976,30	93,57
16071022	DELICETO	30	7255,69	260,77
16071022	DELICETO	43	9156,90	417,43
16071022	DELICETO	35	4900,66	121,67
16071022	DELICETO	34	4153,88	52,07
16071022	DELICETO	29	4083,39	87,55
16071022	DELICETO	42	9088,68	314,24
16071022	DELICETO	19	4700,32	75,77
16071022	DELICETO	28	9110,72	389,60
16071022	DELICETO	14	4477,18	110,72
16071022	DELICETO	13	4882,08	100,86
16071022	DELICETO	4	11547,42	539,51
16071022	DELICETO	41	8652,31	374,97
16071022	DELICETO	38	3822,12	57,65
16071022	DELICETO	31	7768,39	218,67
16071022	DELICETO	39	4848,78	106,07
16071022	DELICETO	22	5015,78	100,94
16071022	DELICETO	33	4545,67	96,42
16071022	DELICETO	23	4998,51	87,41
16071022	DELICETO	26	5039,60	99,78
16071022	DELICETO	20	4060,67	97,50
16071022	DELICETO	24	4870,49	65,11
16071022	DELICETO	21	5866,89	78,27
16071022	DELICETO	44	2132,57	21,08
16071022	DELICETO	16	4034,78	90,08
16071022	DELICETO	27	4756,51	115,14
16071022	DELICETO	15	3686,93	62,72
16071022	DELICETO	17	4455,76	110,60
16071022	DELICETO	25	6814,87	182,59
16071022	DELICETO	18	5278,59	116,92
16071022	DELICETO	11	6144,09	161,94
16071022	DELICETO	12	9213,11	303,79
16071022	DELICETO	9	5061,26	78,80

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071022	DELICETO	10	3698,77	74,16
16071022	DELICETO	5	4967,12	98,62
16071022	DELICETO	8	4753,30	117,72
16071023	FAETO	24	4890,79	86,18
16071023	FAETO	27	9773,04	429,81
16071023	FAETO	23	4061,43	49,52
16071023	FAETO	21	5075,28	110,36
16071023	FAETO	16	3289,28	62,17
16071023	FAETO	15	3909,05	63,61
16071023	FAETO	20	3860,88	79,18
16071023	FAETO	14	4705,45	84,07
16071023	FAETO	11	4172,64	99,19
16071023	FAETO	13	3450,84	46,47
16071023	FAETO	10	5348,67	108,94
16071023	FAETO	8	5167,99	125,30
16071023	FAETO	7	5347,61	123,29
16071023	FAETO	6	3774,86	76,18
16071023	FAETO	5	4463,77	54,93
16071023	FAETO	4	4289,81	86,91
16071023	FAETO	3	4321,46	57,96
16071023	FAETO	1	5135,15	99,95
16071023	FAETO	2	4096,21	82,32
16071023	FAETO	26	4833,01	95,96
16071023	FAETO	25	4060,13	98,14
16071023	FAETO	22	4686,56	123,42
16071023	FAETO	17	3816,24	79,44
16071023	FAETO	18	4701,19	67,99
16071023	FAETO	19	4125,98	94,02
16071023	FAETO	12	4592,12	83,36
16071023	FAETO	9	2251,40	16,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	191	5526,85	150,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	190	3916,72	96,39
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	189	4436,36	107,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	192	3040,67	39,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	181	5565,07	158,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	180	4134,38	79,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	173	6061,94	197,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	171	4056,63	87,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	161	4933,28	85,30
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	138	11148,08	449,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	137	11839,56	426,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	109	6750,11	147,28
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	90	8042,35	278,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	108	10940,15	457,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	70	12265,81	646,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	46	12156,47	585,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	69	10161,80	352,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	45	8528,84	315,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	37	7672,72	347,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	38	9186,06	403,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	32	8729,49	326,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	23	8370,10	277,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	184	5348,84	97,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	183	3165,79	41,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	185	4619,13	93,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	186	4577,02	97,36

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	182	4286,05	76,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	175	6722,81	157,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	187	3862,19	58,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	176	4000,21	67,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	177	4959,02	129,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	188	3260,91	33,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	179	6934,65	185,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	178	5241,26	103,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	174	5750,42	204,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	172	5146,12	110,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	168	5424,19	96,35
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	165	3405,50	31,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	162	4807,35	132,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	164	5849,87	137,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	163	5450,66	163,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	167	5086,89	108,60
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	156	10877,06	216,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	160	2676,00	38,31
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	166	4609,40	82,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	170	10403,24	504,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	151	5907,14	196,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	148	5112,38	153,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	153	5303,91	152,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	149	4237,12	81,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	154	5155,57	120,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	155	4181,44	98,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	147	5067,73	134,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	150	4936,46	115,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	139	3665,07	84,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	157	8682,04	209,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	145	10099,37	367,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	130	7162,83	211,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	152	5270,33	117,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	141	4463,00	118,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	158	11193,78	468,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	140	5066,49	124,19
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	142	4375,20	80,97
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	143	4730,50	105,68
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	131	4732,82	64,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	135	4454,92	64,36
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	112	5963,17	157,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	114	4567,17	102,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	133	4532,75	89,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	111	15574,58	481,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	132	4624,28	93,05
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	122	5573,17	159,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	144	8432,23	281,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	128	3756,97	74,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	134	6337,41	136,94
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	113	4592,18	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	110	13413,58	569,20
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	127	5688,56	130,69
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	126	5099,69	105,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	123	5984,13	134,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	115	4961,79	119,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	125	4888,84	88,81

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	124	5325,93	124,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	117	5647,78	126,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	116	5690,42	167,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	92	11709,76	406,77
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	94	10059,80	420,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	118	5533,78	102,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	103	5322,34	121,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	98	4339,43	99,90
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	101	4241,65	82,47
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	120	4821,62	82,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	72	11218,02	496,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	93	9010,37	366,54
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	119	5787,18	136,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	97	4848,10	114,18
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	105	5582,47	149,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	91	11160,75	382,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	71	11075,24	488,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	100	4196,55	78,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	99	4323,93	109,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	102	3621,17	54,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	96	5224,83	122,63
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	104	4737,07	79,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	85	6051,01	162,61
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	74	12641,95	414,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	78	5374,44	146,09
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	82	4776,67	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	83	5224,65	116,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	73	11335,88	420,99
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	49	10583,86	336,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	80	6323,73	126,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	84	5666,19	134,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	76	4828,56	81,98
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	75	4577,28	116,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	77	7258,13	230,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	79	4408,12	93,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	81	5173,34	120,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	59	7259,63	209,32
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	55	10695,13	455,00
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	60	4297,73	85,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	53	11723,31	541,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	63	6674,84	197,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	52	11970,53	425,86
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	48	10420,90	534,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	47	7924,93	315,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	61	3132,50	44,02
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	54	10389,69	299,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	50	6345,79	233,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	57	3953,70	99,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	39	14472,20	525,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	56	12468,98	454,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	40	8146,92	323,23
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	51	7238,36	193,17
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	41	8317,48	227,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	42	10841,52	399,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	33	8218,59	343,85
16071028	LUCERA	151	5790,62	115,36

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071028	LUCERA	150	10201,18	305,65
16071028	LUCERA	110	8811,89	346,38
16071028	LUCERA	89	8744,79	421,46
16071028	LUCERA	14	16685,55	307,25
16071028	LUCERA	111	9408,34	506,75
16072026	MINERVINO MURGE	199	7996,92	300,88
16072026	MINERVINO MURGE	196	7672,49	243,58
16072026	MINERVINO MURGE	200	8103,24	240,89
16072026	MINERVINO MURGE	195	6470,62	196,07
16072026	MINERVINO MURGE	193	4524,81	98,23
16072026	MINERVINO MURGE	185	4501,53	84,19
16072026	MINERVINO MURGE	176	4438,30	102,16
16072026	MINERVINO MURGE	167	4713,07	104,53
16072026	MINERVINO MURGE	159	4889,31	111,26
16072026	MINERVINO MURGE	139	3389,57	47,03
16072026	MINERVINO MURGE	142	5407,94	118,35
16072026	MINERVINO MURGE	138	4811,65	108,33
16072026	MINERVINO MURGE	137	3667,19	76,48
16072026	MINERVINO MURGE	125	4348,69	114,83
16072026	MINERVINO MURGE	110	5720,91	76,91
16072026	MINERVINO MURGE	103	3437,29	49,62
16072026	MINERVINO MURGE	69	4837,99	106,36
16072026	MINERVINO MURGE	70	4611,00	69,49
16072026	MINERVINO MURGE	102	2824,93	31,16
16072026	MINERVINO MURGE	57	6996,21	206,72
16072026	MINERVINO MURGE	197	8605,30	354,48
16072026	MINERVINO MURGE	194	5090,42	103,13
16072026	MINERVINO MURGE	189	10034,74	369,35
16072026	MINERVINO MURGE	187	4932,60	133,07
16072026	MINERVINO MURGE	186	3880,70	89,61
16072026	MINERVINO MURGE	188	4587,95	81,95
16072026	MINERVINO MURGE	183	4455,50	99,70
16072026	MINERVINO MURGE	184	5185,41	103,31
16072026	MINERVINO MURGE	178	3870,40	74,78
16072026	MINERVINO MURGE	182	4051,59	69,37
16072026	MINERVINO MURGE	179	6896,88	127,97
16072026	MINERVINO MURGE	177	4920,32	51,00
16072026	MINERVINO MURGE	169	3808,56	74,32
16072026	MINERVINO MURGE	168	4703,31	80,95
16072026	MINERVINO MURGE	161	4144,53	71,89
16072026	MINERVINO MURGE	162	3752,18	61,36
16072026	MINERVINO MURGE	160	3870,98	84,59
16072026	MINERVINO MURGE	145	4873,24	100,35
16072026	MINERVINO MURGE	143	5190,04	91,87
16072026	MINERVINO MURGE	140	4476,39	100,53
16072026	MINERVINO MURGE	141	5326,28	92,73
16072026	MINERVINO MURGE	146	4215,96	96,37
16072026	MINERVINO MURGE	144	4696,04	80,06
16072026	MINERVINO MURGE	128	4916,58	83,12
16072026	MINERVINO MURGE	131	3175,81	32,36
16072026	MINERVINO MURGE	130	4308,32	94,95
16072026	MINERVINO MURGE	126	3497,04	45,24
16072026	MINERVINO MURGE	112	4262,43	69,57
16072026	MINERVINO MURGE	114	3576,73	48,21
16072026	MINERVINO MURGE	127	5513,14	109,07

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072026	MINERVINO MURGE	111	4965,56	102,91
16072026	MINERVINO MURGE	129	3489,37	61,56
16072026	MINERVINO MURGE	113	4045,69	82,91
16072026	MINERVINO MURGE	106	5260,12	104,41
16072026	MINERVINO MURGE	107	4343,80	67,67
16072026	MINERVINO MURGE	105	5488,73	118,42
16072026	MINERVINO MURGE	76	4790,80	122,94
16072026	MINERVINO MURGE	104	5454,35	98,62
16072026	MINERVINO MURGE	101	3912,27	61,39
16072026	MINERVINO MURGE	71	4563,29	85,01
16072026	MINERVINO MURGE	72	3971,04	85,60
16072026	MINERVINO MURGE	74	5051,58	129,03
16072026	MINERVINO MURGE	73	5810,50	106,03
16072026	MINERVINO MURGE	44	6586,16	184,12
16072026	MINERVINO MURGE	58	8413,31	227,00
16072026	MINERVINO MURGE	43	7594,66	176,13
16072026	MINERVINO MURGE	45	6957,68	243,10
16072026	MINERVINO MURGE	59	5793,86	113,91
16072026	MINERVINO MURGE	42	3027,66	40,17
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	29	5475,69	121,94
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	30	5233,60	154,63
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	28	5370,96	108,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	25	6126,67	129,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	24	6366,19	131,79
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	23	4249,50	109,48
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	17	5311,31	135,41
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	21	8094,38	216,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	16	5166,59	101,60
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	10	4136,59	107,43
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	7	5492,41	130,03
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	9	5198,92	119,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	4	5204,80	147,01
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	6	5717,51	94,15
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	3	4171,52	75,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	1	4772,71	106,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	2	4992,19	88,19
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	27	5591,19	132,64
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	26	5594,45	106,07
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	19	6039,56	140,83
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	20	5953,22	140,71
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	18	5586,73	147,87
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	14	5190,55	117,42
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	15	4535,80	96,40
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	12	5208,66	137,09
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	11	5647,99	132,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	13	2544,45	29,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	8	5768,52	136,50
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	5	4781,77	125,49
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	22	5501,41	122,07
16071034	MOTTA MONTECORVINO	18	5178,93	98,22
16071034	MOTTA MONTECORVINO	19	3549,94	54,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	9	4743,70	79,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	7	4538,15	90,59
16071034	MOTTA MONTECORVINO	2	4724,88	112,64
16071034	MOTTA MONTECORVINO	4	4129,25	89,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	5	4367,57	104,34

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071034	MOTTA MONTECORVINO	1	8311,53	244,55
16071034	MOTTA MONTECORVINO	15	5136,46	107,15
16071034	MOTTA MONTECORVINO	11	4791,57	97,93
16071034	MOTTA MONTECORVINO	13	4613,15	98,50
16071034	MOTTA MONTECORVINO	14	4255,14	87,87
16071034	MOTTA MONTECORVINO	16	4812,62	120,98
16071034	MOTTA MONTECORVINO	10	4092,30	97,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	12	4075,63	66,71
16071034	MOTTA MONTECORVINO	8	4725,11	115,62
16071034	MOTTA MONTECORVINO	20	1483,39	12,88
16071034	MOTTA MONTECORVINO	3	5410,30	120,58
16071034	MOTTA MONTECORVINO	6	4518,37	84,81
16071034	MOTTA MONTECORVINO	17	5239,93	90,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	67	5086,14	105,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	65	5459,77	77,58
16071035	ORSARA DI PUGLIA	56	4055,84	86,85
16071035	ORSARA DI PUGLIA	66	4887,74	94,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	15	5639,67	85,06
16071035	ORSARA DI PUGLIA	58	4324,31	92,81
16071035	ORSARA DI PUGLIA	63	5084,02	144,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	64	4065,99	64,79
16071035	ORSARA DI PUGLIA	14	5550,30	134,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	4	12285,28	421,54
16071035	ORSARA DI PUGLIA	49	4826,45	107,38
16071035	ORSARA DI PUGLIA	48	4939,14	93,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	5	4604,40	106,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	6	5230,63	140,95
16071035	ORSARA DI PUGLIA	34	4861,19	128,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	42	5470,17	76,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	23	5694,34	151,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	16	5993,47	165,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	2	5324,12	111,64
16071035	ORSARA DI PUGLIA	17	4851,74	109,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	1	5050,79	118,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	18	4644,45	105,43
16071035	ORSARA DI PUGLIA	60	4191,81	78,69
16071035	ORSARA DI PUGLIA	62	4757,93	74,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	61	3477,33	56,70
16071035	ORSARA DI PUGLIA	57	4706,08	94,02
16071035	ORSARA DI PUGLIA	51	5854,30	135,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	52	5346,38	96,24
16071035	ORSARA DI PUGLIA	53	5040,83	123,44
16071035	ORSARA DI PUGLIA	55	5080,02	111,04
16071035	ORSARA DI PUGLIA	59	4379,61	82,72
16071035	ORSARA DI PUGLIA	13	5310,63	133,65
16071035	ORSARA DI PUGLIA	12	4842,10	119,75
16071035	ORSARA DI PUGLIA	54	4921,91	78,48
16071035	ORSARA DI PUGLIA	11	5197,65	139,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	44	5095,12	111,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	45	6099,07	155,36
16071035	ORSARA DI PUGLIA	50	2532,33	33,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	46	5569,56	159,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	10	5417,58	117,16
16071035	ORSARA DI PUGLIA	47	4432,41	110,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	36	5717,10	146,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	43	6221,93	136,75

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071035	ORSARA DI PUGLIA	9	5345,36	106,68
16071035	ORSARA DI PUGLIA	8	5077,32	134,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	7	4731,34	117,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	39	5285,92	126,55
16071035	ORSARA DI PUGLIA	41	5707,24	120,03
16071035	ORSARA DI PUGLIA	40	5470,95	131,26
16071035	ORSARA DI PUGLIA	37	5068,50	139,20
16071035	ORSARA DI PUGLIA	35	4397,67	96,56
16071035	ORSARA DI PUGLIA	33	5079,16	95,62
16071035	ORSARA DI PUGLIA	38	4752,93	112,08
16071035	ORSARA DI PUGLIA	30	5090,31	84,32
16071035	ORSARA DI PUGLIA	3	5164,32	119,15
16071035	ORSARA DI PUGLIA	32	4755,34	140,07
16071035	ORSARA DI PUGLIA	31	6306,24	139,46
16071035	ORSARA DI PUGLIA	20	4376,68	97,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	19	5285,88	99,26
16071037	PANNI	38	2649,27	46,78
16071037	PANNI	35	4649,61	119,37
16071037	PANNI	32	4094,98	63,47
16071037	PANNI	37	4119,46	105,05
16071037	PANNI	28	3559,49	74,26
16071037	PANNI	33	5092,21	112,87
16071037	PANNI	27	4278,75	86,00
16071037	PANNI	19	4628,59	91,34
16071037	PANNI	26	4526,58	111,06
16071037	PANNI	11	4851,48	124,90
16071037	PANNI	12	4487,23	74,52
16071037	PANNI	18	5161,56	108,41
16071037	PANNI	6	4866,27	72,02
16071037	PANNI	1	4589,55	78,67
16071037	PANNI	2	6681,24	140,05
16071037	PANNI	3	3951,95	48,02
16071037	PANNI	10	5893,78	126,06
16071037	PANNI	4	4285,66	86,08
16071037	PANNI	5	5253,64	107,19
16071037	PANNI	36	4350,20	82,24
16071037	PANNI	29	3293,24	40,66
16071037	PANNI	30	3753,26	87,55
16071037	PANNI	31	2713,27	30,43
16071037	PANNI	20	4977,36	128,32
16071037	PANNI	21	5364,92	122,07
16071037	PANNI	22	4775,65	110,97
16071037	PANNI	34	3767,95	74,77
16071037	PANNI	25	3798,21	72,38
16071037	PANNI	23	3609,56	69,35
16071037	PANNI	15	3791,99	73,99
16071037	PANNI	14	3364,90	33,37
16071037	PANNI	24	5536,09	99,06
16071037	PANNI	13	4551,93	82,11
16071037	PANNI	16	3509,16	75,96
16071037	PANNI	8	4265,32	85,61
16071037	PANNI	7	4025,18	56,21
16071037	PANNI	17	3607,39	68,01
16071037	PANNI	9	5767,67	104,69
16071039	PIETRAMONTECORVINO	29	10107,88	561,53
16071039	PIETRAMONTECORVINO	33	6958,55	191,94

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071039	PIETRAMONTECORVINO	30	4147,27	104,09
16071039	PIETRAMONTECORVINO	19	4369,96	84,61
16071039	PIETRAMONTECORVINO	31	4365,27	94,68
16071039	PIETRAMONTECORVINO	27	8430,44	317,62
16071039	PIETRAMONTECORVINO	39	8775,41	421,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	25	8505,07	239,74
16071039	PIETRAMONTECORVINO	7	5298,40	56,16
16071039	PIETRAMONTECORVINO	36	9114,24	320,39
16071039	PIETRAMONTECORVINO	13	4748,41	111,91
16071039	PIETRAMONTECORVINO	6	8138,56	292,46
16071039	PIETRAMONTECORVINO	26	13506,54	205,58
16071039	PIETRAMONTECORVINO	28	9135,08	407,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	35	9180,25	323,30
16071039	PIETRAMONTECORVINO	12	5133,28	95,47
16071039	PIETRAMONTECORVINO	10	4719,70	111,40
16071039	PIETRAMONTECORVINO	24	4102,13	76,81
16071039	PIETRAMONTECORVINO	11	4269,13	100,92
16071039	PIETRAMONTECORVINO	2	9973,13	444,33
16071039	PIETRAMONTECORVINO	37	4491,19	80,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	34	11302,47	352,59
16071039	PIETRAMONTECORVINO	3	7929,12	198,10
16071039	PIETRAMONTECORVINO	18	4661,38	116,55
16071039	PIETRAMONTECORVINO	20	3908,11	92,82
16071039	PIETRAMONTECORVINO	21	4871,18	122,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	22	4297,26	114,95
16071039	PIETRAMONTECORVINO	17	4094,26	91,80
16071039	PIETRAMONTECORVINO	32	4631,47	122,21
16071039	PIETRAMONTECORVINO	16	4041,02	78,12
16071039	PIETRAMONTECORVINO	8	8134,93	98,13
16071039	PIETRAMONTECORVINO	15	4576,94	101,05
16071039	PIETRAMONTECORVINO	40	1981,04	18,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	23	4357,76	104,37
16071039	PIETRAMONTECORVINO	14	4451,13	83,11
16071039	PIETRAMONTECORVINO	5	4202,28	92,56
16071039	PIETRAMONTECORVINO	9	4667,62	107,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	4	6830,54	245,78
16071039	PIETRAMONTECORVINO	38	5108,74	73,16
16072034	POGGIORSINI	11	10579,28	340,48
16072034	POGGIORSINI	13	8499,30	146,87
16072034	POGGIORSINI	7	9620,97	428,41
16072034	POGGIORSINI	3	9483,90	417,32
16072034	POGGIORSINI	18	9267,24	247,03
16072034	POGGIORSINI	16	4695,73	101,66
16072034	POGGIORSINI	14	3222,54	61,52
16072034	POGGIORSINI	17	6015,95	109,35
16072034	POGGIORSINI	8	9271,15	314,41
16072034	POGGIORSINI	12	5353,93	86,74
16072034	POGGIORSINI	15	5526,35	133,92
16072034	POGGIORSINI	10	10559,70	352,78
16072034	POGGIORSINI	9	3679,04	66,59
16072034	POGGIORSINI	19	2322,94	33,78
16072034	POGGIORSINI	4	8735,17	349,74
16072034	POGGIORSINI	5	6411,35	202,86
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	35	7948,48	308,25
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	36	8961,00	419,00
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	30	12353,54	423,76

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	28	5588,32	150,19
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	34	10187,64	337,56
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	32	11347,25	566,27
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	27	4638,58	98,89
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	31	9921,55	377,66
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	33	6982,00	249,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	29	11043,57	474,64
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	16	5661,40	121,31
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	23	4472,14	105,90
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	15	8370,50	287,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	9	4891,76	84,08
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	3	8381,72	271,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	8	6118,84	169,62
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	2	10441,30	378,60
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	1	9968,84	405,82
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	25	4509,01	88,44
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	18	4558,06	112,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	26	5111,83	148,65
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	21	4283,99	66,74
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	20	3089,34	47,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	24	2989,60	49,97
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	17	5997,72	107,35
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	19	1182,19	6,92
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	13	5044,84	112,21
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	12	4242,32	83,33
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	22	4818,86	101,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	14	8696,76	372,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	6	4551,98	126,42
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	5	5065,86	133,26
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	10	5330,00	109,01
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	11	4513,05	84,48
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	7	5531,27	117,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	4	4141,14	84,10
16071044	ROSETO VALFORTORE	36	4099,23	67,72
16071044	ROSETO VALFORTORE	32	4439,03	87,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	28	4250,17	89,63
16071044	ROSETO VALFORTORE	33	5505,24	115,41
16071044	ROSETO VALFORTORE	34	4216,42	85,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	27	4608,72	100,39
16071044	ROSETO VALFORTORE	30	10927,25	383,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	23	11469,83	475,89
16071044	ROSETO VALFORTORE	22	3875,86	75,91
16071044	ROSETO VALFORTORE	15	5144,87	150,12
16071044	ROSETO VALFORTORE	7	5205,06	123,36
16071044	ROSETO VALFORTORE	6	4395,72	118,85
16071044	ROSETO VALFORTORE	3	5100,21	104,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	14	4611,64	103,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	2	5715,33	164,45
16071044	ROSETO VALFORTORE	1	5221,74	129,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	5	5542,01	124,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	4	4693,73	119,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	35	4082,26	91,46
16071044	ROSETO VALFORTORE	31	8905,76	420,74
16071044	ROSETO VALFORTORE	29	4589,39	71,17
16071044	ROSETO VALFORTORE	24	6735,19	161,77
16071044	ROSETO VALFORTORE	25	4728,93	106,45

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071044	ROSETO VALFORTORE	17	5167,14	115,69
16071044	ROSETO VALFORTORE	26	4534,26	107,13
16071044	ROSETO VALFORTORE	16	5614,45	122,51
16071044	ROSETO VALFORTORE	18	4714,91	127,97
16071044	ROSETO VALFORTORE	20	4666,56	112,90
16071044	ROSETO VALFORTORE	19	4122,27	82,80
16071044	ROSETO VALFORTORE	9	5120,40	127,48
16071044	ROSETO VALFORTORE	21	4581,85	83,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	8	4889,54	130,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	11	4437,66	88,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	39	1457,75	8,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	12	5097,31	118,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	10	5423,66	122,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	38	830,94	4,38
16071044	ROSETO VALFORTORE	37	1124,84	5,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	13	5116,76	120,96
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	29	8981,65	388,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	23	4116,86	64,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	4	6696,27	197,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	10	5188,51	117,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	7	4609,75	63,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	3	3162,25	48,40
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	2	5674,25	109,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	9	3635,93	75,83
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	6	4672,87	83,55
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	8	4152,15	84,03
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	1	4497,61	77,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	26	3967,30	84,58
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	25	3242,16	63,56
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	28	5341,55	130,06
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	27	5564,21	146,36
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	24	3849,86	63,47
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	21	4473,00	103,08
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	18	5063,15	131,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	22	4355,03	93,41
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	19	4264,52	91,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	20	4917,75	110,16
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	12	2671,53	19,72
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	17	5011,66	108,33
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	16	3750,84	77,80
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	15	4743,08	85,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	11	4539,23	93,70
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	5	4052,49	75,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	78	9763,90	299,36
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	77	3647,76	54,29
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	71	9778,40	294,56
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	76	4725,25	115,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	69	4763,06	120,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	68	8268,04	318,02
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	54	4251,17	93,97
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	62	8834,20	254,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	53	8557,31	325,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	36	3970,48	74,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	35	3614,55	61,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	49	4063,21	68,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	18	5231,38	83,84

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	34	4158,32	81,14
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	21	6198,62	76,13
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	20	3081,24	43,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	19	3421,21	60,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	52	9883,66	461,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	23	4833,58	122,05
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	8	11105,79	531,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	13	8370,45	447,94
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	1	8683,00	201,59
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	14	10511,35	295,71
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	10	8567,74	233,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	11	9051,59	346,87
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	2	4699,44	119,77
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	5	5790,72	114,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	74	4626,23	90,61
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	72	4615,68	107,90
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	73	2591,67	26,70
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	75	4707,78	113,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	66	4149,96	108,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	64	4549,00	110,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	63	5017,56	134,50
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	67	8326,35	238,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	65	3865,98	73,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	57	5619,66	130,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	58	4840,72	109,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	48	7282,31	227,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	59	5233,62	164,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	51	4406,85	111,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	61	4768,99	69,00
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	55	4209,62	88,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	37	3392,06	50,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	46	4360,61	87,67
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	38	4298,94	102,93
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	39	3589,77	62,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	50	4006,91	78,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	56	5173,96	100,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	40	3678,20	80,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	22	6552,48	266,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	41	4772,90	77,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	47	9099,15	318,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	42	5152,87	72,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	33	7512,09	303,20
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	44	3857,01	69,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	43	2042,84	22,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	29	4911,12	116,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	45	4800,61	82,42
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	17	5052,21	117,64
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	28	3729,23	76,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	24	4724,51	122,89
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	26	4527,80	81,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	31	3464,50	57,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	27	2718,41	39,10
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	30	3244,64	55,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	25	4592,33	82,04
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	15	3873,63	63,33
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	12	10535,58	516,62

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	9	8289,97	271,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	4	5219,05	137,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	3	4418,73	100,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	7	5220,72	94,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	6	6493,88	120,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	32	3218,97	54,60
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	16	5145,60	93,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	70	8589,40	372,53
16072042	SPINAZZOLA	124	3703,80	67,45
16072042	SPINAZZOLA	116	3041,49	26,89
16072042	SPINAZZOLA	123	3873,91	73,64
16072042	SPINAZZOLA	115	5692,50	112,45
16072042	SPINAZZOLA	114	4905,48	50,44
16072042	SPINAZZOLA	125	4045,39	41,64
16072042	SPINAZZOLA	143	4940,06	98,68
16072042	SPINAZZOLA	109	5531,44	130,02
16072042	SPINAZZOLA	141	4604,84	90,86
16072042	SPINAZZOLA	104	5927,21	143,35
16072042	SPINAZZOLA	101	3358,06	51,16
16072042	SPINAZZOLA	134	5345,20	60,54
16072042	SPINAZZOLA	98	4127,81	93,91
16072042	SPINAZZOLA	96	4201,86	64,77
16072042	SPINAZZOLA	94	5040,89	71,10
16072042	SPINAZZOLA	89	6655,43	199,27
16072042	SPINAZZOLA	88	3512,34	71,27
16072042	SPINAZZOLA	83	4887,25	107,52
16072042	SPINAZZOLA	84	5616,98	165,32
16072042	SPINAZZOLA	82	3685,73	62,46
16072042	SPINAZZOLA	23	4783,82	102,16
16072042	SPINAZZOLA	11	5471,95	124,80
16072042	SPINAZZOLA	13	4800,43	77,99
16072042	SPINAZZOLA	24	3826,18	60,34
16072042	SPINAZZOLA	26	3502,07	70,41
16072042	SPINAZZOLA	12	4152,07	72,07
16072042	SPINAZZOLA	7	5460,57	116,91
16072042	SPINAZZOLA	10	6048,50	120,01
16072042	SPINAZZOLA	5	6023,73	123,15
16072042	SPINAZZOLA	9	5530,20	120,11
16072042	SPINAZZOLA	4	4187,66	83,18
16072042	SPINAZZOLA	6	6221,25	127,93
16072042	SPINAZZOLA	3	5877,82	107,97
16072042	SPINAZZOLA	2	5808,36	101,56
16072042	SPINAZZOLA	1	5297,03	98,96
16072042	SPINAZZOLA	112	4877,85	93,74
16072042	SPINAZZOLA	122	4814,99	128,36
16072042	SPINAZZOLA	129	3513,71	61,34
16072042	SPINAZZOLA	130	5222,15	97,21
16072042	SPINAZZOLA	108	5709,96	137,34
16072042	SPINAZZOLA	121	8359,26	166,29
16072042	SPINAZZOLA	128	3437,70	60,46
16072042	SPINAZZOLA	103	5215,22	118,73
16072042	SPINAZZOLA	142	7473,89	274,57
16072042	SPINAZZOLA	139	4373,93	104,24
16072042	SPINAZZOLA	120	3425,63	50,84
16072042	SPINAZZOLA	133	4035,22	91,36
16072042	SPINAZZOLA	119	4426,98	78,64

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	140	3870,42	93,74
16072042	SPINAZZOLA	107	5514,52	73,17
16072042	SPINAZZOLA	127	4631,04	80,16
16072042	SPINAZZOLA	111	6273,64	159,53
16072042	SPINAZZOLA	106	6461,61	101,14
16072042	SPINAZZOLA	138	4788,70	63,99
16072042	SPINAZZOLA	100	6746,95	100,86
16072042	SPINAZZOLA	132	4259,72	104,66
16072042	SPINAZZOLA	118	5570,86	126,18
16072042	SPINAZZOLA	81	9554,24	339,86
16072042	SPINAZZOLA	110	4455,27	95,49
16072042	SPINAZZOLA	131	4844,16	91,30
16072042	SPINAZZOLA	99	5920,77	101,91
16072042	SPINAZZOLA	105	7089,63	138,48
16072042	SPINAZZOLA	126	4996,27	112,45
16072042	SPINAZZOLA	78	8580,48	336,93
16072042	SPINAZZOLA	102	6037,14	130,60
16072042	SPINAZZOLA	137	4563,55	66,81
16072042	SPINAZZOLA	117	5128,20	54,06
16072042	SPINAZZOLA	79	10172,84	454,50
16072042	SPINAZZOLA	61	5320,67	106,61
16072042	SPINAZZOLA	135	4097,88	63,31
16072042	SPINAZZOLA	42	5264,05	139,86
16072042	SPINAZZOLA	97	5306,48	83,23
16072042	SPINAZZOLA	60	5696,47	123,08
16072042	SPINAZZOLA	43	5361,59	125,60
16072042	SPINAZZOLA	91	4494,01	108,92
16072042	SPINAZZOLA	93	6942,40	165,07
16072042	SPINAZZOLA	36	4647,66	100,09
16072042	SPINAZZOLA	95	7674,70	124,16
16072042	SPINAZZOLA	92	2481,00	26,22
16072042	SPINAZZOLA	55	5272,08	78,45
16072042	SPINAZZOLA	58	5137,90	127,22
16072042	SPINAZZOLA	90	3385,20	38,08
16072042	SPINAZZOLA	34	5141,97	103,61
16072042	SPINAZZOLA	56	4168,32	58,86
16072042	SPINAZZOLA	53	6405,55	151,68
16072042	SPINAZZOLA	40	5710,21	92,43
16072042	SPINAZZOLA	45	5864,16	148,78
16072042	SPINAZZOLA	86	4738,86	106,20
16072042	SPINAZZOLA	136	11560,18	430,71
16072042	SPINAZZOLA	32	5123,83	160,33
16072042	SPINAZZOLA	49	4137,32	91,79
16072042	SPINAZZOLA	54	6109,61	98,81
16072042	SPINAZZOLA	31	3528,54	66,06
16072042	SPINAZZOLA	41	2284,42	13,96
16072042	SPINAZZOLA	57	4553,06	77,41
16072042	SPINAZZOLA	59	4459,42	104,09
16072042	SPINAZZOLA	46	4881,24	107,02
16072042	SPINAZZOLA	50	4865,28	88,61
16072042	SPINAZZOLA	35	5840,08	141,39
16072042	SPINAZZOLA	145	4491,33	68,95
16072042	SPINAZZOLA	39	4977,00	100,62
16072042	SPINAZZOLA	52	3185,13	36,27
16072042	SPINAZZOLA	33	5316,47	94,43
16072042	SPINAZZOLA	144	2316,73	16,01

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	17	5059,98	111,36
16072042	SPINAZZOLA	20	5622,45	84,81
16072042	SPINAZZOLA	47	1874,28	20,15
16072042	SPINAZZOLA	51	7384,74	106,24
16072042	SPINAZZOLA	37	4283,43	83,50
16072042	SPINAZZOLA	27	3634,98	43,09
16072042	SPINAZZOLA	48	4996,03	103,77
16072042	SPINAZZOLA	29	3140,26	34,79
16072042	SPINAZZOLA	28	5021,45	74,20
16072042	SPINAZZOLA	25	4037,32	73,98
16072042	SPINAZZOLA	18	5213,70	81,33
16072042	SPINAZZOLA	19	5946,72	119,73
16072042	SPINAZZOLA	14	4590,18	51,20
16072042	SPINAZZOLA	8	5702,73	118,39
16072042	SPINAZZOLA	30	4379,27	65,85
16072042	SPINAZZOLA	15	8136,86	89,33
16072042	SPINAZZOLA	44	5390,09	135,04
16072042	SPINAZZOLA	38	4129,19	57,28
16072042	SPINAZZOLA	16	6017,77	91,29
16072042	SPINAZZOLA	87	2882,29	31,24
16072042	SPINAZZOLA	85	3549,17	70,36
16072042	SPINAZZOLA	21	6219,91	89,37
16072042	SPINAZZOLA	22	6489,61	147,69
16071058	TROIA	8	10366,50	519,85
16071058	TROIA	9	10117,80	368,50
16071058	TROIA	59	10231,05	529,47
16071058	TROIA	5	11821,70	499,91
16071058	TROIA	4	4484,06	110,44
16071058	TROIA	3	8413,33	311,08
16071058	TROIA	2	10251,75	520,27
16071058	TROIA	1	7354,70	279,61
16071058	TROIA	6	11668,96	424,17
16071058	TROIA	55	4209,44	88,65
16071058	TROIA	58	10009,40	181,50
16071058	TROIA	7	10826,34	570,17
16071058	TROIA	57	5065,53	122,26
16071058	TROIA	56	4001,32	85,63
16071058	TROIA	48	3298,10	54,84
16071058	TROIA	51	5702,13	139,52
16071058	TROIA	46	4090,86	75,74
16071058	TROIA	54	4249,20	66,09
16071058	TROIA	49	4828,14	81,95
16071058	TROIA	47	2702,00	26,18
16071058	TROIA	50	4977,89	129,72
16071058	TROIA	41	5357,58	124,48
16071058	TROIA	42	4822,20	69,57
16071058	TROIA	40	3831,97	63,49
16071058	TROIA	44	4798,90	94,40
16071058	TROIA	45	4363,16	70,48
16071058	TROIA	37	4768,95	89,78
16071058	TROIA	39	5363,24	122,71
16071058	TROIA	38	4492,84	114,49
16071058	TROIA	36	4347,75	97,06
16071058	TROIA	43	7018,04	161,60
16071058	TROIA	13	9548,42	403,82
16071058	TROIA	35	4670,52	105,42

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071058	TROIA	14	9923,72	372,08
16071058	TROIA	34	5262,55	160,62
16071061	VOLTURARA APPULA	36	4813,71	121,32
16071061	VOLTURARA APPULA	37	3642,32	67,86
16071061	VOLTURARA APPULA	38	4673,73	80,05
16071061	VOLTURARA APPULA	34	8617,85	269,09
16071061	VOLTURARA APPULA	17	4794,58	125,64
16071061	VOLTURARA APPULA	28	8569,16	390,96
16071061	VOLTURARA APPULA	29	10565,02	421,96
16071061	VOLTURARA APPULA	30	4827,36	105,77
16071061	VOLTURARA APPULA	33	8218,71	338,92
16071061	VOLTURARA APPULA	32	3969,97	72,77
16071061	VOLTURARA APPULA	31	4261,72	64,54
16071061	VOLTURARA APPULA	16	4399,37	109,34
16071061	VOLTURARA APPULA	15	4604,23	109,30
16071061	VOLTURARA APPULA	21	5548,64	109,84
16071061	VOLTURARA APPULA	25	3977,61	76,59
16071061	VOLTURARA APPULA	20	4281,53	92,75
16071061	VOLTURARA APPULA	12	4398,34	87,86
16071061	VOLTURARA APPULA	6	4525,90	108,73
16071061	VOLTURARA APPULA	2	3148,26	53,14
16071061	VOLTURARA APPULA	11	3505,76	56,67
16071061	VOLTURARA APPULA	5	5676,62	122,99
16071061	VOLTURARA APPULA	1	9955,63	498,46
16071061	VOLTURARA APPULA	35	4358,90	98,75
16071061	VOLTURARA APPULA	27	3485,14	54,22
16071061	VOLTURARA APPULA	18	8705,24	414,46
16071061	VOLTURARA APPULA	24	5315,84	96,85
16071061	VOLTURARA APPULA	23	3846,11	58,46
16071061	VOLTURARA APPULA	26	4986,24	65,24
16071061	VOLTURARA APPULA	22	3592,45	58,75
16071061	VOLTURARA APPULA	14	3417,03	71,04
16071061	VOLTURARA APPULA	13	3764,47	76,04
16071061	VOLTURARA APPULA	19	5391,75	117,30
16071061	VOLTURARA APPULA	7	4983,22	83,45
16071061	VOLTURARA APPULA	10	4305,58	71,77
16071061	VOLTURARA APPULA	39	1883,01	18,71
16071061	VOLTURARA APPULA	8	7700,38	141,02
16071061	VOLTURARA APPULA	9	4699,30	90,03
16071061	VOLTURARA APPULA	4	4529,95	88,41
16071061	VOLTURARA APPULA	3	4573,53	126,61
16071062	VOLTURINO	38	7787,71	295,42
16071062	VOLTURINO	29	4529,82	98,60
16071062	VOLTURINO	30	5201,98	92,81
16071062	VOLTURINO	37	5298,14	85,30
16071062	VOLTURINO	25	5625,25	156,24
16071062	VOLTURINO	23	4775,74	88,62
16071062	VOLTURINO	24	5367,96	78,06
16071062	VOLTURINO	18	5426,37	115,69
16071062	VOLTURINO	22	4898,15	106,67
16071062	VOLTURINO	17	4562,67	95,23
16071062	VOLTURINO	21	2138,17	25,95
16071062	VOLTURINO	5	4758,11	126,96
16071062	VOLTURINO	2	7103,30	210,19
16071062	VOLTURINO	8	11180,54	563,70
16071062	VOLTURINO	3	8226,15	290,15

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071062	VOLTURINO	1	3484,00	51,17
16071062	VOLTURINO	31	4449,65	101,14
16071062	VOLTURINO	35	3446,43	48,93
16071062	VOLTURINO	28	5139,08	72,43
16071062	VOLTURINO	34	4630,08	126,45
16071062	VOLTURINO	27	6111,40	97,97
16071062	VOLTURINO	13	3712,54	86,84
16071062	VOLTURINO	36	5343,90	70,81
16071062	VOLTURINO	40	1021,29	5,30
16071062	VOLTURINO	32	5185,77	93,13
16071062	VOLTURINO	33	4965,15	107,45
16071062	VOLTURINO	20	5901,17	86,33
16071062	VOLTURINO	26	6433,99	81,65
16071062	VOLTURINO	39	1046,16	6,65
16071062	VOLTURINO	14	4265,63	68,24
16071062	VOLTURINO	19	4544,31	108,23
16071062	VOLTURINO	12	4417,55	81,56
16071062	VOLTURINO	16	4334,76	103,84
16071062	VOLTURINO	15	5016,31	106,91
16071062	VOLTURINO	7	5303,31	157,94
16071062	VOLTURINO	6	4900,96	143,36
16071062	VOLTURINO	4	8680,27	446,60

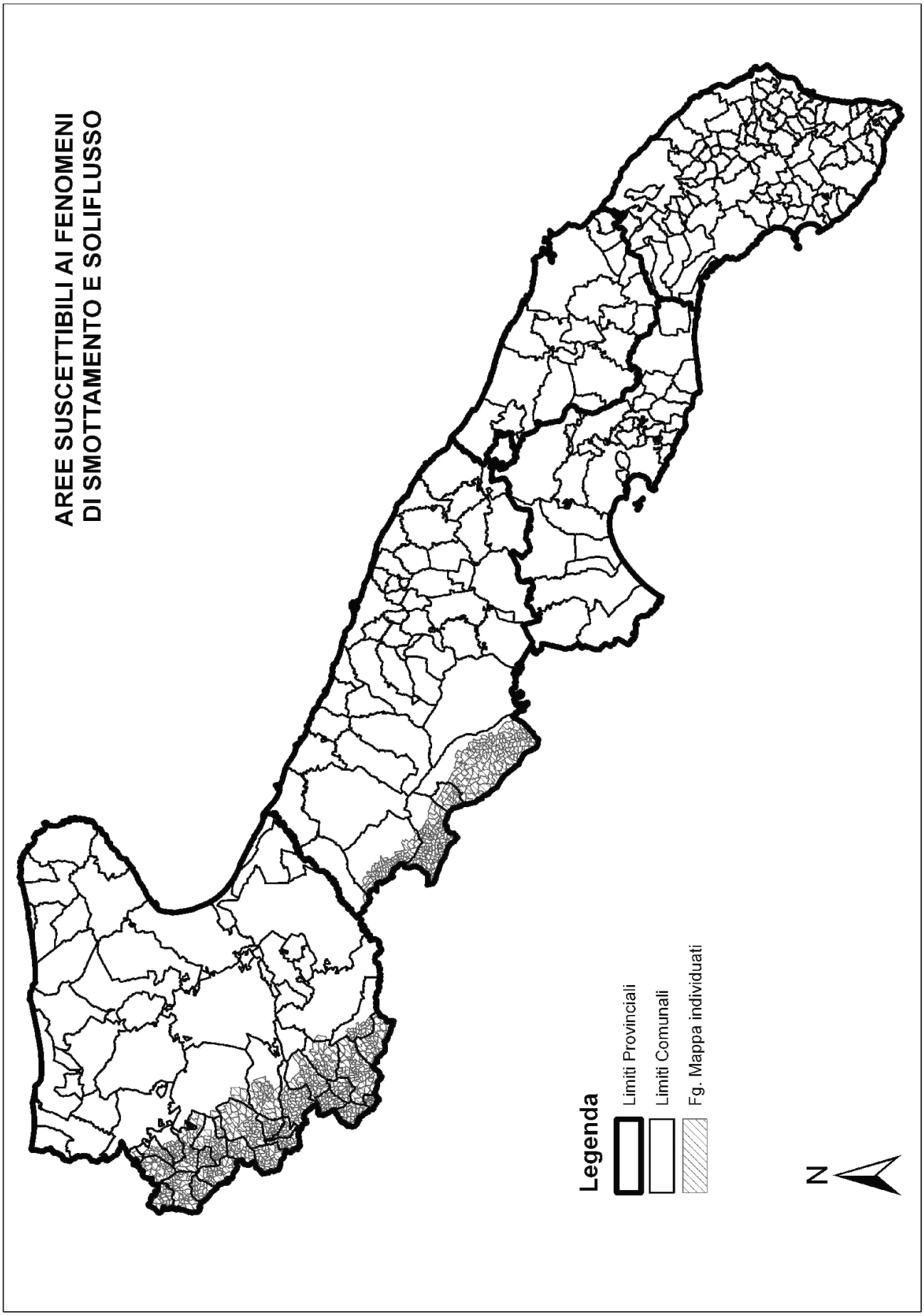
AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI
DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Legenda
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
Fg. Mappa individuati
N

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Biccari, Alberona, Volturara Appula, Motta Montecorvino, S. Marco Lacatola, Lucera.

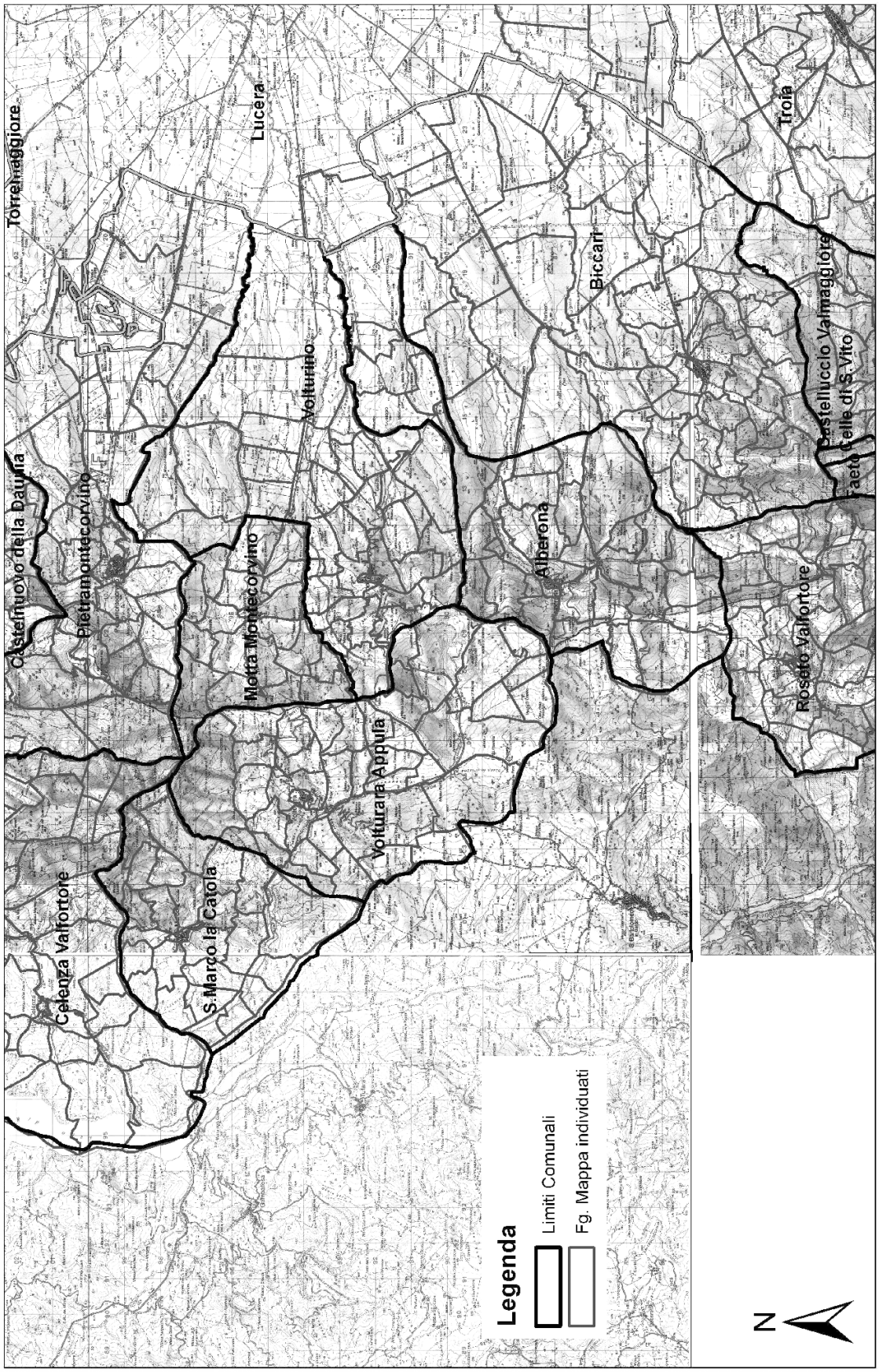

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

Comuni

Bovino, Orsara di Puglia, Troia, Celle di S. Vito, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Roseto Valfortore

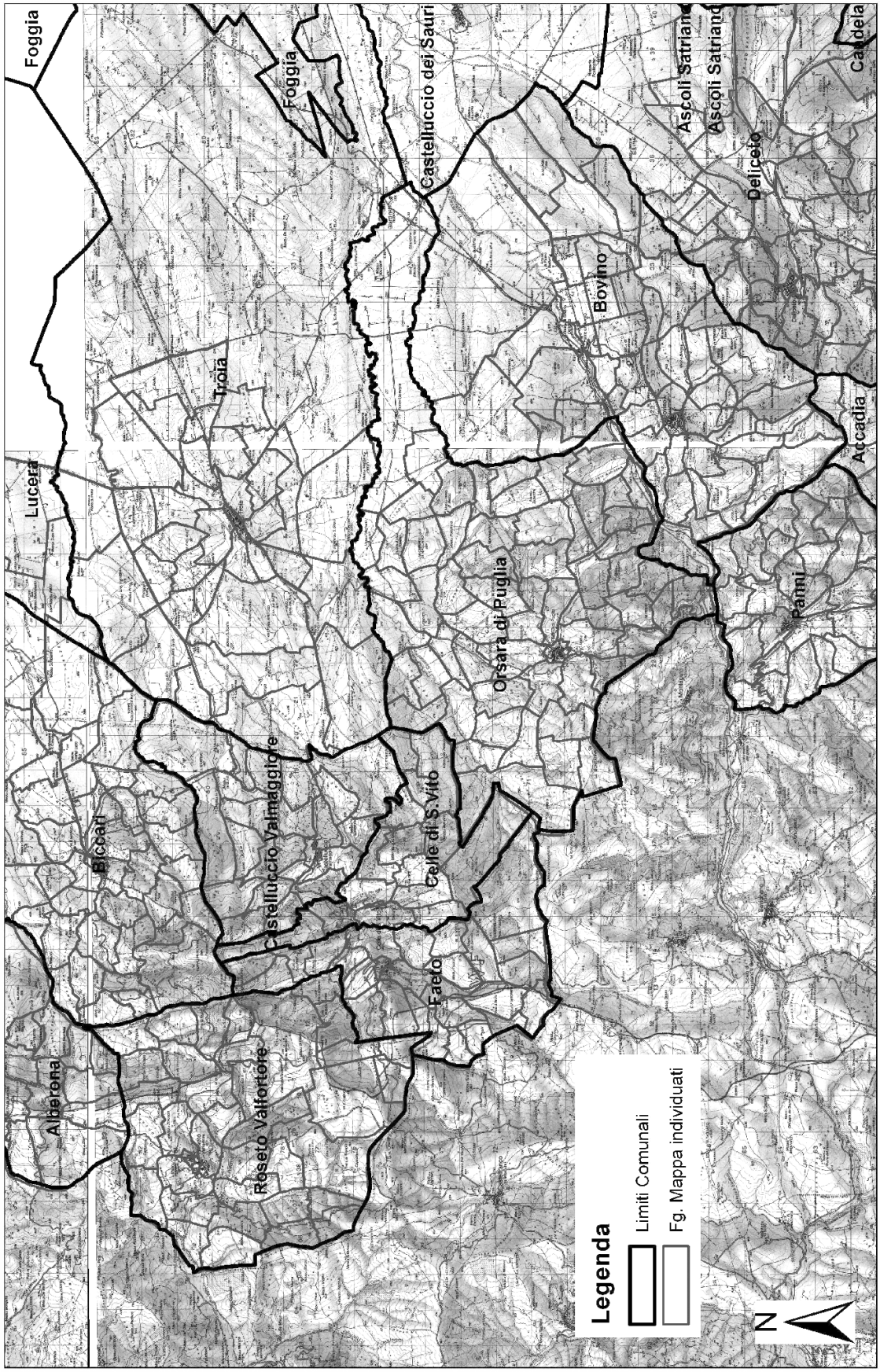

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Gravina di Puglia, Poggiorsini

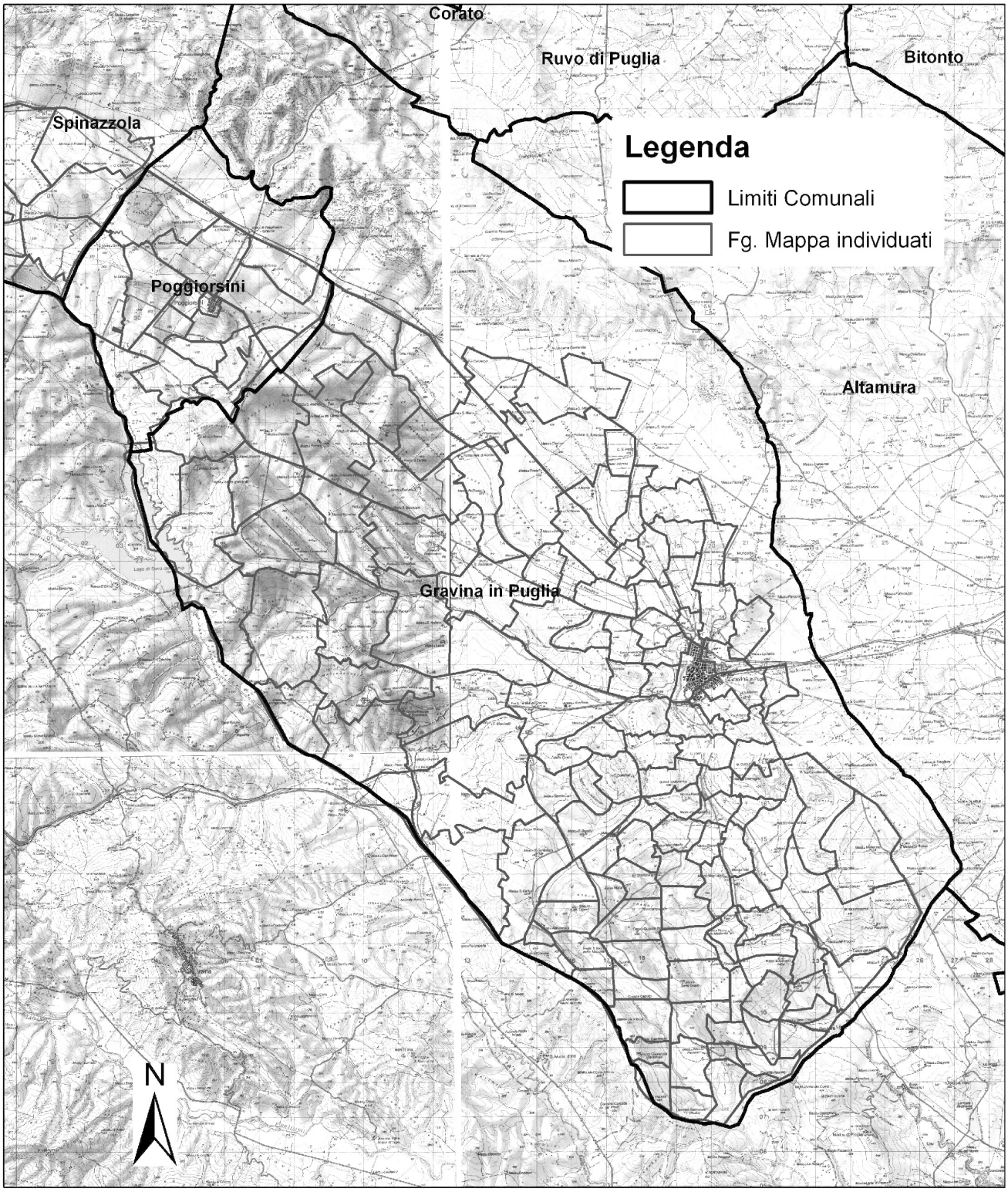

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

Comuni

Pietra Montecorvino, Cclenza Valfortore, Castelnuovo della Daunia, Castelvecchio di Puglia, Castelnuovo Nonterotaro, Carlantino.

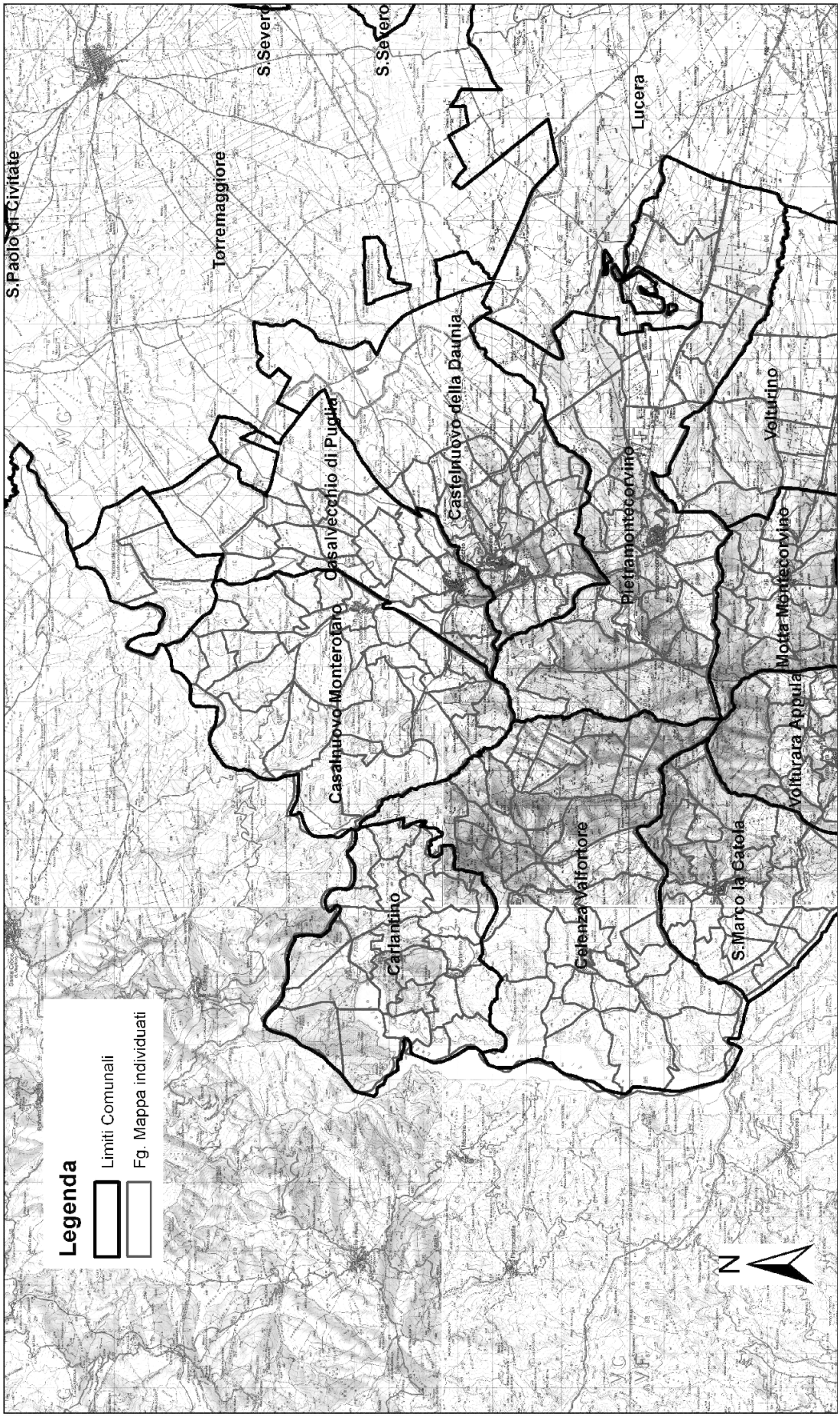

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Spinazzola, Minervino Murge, Canosa

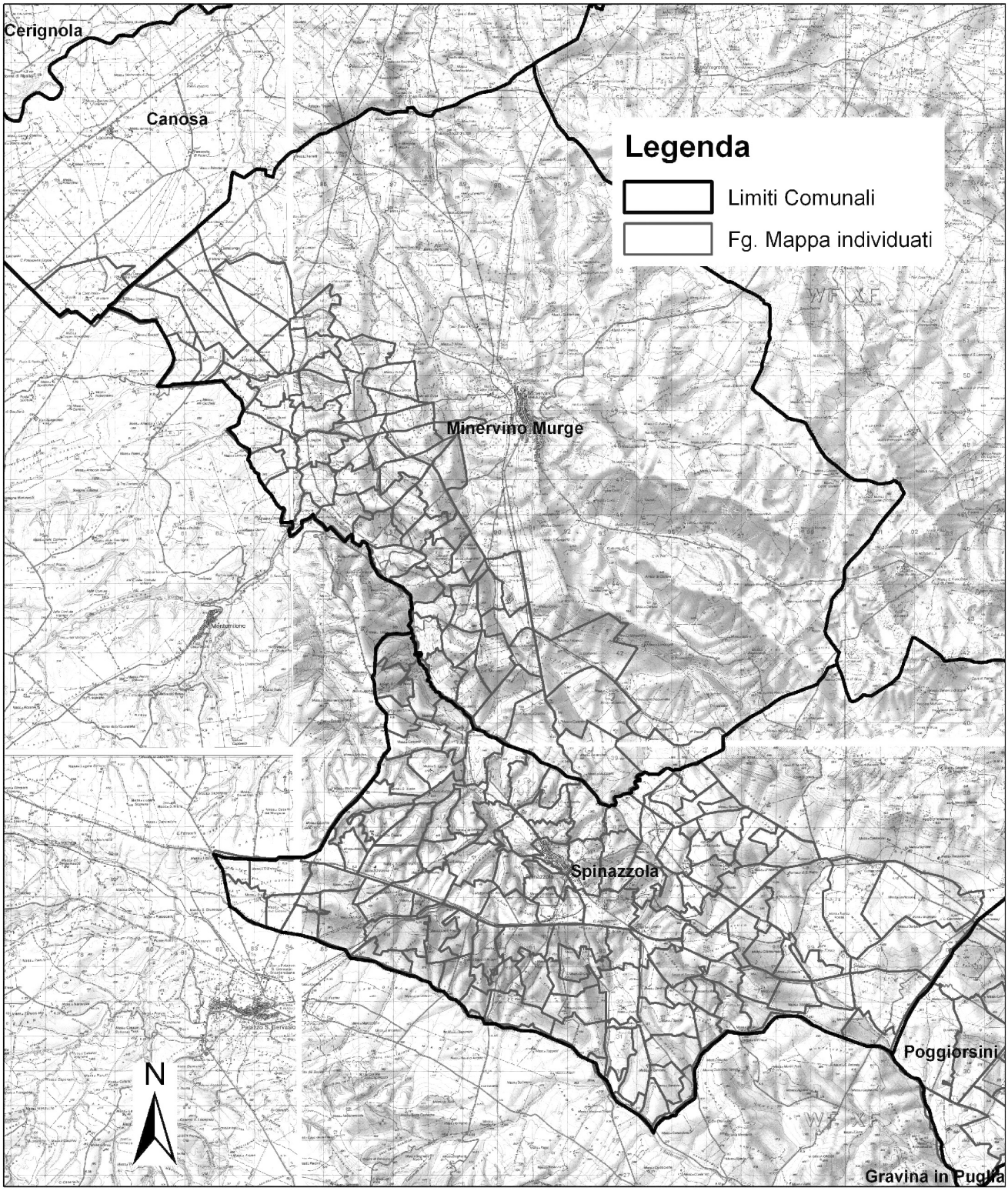

ALLEGATO 6

PRESCRIZIONI DELL'AUORITA' DI GESTIONE
nei siti SIC e ZPS individuati ai sensi della DGR 1022 del 22/07/2005

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Prescrizione per le aziende ricadenti nelle zone SIC E ZPS individuate ai sensi della D.G.R. 1022 del 21/07/2005:

Tenendo conto dell'importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, si autorizzano le seguenti prescrizioni:

– con riferimento alla **deroga 6** concessa dal DM 22/12/2009 n. 30125 e s.m.i. concessa relativa alla pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo arido e della tessitura del terreno,

- **sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio di detta annata agraria.**

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Tenendo conto dell'importanza che le stoppie assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse e al fine di rendere le misure di conservazione delle aree Natura 2000 omogenee e coerenti, si autorizza l'applicazione della seguente prescrizione:

- per le aziende ricadenti **nelle zone SIC,** individuate ai sensi della D.G.R. 1022 del 21/07/2005

- E' vietata la bruciatura delle stoppie e della paglie, nonché della vegetazione presente al termine di parti naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione.

- L'applicazione di questa deroga comporta un basso disturbo per le normali pratiche agronomiche essendo comunque vietata la bruciatura delle stoppie ai sensi della L.R. n. 15 del 12/05/97 prima del 31 luglio.

Nel caso di ricorso alla bruciatura delle stoppie, nei termini sopra indicati, è necessario effettuare uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica:

– letamazione o altro tipo di concimazione organica;

– semina su sodo, o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale;

– sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1929

D.G.R. n. 1994 del 28/10/2008, avente ad oggetto "POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.) - Disposizioni.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale e A.d.G. FSE 2007/2013 dott.ssa Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:

VISTI:

- il PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005), la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del paragrafo 5.1.1 del POR in argomento, è stata individuata con DGR n. 391 del 27/03/2007 nel Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia;
- la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;
- l'Articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 che stabilisce che "lo stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità".

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione n. 1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto: "POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi" la Giunta Regionale, d'intesa con le Province, ha dato attuazione all'art. 2 della L.R. n. 32/2006, conferendo alle Province pugliesi funzioni nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013 e relative risorse, per un importo pari al 30,25% dell'intera dotazione del POR;
- con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 28.10.2008, avente ad oggetto: "POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza", si è inoltre provveduto a:
  - designare le Province pugliesi quali Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007/2013, ai sensi dell'art 2, paragrafo sesto e art. 59, paragrafo secondo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
  - integrare la composizione del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FSE 2007/2013, già istituito con D.G.R. n. 2303 del 29.12.2007, con gli Organismi Intermedi/Province;
  - approvare lo "Schema di Accordo" da sottoscrivere tra Regione Puglia (Autorità di Gestione) e Organismo Intermedio ai sensi degli art. 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- con Deliberazione n. 56 del 26/01/2010, avente ad oggetto "D.G.R. n. 1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito dell'istituzione con Legge 11/06/2004, n. 148, della Provincia di Barletta-Andria- Trani (BAT)", è stata individuata la suddetta Provincia come Organismo Intermedio;
- negli Accordi sottoscritti in seguito alla D.G.R. n. 56/2010 all'articolo 16 "Attribuzione delle risorse", è stato stabilito che: " … l'Organismo Intermedio riceve in termini di cassa una quota pari al 95% del valore delle attività finanziate, all'atto dell'approvazione delle relative graduatorie di finanziamento e previa comunicazione all'Autorità di Gestione degli estremi degli atti amministrativi di approvazione. La Regione Puglia accrediterà gli importi dovuti entro 30 giorni dalla data di notifica delle predette graduatorie. A seguito della comunicazione da parte dell'Organismo Intermedio recante l'esito delle certificazioni di spesa e di chiusura delle attività, la Regione eroga in termini di cassa una quota finale commisurata al raggiungimento dell'im-

porto massimo riconoscibile, pari al 100% del valore delle attività realizzate";

- tenuto conto delle intervenute rettifiche agli stanziamenti di competenza del bilancio 2012 disposti con D.G.R. n. 1586 del 31/07/2012 pubblicata sul BURP n. 130 del 05/09/2012 avente ad oggetto "P.O. Puglia FSE 2007/2013: rettifiche alla D.G.R. n. 1345 del 06/07/2012 (rimodulazione quote fondi Comunitari, Statali e Regionali)";

per quanto sopra, con il presente atto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 16 degli Accordi sottoscritti con le amministrazioni provinciali, che prevede come testè riportato un'unica erogazione del 95% delle attività finanziate, si dispone eccezionalmente la liquidazione del 50% del finanziamento spettante per gli Avvisi IFTS, Asse IV Capitale Umano.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione

Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di disporre, in deroga all'art. 16 degli Accordi sottoscritti con le sei amministrazioni provinciali in qualità di organismi intermedi, la liquidazione del 50% a titolo di acconto del finanziamento spettante di 95% del valore delle attività IFTS finanziate nell'ambito della Asse IV Capitale Umano;
- di notificare la presente deliberazione ai Servizi interessati, al Servizio Politiche per il Lavoro e alle Amministrazioni Provinciali a cura del Servizio F.P.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1931

DGR 710/2010. Sistema Regionale di Monitoraggio dell'Accesso alle Prestazioni Sanitarie e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia). Approvazione Protocollo di Intesa con Regione Emilia-Romagna.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, così come confermata dal dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con DGR n. 710/2010 è stato approvato il progetto "Sistema Regionale di Monitoraggio dell'Accesso alle Prestazioni Sanitarie e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia)" dando mandato alle strutture competenti di procedere, con atti dirigenziali, alla finalizzazione dell'affidamento alla società InnovaPuglia S.p.A;
- il suddetto affidamento, nell'ambito del quale InnovaPuglia S.p.A. ha già realizzato una solu-

zione iniziale per il monitoraggio dei tempi di attesa, si è finalizzato con la sottoscrizione di atto integrativo alla convenzione quadro di cui alla DGR n. 751/2009 (Rep. 11860 del 09/08/2010);
- il progetto e-CUP Puglia prevede, inoltre, la realizzazione di un sistema regionale di secondo livello che, cooperando con i sistemi locali di prenotazione delle Aziende Sanitarie, permetta il governo ed il coordinamento dei sistemi di prenotazione delle prestazioni sanitarie;
- la società InnovaPuglia ha individuato la possibilità di riuso di alcune componenti realizzate dalle Regioni Umbria ed Emilia Romagna;
- nel corso dell'incontro del 30/05/2012, presso la sede della Regione Emilia Romagna, è stata ravvisata la necessità di procedere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per la cooperazione interregionale volta allo sviluppo di iniziative in materia di società dell'informazione e di sanità elettronica, individuando come primo ambito di collaborazione quello della prenotazione delle prestazioni sanitarie su scala regionale e del monitoraggio dei tempi di attesa;
- con nota AOO_081/1900/APS2 del 04/06/2012 è stato manifestato alla Regione Emilia Romagna l'interesse al riuso, ai sensi dell'art. 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di alcune componenti *software* necessarie per l'integrazione dei CUP aziendali, trasmettendo una bozza di protocollo di intesa;
- con DGR n. 1382 del 10/07/2012 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Puglia e la Regione Umbria per la "Cooperazione Interregionale volta allo sviluppo di iniziative di potenziamento della società della informazione, innovazione della Pubblica Amministrazione e Sanità Elettronica";
- con la medesima deliberazione è stata rinviata ad un successivo provvedimento l'approvazione di analogo protocollo con la Regione Emilia Romagna, a conclusione di ulteriori approfondimenti tecnici;

Considerato che:
- è stata concordata la versione definitiva dello schema di protocollo di intesa;
- nello schema è previsto che gli interventi potranno avvenire anche attraverso la collaborazione delle agenzie, consorzi e società *in-house* regionali;
- il coordinamento del protocollo è affidato ad un Tavolo di Coordinamento, istituito con la sua sottoscrizione e costituito dai referenti delle strutture regionali competenti;

Preso atto che:
- la sottoscrizione del protocollo, che ha per oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra le Parti, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- la realizzazione dei singoli interventi di collaborazione, di cui all'art.3 del protocollo, è subordinata a preventiva validazione dei singoli piani di progetto da parte del Tavolo di Coordinamento, di cui all'art.7, ed alla approvazione degli stessi piani dalle Regioni secondo i rispettivi ordinamenti, subordinatamente all'effettivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie e all'adozione dei conseguenti impegni di spesa
- le attività di InnovaPuglia S.p.A. per la predisposizione del piano di progetto per la prenotazione delle prestazioni sanitarie su scala regionale e il monitoraggio dei tempi di attesa sono ricomprese nell'affidamento di cui alla DGR n. 710/2010;
- l'art. 15 della L.n. 241/90 e smi prevede la possibilità per le PP.AA. di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il CAD prevede che:
  - le PP.AA. possano stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari (art. 58, co. 2);
  - le PP.AA. collaborino per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione (art. 63, co.3);
  - le PP.AA., che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di fornirli, in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono, salvo motivate ragioni (art. 69, co. 1);

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di:

- approvare lo schema di protocollo di intesa con la Regione Emilia Romagna, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la "Cooperazione Interregionale volta allo sviluppo di iniziative di potenziamento della società della informazione, innovazione della Pubblica Amministrazione e Sanità Elettronica";
- autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto protocollo;
- nominare il Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, in qualità di Coordinatore del Tavolo della Sanità Elettronica di cui al RR n. 19/2007, rappresentante regionale del Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 6 del protocollo, il quale provvederà a nominare un dirigente regionale quale suo sostituto nel suddetto Tavolo ed i referenti per i singoli interventi di collaborazione, ai sensi dall'art. 7 del protocollo, tra il personale della Regione e di InnovaPuglia S.p.A.;
- dare atto che la partecipazione di personale della Regione al suddetto tavolo di coordinamento è da intendersi a titolo gratuito, in quanto la stessa è espletata *ratione officii* e che la partecipazione di personale di InnovaPuglia S.p.A. è ricompresa nell'affidamento di cui alla DGR n. 710/2010;
- dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di procedere agli atti di propria competenza per l'avvio della collaborazione nell'ambito della prenotazione delle prestazioni sanitarie su scala regionale e del monitoraggio dei tempi di attesa, come previsto dall'art. 3 del protocollo.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. a) e k) della L.R. n 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente di:

1. approvare lo schema di protocollo di intesa con la Regione Emilia Romagna, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la "Cooperazione Interregionale volta allo sviluppo di iniziative di potenziamento della società della informazione, innovazione della Pubblica Amministrazione e Sanità Elettronica";

2. autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto protocollo;

3. nominare il Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, in qualità di Coordinatore del Tavolo della Sanità Elettronica di cui al RR n. 19/2007, rappresentante regionale del Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 6 del protocollo, il quale provvederà a nominare un dirigente regionale quale suo sostituto nel suddetto Tavolo ed i referenti per i singoli interventi di collaborazione, ai sensi dall'art. 7 del protocollo, tra il personale della Regione e di InnovaPuglia S.p.A.;

4. dare atto che la partecipazione di personale della Regione al suddetto tavolo di coordinamento è da intendersi a titolo gratuito, in quanto la stessa è espletata *ratione officii* e che la partecipazione di personale di InnovaPuglia S.p.A. è ricompresa nell'affidamento di cui alla DGR n. 710/2010;

5. dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di procedere agli atti di propria competenza per l'avvio della collaborazione nell'ambito della prenotazione delle prestazioni sanitarie su scala regionale e del monitoraggio dei tempi di attesa, come previsto dall'art. 3 del protocollo;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA COOPERAZIONE INTERREGIONALE VOLTA ALLO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE, INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SANITÀ ELETTRONICA

TRA

Regione Emilia Romagna (C.F. e P.IVA) con sede in Bologna, presso …….. in persona del Presidente ……;

E

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del Presidente …….,

congiuntamente anche Parti

PREMESSO CHE

- lo sviluppo di un'economia fondata su conoscenza, innovazione, qualità, richiede l'impegno coordinato delle risorse presenti sul territorio in modo da consentire, anzitutto, la condivisione degli investimenti realizzati, la diffusione di pratiche virtuose e la partecipazione ai risultati di sperimentazione e ricerca, nel perseguimento di uno sviluppo armonico dei sistemi locali;
- il ruolo delle Amministrazioni regionali nel promuovere, sostenere, indirizzare e coordinare la realizzazione dei processi innovativi richiede una adeguata capacità di governo sia dal punto di vista tecnico che da quello organizzativo. Il quadro istituzionale, delineato nel Titolo V della Costituzione, valorizza infatti il ruolo delle Regioni su temi di tale rilevanza e impegna a realizzare una modalità di governo tale da conseguire i migliori risultati possibili attraverso forme nuove e più efficienti di amministrazione;
- la Regione Emilia Romagna e la Regione Puglia stanno operando per realizzare un vasto piano di innovazione tecnologica dei propri servizi e delle relative strutture organizzative e, più in generale, di promozione dei programmi di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico;
- la Regione Emilia Romagna e la Regione Puglia riconoscono nella collaborazione interregionale uno strumento per migliorare la qualità dell’innovazione tecnologica e promuoverne la diminuzione dei costi garantendo l'adozione di soluzioni comuni, in coerenza con la strategia di ammodernamento della Pubblica Amministrazione indicata dal Governo e dal complesso delle Regioni e Province autonome di concerto con gli Enti locali;
- la Regione Emilia Romagna e la Regione Puglia hanno da tempo avviato numerose iniziative e progetti di Sanità Elettronica;
- su questi elementi si fonda la convinzione dell'utilità di avviare un rapporto di collaborazione tra le due Regioni che favorisca un ampliamento del sistema degli scambi di

esperienze e di strumenti, con reciproci vantaggi in termini di sostegno allo sviluppo, stipulando uno specifico accordo di collaborazione;

VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, aggiornato per ultimo dal d.lgs. 30 ottobre 2010, n. 235, che prevede, tra l'altro, che:
  - le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari (art. 58, comma 2);
  - le Pubbliche Amministrazioni collaborino per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione (art. 63, comma 3);
  - le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni (art. 69, comma 1);
- il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico." e s.m.i. che sancisce che le informazioni del settore pubblico sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali e detta un complesso minimo di norme in materia di riutilizzo e di strumenti per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;
- il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il d.lgs. 26 gennaio 2007, n.6; il d.lgs. 31 luglio2007, n.113; il d.lgs. 11 settembre 2008, n.152, che introducono disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**;**
- la legge regionale n. 28/2003 della regione Emilia Romagna - Art. 37 Partecipazione alla società "CUP 2000 S.p.A." (modificato comma 4 ed aggiunto comma 4 bis da - art. 9 L.R. 21 dicembre 2007, n. 26;
- la deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna 351/2005 con la quale è stata individuata la Società CUP2000 S.p.A. quale modello organizzativo e gestionale "in house providing" per l'autoproduzione dei servizi e delle prestazioni di Information e Communication Technology, nei settori sanitario, socio-sanitario, sociale e dei servizi degli enti locali alla persona;
- la Deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 2253/2007 con la quale sono state definite le linee di indirizzo per l'attività della società partecipata "CUP 2000 S.p.A";
- la Deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 2142/2010 con la quale si approva lo schema di convenzione quadro tra gli enti publici soci della società partecipata "CUP 2000 S.p.A" per "*l'organizzazione di servizi ad alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie, sociali e dei servizi degli enti locali alla persona per la determinazione in ordine al loro svolgimento a mezzo della società CUP 2000*";
- la Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2008 della Regione Puglia, con la quale sono state dettate norme in materia di riorganizzazione delle società partecipate regionali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 751/2009 che approva la

Convenzione tra la Regione e la Società In-House InnovaPuglia S.p.A. avente per statuto la seguente finalità: *"Il supporto tecnico alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basata sulle ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione"*;

- la Legge regionale n. 16 del 15 luglio 2011 della Regione Puglia avente ad oggetto "Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna …. del …. con la quale si approva lo schema del presente protocollo;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia …. del …. con la quale si approva lo schema del presente protocollo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e ne formano altresì il presupposto.

Articolo 2
(Finalità del Protocollo d'Intesa)

1. Il presente protocollo ha come finalità la promozione e la realizzazione di azioni di cooperazione tra le Parti in materia di Società dell'Informazione, Innovazione della Pubblica Amministrazione e Sanità Elettronica, per:
   - facilitare, in genere, la gestione delle competenze attribuite alla pubblica amministrazione regionale e locale dalla normativa nazionale;
   - migliorare l'efficacia e l'efficienza della Pubblica Amministrazione regionale e locale;
   - migliorare la qualità, l'accessibilità e la fruibilità dei servizi e dei dati pubblici mediante l'utilizzo delle tecnologie ICT;
   - favorire lo scambio di esperienze e soluzioni nell'ambito della Sanità Elettronica.

Articolo 3
(Oggetto del protocollo d'intesa)

1. Il presente Protocollo ha per oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.
2. Dal presente protocollo deriveranno specifici interventi oggetto di collaborazione. Tali interventi potranno riguardare:
   - la promozione, definizione e realizzazione di nuovi Progetti in materia di Società dell'Informazione, Innovazione della Pubblica Amministrazione e Sanità Elettronica realizzati congiuntamente con la condivisione di risorse professionali, tecnologiche e finanziarie, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo;
   - la concertazione, definizione e realizzazione di Progetti per il trasferimento di soluzioni informatiche, realizzate dalle Parti, mediante il ricorso ai modelli di riuso come definito dall'art 69 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., citato in premessa;
   - l'individuazione, definizione e realizzazione di Progetti per il trasferimento di competenze ed esperienze e per la realizzazione di sistemi e servizi in materia di Società dell'Informazione, Innovazione della Pubblica Amministrazione e Sanità Elettronica in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo.
3. Gli ambiti della collaborazione interregionale cui afferiscono gli interventi vengono definiti

di concerto tra le due Regioni.

Le parti individuano quale primo ambito tematico sul quale avviare la collaborazione quello della prenotazione delle prestazioni sanitarie su scala regionale e monitoraggio dei tempi di attesa. In tale ambito la Regione Emilia Romagna ha maturato una significativa esperienza ed ha prodotto soluzioni riusabili.

Ulteriori aree di intervento potranno essere integrate, nel corso della validità del presente protocollo, nell'ambito del Tavolo di Coordinamento di cui al successivo articolo 6.

4. Lo sviluppo della cooperazione si realizzerà anche attraverso la collaborazione dei rispettivi uffici regionali e, laddove presenti, delle Agenzie, consorzi e società *in house* di riferimento di ciascuno degli Enti firmatari, nel rispetto dei relativi limiti normativi, ambiti e competenze.

Articolo 4
(Riuso delle soluzioni)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, in conformità con quanto previsto dal "Codice dell'Amministrazione Digitale", le Parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili, secondo le modalità del riuso, le soluzioni informatiche precedentemente sviluppate, gratuitamente e complete della relativa documentazione.

2. Sono a carico dell'Amministrazione che riusa tutti gli oneri connessi allo svolgimento delle attività finalizzate al riuso delle soluzioni informatiche, quali, in particolare, la personalizzazione, l'installazione, l'integrazione con altri sistemi informativi esistenti, la manutenzione e la formazione all'uso, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

3. Ognuna delle Parti fornirà , attraverso i propri uffici o le strutture di cui all'art. 3, comma 4, assistenza organizzativa e tecnica a supporto della definizione progettuale, delle fasi di implementazione, di personalizzazione, di integrazione con l'esistente, di manutenzione e di formazione del personale, di attivazione delle soluzioni.

4. Nell'espletamento delle attività di cui sopra, tutti i soggetti coinvolti si atterranno alle usuali regole di riservatezza inerenti dati e contenuti documentali.

Articolo 5
(Titolarità e diritti d'uso)

1. Con riferimento alle soluzioni informatiche realizzate in modo condiviso attraverso la cooperazione interregionale, in base al presente Protocollo, le Parti concordano fin d'ora che i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno acquisiti in co-titolarità dagli Enti firmatari, restando inteso che ciascuna parte potrà liberamente utilizzare e disporre di detta soluzione, autonomamente e disgiuntamente, nell'ambito dei rispettivi confini territoriali, nonché per assolvere ad ogni eventuale richiesta di riuso ex art. 69 del D. Lgs. 82/2005; le Parti potranno inoltre concordare, nell'ambito di ciascuno specifico progetto di co-sviluppo, eventuali modalità di messa a disposizione a favore di terzi della soluzione informatica mediante licenze di software.

2. La titolarità, i diritti di utilizzo e di sfruttamento economico delle soluzioni messe a disposizione dall'Amministrazione cedente rimangono in via esclusiva in capo all'Amministrazione stessa. Rimangono in capo all'Amministrazione che riusa invece le responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che la stessa o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di tali soluzioni informatiche.

3. I diritti di proprietà di eventuali miglioramenti od evoluzioni tecniche o funzionali apportate alle soluzioni informatiche da parte di una delle due Regioni, in tempi successivi alla conclusione della cooperazione interregionale, rimarranno in capo alla Regione che li realizza, così come i relativi diritti di utilizzo e sfruttamento economico.

4. Le Regioni si sollevano reciprocamente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che le Regioni medesime o terzi dovessero subire per l'utilizzo delle soluzioni informatiche realizzate attraverso la cooperazione. Pertanto, le Regioni si manlevano reciprocamente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi verso una delle due Amministrazioni, assumendo a carico di quella gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Articolo 6
(Coordinamento del Protocollo)

1. Il coordinamento del presente protocollo è affidato ad un Tavolo di Coordinamento istituito con la sua sottoscrizione.
2. Il Tavolo di Coordinamento è costituito dai Referenti delle strutture regionali competenti, che potranno indicare ulteriori partecipanti al Tavolo.
3. Il Tavolo di Coordinamento ha il compito di validare i piani di progetto di cui al successivo articolo 7, di monitorare la realizzazione degli interventi di collaborazione previsti dagli stessi piani di progetto, e di individuare eventuali successivi ambiti di collaborazione, a partire da quelli indicati all'art. 3 comma 4.
4. La eventuale modifica della composizione del Tavolo di Coordinamento sarà comunicata per iscritto da una Parte all'altra senza necessità di modificare il presente protocollo.

Articolo 7
(Piano di progetto)

1. I singoli interventi oggetto di collaborazione di cui all'art. 3 saranno definiti mediante un piano di progetto, che ne descrive gli obiettivi, l'articolazione e la responsabilità delle attività, le modalità di sostenimento dei costi e i tempi di esecuzione.
2. Il Tavolo di Coordinamento individua un gruppo di lavoro operativo, con un responsabile di progetto tecnico ed uno amministrativo per ogni Regione, per la predisposizione, attuazione e monitoraggio in itinere del piano di progetto relativo a ciascun intervento.
3. I piani di progetto, validati dal Tavolo di Coordinamento, saranno approvati dai singoli Enti secondo i rispettivi ordinamenti, subordinatamente all'effettivo reperimento delle relative risorse finanziarie nell'ambito degli esercizi di competenza, nonché all'adozione dei conseguenti impegni di spesa e daranno attuazione tecnicamente e operativamente all'intesa definita nel presente Protocollo.

Articolo 8
(Finanziamenti)

1. Le risorse per il finanziamento delle iniziative di cooperazione vengono individuate con gli atti di approvazione dei relativi piani di progetto.

Articolo 9
(Relazione sullo stato di attuazione dei progetti e del Protocollo di Intesa)

1. Con cadenza stabilita dal Tavolo di Coordinamento, i Responsabili di progetto delle singole iniziative predispongono congiuntamente una relazione sullo stato di attuazione delle attività di competenza.
2. Il Tavolo di Coordinamento, con cadenza annuale, redige, sulla base delle relazioni di progetto, una relazione sullo stato di attuazione del Protocollo di intesa.
3. Al termine di ogni progetto i Responsabili di progetto presentano una relazione conclusiva

che sarà approvata dalle strutture regionali competenti.

Articolo 10
(Durata)

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 36 (trentasei) mesi, e potrà essere eventualmente rinnovato per un periodo analogo mediante comunicazione reciproca di tale intento.

Articolo 11
(Riservatezza)

1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Emilia Romagna	Regione Puglia
Il Presidente	Il Presidente
_____	_____

Il presente allegato ***Schema di Protocollo di Intesa tra Regione Emilia Romagna e Regione Puglia per la "Cooperazione Interregionale volta allo sviluppo di iniziative di potenziamento della società della informazione, innovazione della Pubblica Amministrazione e Sanità Elettronica"*** si compone di n. 6 pagine.

Il Dirigente ad interim del Servizio APS
(Silvia Papini)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1932

D.G.R. n. 1590 del 31.07.2012 ad oggetto: D.G.R. n. 1312 del 03.06.2010 e s.m.i. "L.R. n. 4 del 25.01.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Iscrizione nell'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti a carico del SSN - Individuazione requisiti" - Modifiche ed integrazioni. Errata corrige.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Organizzazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue:

L'art. 32 della L.R. n. 4 del 25.01.2010, recante "Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali", pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo, tra l'altro, l'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi "su misura" e/o "predisposti", ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.

La suddetta norma ha demandato, altresì, in via preliminare alla Giunta Regionale il compito di stabilire, con proprio provvedimento, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che le imprese devono possedere per essere iscritte nell'Elenco in questione.

Pertanto, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialisica ha, nella riunione del 18 marzo 2010, sentito le Associazioni di categoria più rappresentative operanti a livello regionale, al fine di una verifica sui requisiti minimi predisposti e necessari per ogni categoria, alla luce dell'evoluzione legislativa e tecnologica intervenuta in materia.

Al termine della concertazione con le suddette associazioni di categoria, con Deliberazione n.1312 del 03.06.2010 la Giunta regionale ha approvato i suddetti requisiti minimi che le imprese ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche devono possedere al fine dell'inserimento nell'Elenco regionale di cui all'art.32 della L.R. n. 4/2010.

La predetta Deliberazione n.1312/2010, in seguito a proposta avanzata dall'Associazione Federottica - Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi in merito ai requisiti minimi delle imprese ottico-optometriche, è stata modificata ed integrata dalla Deliberazione n. 2616 del 30/11/2010.

Con Deliberazione n.1590 del 31/07/2012 la Giunta regionale ha modificato ed integrato nuovamente la DGR 1312/2010 in seguito ad alcune richieste avanzate dalle Associazioni di categoria delle aziende ortopediche ed audioprotesiche.

Tra le modifiche apportate con la predetta DGR n.1590/2012, si è stabilito che nell'allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1312 del 03/06/2010, in riferimento alle Aziende Ortopediche, nella sezione " Filiali (Unità Locali)" si sostituisse il punto b)

"b) Deve essere garantita la presenza del tecnico ortopedico in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL"

con il seguente

"b) Il personale tecnico assicura la presenza in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL (almeno 4 ore al giorno per minimo 3 giorni la settimana)".

Per mero errore materiale, quindi, con la DGR 1590/2012 allo stesso punto b) si è riportata la dicitura "personale tecnico" volendo intendere invece "personale tecnico sanitario" che nel caso delle aziende ortopediche coincide con la figura del tecnico ortopedico.

Al fine di non generare equivoci in merito ai requisiti organizzativi che le filiali delle aziende ortopediche con sede legale sul territorio regionale devono possedere, e poiché la stessa DGR 1312/2010 prevedeva, appunto, per le filiali la presenza del tecnico ortopedico, si propone di correggere l'errore materiale riscontrato nella DGR 1590/2012 nel seguente modo:

in riferimento alle Aziende Ortopediche, nella sezione "Filiali (Unità Locali)" si sostituisce il punto

"b) Il personale tecnico assicura la presenza in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL (almeno 4 ore al giorno per minimo 3 giorni la settimana)"

con il seguente

"b) Il personale tecnico sanitario (tecnico ortopedico) assicura la presenza in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL (almeno 4 ore al giorno per minimo 3 giorni la settimana)".

Resta confermato tutto quanto riportato nella precedente Deliberazione di Giunta regionale n.1590 del 31/07/2012.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento di rettifica del mero errore materiale contenuto nella Deliberazione di Giunta regionale n. 1590 del 31.07.2012 così come specificato innanzi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della A.P "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie", dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di approvare la rettifica alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1590 del 31.07.2012 così come di seguito riportato:

  - in riferimento alle Aziende Ortopediche, nella sezione " Filiali (Unità Locali)" si sostituisce il punto
    "b) Il personale tecnico assicura la presenza in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL (almeno 4 ore al giorno per minimo 3 giorni la settimana)"

    con il seguente

    "b) Il personale tecnico sanitario (tecnico ortopedico) assicura la presenza in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL (almeno 4 ore al giorno per minimo 3 giorni la settimana)";

- di disporre che resta confermato tutto quanto riportato nella stessa D.G.R. n. 1590/2012;

- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

- di notificare il presente provvedimento alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle aziende ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1933

Legge Regionale 28 dicembre 1994, n.36, art.6: Commissione paritetica Regione Puglia - Università degli Studi di Bari. Sostituzione componente.

L'Assessore alle Politiche della Salute Dott. Ettore Attolini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio 4, e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

La legge 30 novembre 1998, n.419, modificando il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, ha delegato il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla ridefinizione dei rapporti tra S.S.N. ed Università.

Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517, a norma dell'art.6 della legge 30 novembre 1998, n.419, ha regolamentato ex novo i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, prevedendo all'art.1 la stipula di specifici protocolli d'intesa tra Regione ed Università ubicate nel proprio territorio, in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo emanati su proposta dei Ministeri della Salute, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n.59.

Con DPCM 24 maggio 2001 sono state emanate le linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regione ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517.

Per la stipula di detti protocolli d'intesa, l'art.6 della legge regionale n.36/1994, in attuazione del D.Lgs. n.502/92, ha demandato alla Giunta Regionale, per ciascuna Azienda ospedaliero- univeritaria, la costituzione di una Commissione paritetica Regione/Università, *"con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di contenzioso tra le suddette istituzioni"*.

La predetta Commissione, di cui al comma 4 dell'art.6 della citata legge regionale, "*è costituita da n.3 rappresentanti della Regione e n.3 rappresentanti dell'Università, e alle riunioni della Commissione paritetica partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Azienda ospedaliera interessata"*.

L'attuale Commissione paritetica Regione/Università degli Studi di Bari, nominata con atto di Giunta Regionale n. 1114 del 12.06.2012, è così costituita:

1. Prof. Augusto GARUCCIO Prorettore
2. Prof. Paolo LIVREA Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
3. Dott. Giorgio DE SANTIS Direttore Amministrativo

in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bari.

1. Francesco BUX
2. Silvia PAPINI
3. Vincenzo POMO

in rappresentanza della Regione.

Con nota, n.50596 III/14 del 13.08.2012 (Prot. A00151/9475 del 04.09.2012), l'Università degli Studi di Bari ha comunicato che a far data dal 1° Agosto 2012 è stato nominato Direttore Generale l'avv. Gaetano Prudente che succede nella carica al Dott. Giorgio De Santis.

Tanto premesso, si propone l'adozione del presente provvedimento finalizzato alla sostituzione del Dott. Giorgio De Santis con l'avv. Gaetano Prudente in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bari.

Per i componenti della suddetta Commissione, non è previsto alcun beneficio economico, e pertanto, il provvedimento non comporta impegni di spesa.

"COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/2001" e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 4
Dott. Pasquale Marino

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. i), della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio 4, e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di nominare, per i motivi e le finalità esposti in narrativa e quivi riportati integralmente, nell'ambito della Commissione paritetica Regione Puglia - Università degli Studi di Bari di cui all'art.6 della legge regionale 28 dicembre 1994, n.36:
   - l'avv. Gaetano PRUDENTE, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Bari, in sostituzione del Dott. Giorgio De Santis;

2. che la partecipazione dei suddetti componenti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e, pertanto il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1934

Progetto "Percorsi assistenziali per la gestione dello scompenso cardiaco cronico complesso". Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia - Istituzione di nuovo capitolo. Iscrizione al bilancio.

L'Assessore alle Politiche della Salute, dott. Ettore Attolini, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), riferisce quanto segue:

Premesso che con D.M. 27.05.2011, è stato approvato il programma 2011 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, detto programma oltre a prevedere le consuete azioni centrali, è sostanzialmente dedicato al Sostegno del piano Nazionale della prevenzione e di Guadagnare salute nonché di progetti strategici di interesse nazionale.

Tra le proposte progettuali inviate dalla Regione Puglia sotto forma di lettere di intenti ed in seguito sotto forma di progetti esecutivi è ricompreso quello relativo ai **"Percorsi assistenziali per la gestione dello scompenso cardiaco cronico complesso,** approvato dai comitati del CCM 2011 con nota protocollo n. 0024641-P-03/11/2011.

In data 1 dicembre 2011, il Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione, Direzione Generale della Prevenzione ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Regione Puglia, Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, individuandola quale Regione capofila per lo sviluppo del predetto progetto di durata biennale.

L'obiettivo del progetto esecutivo di cui al menzionato accordo, intende validare l'efficacia di un modello di gestione dei pazienti con scompenso cardiaco cronico che siano stati sottoposti almeno ad un ricovero per riacutizzazione dello scompenso stesso.

Il modello gestionale che si intende validare sarà basato sulla stretta interazione fra ambulatori terri-

toriali o ospedali dedicati allo scompenso cardiaco (Hub), èquipe del Distretto Socio-Sanitario e Medici di Medicina Generale (Spoke) per migliorare la gestione dei pazienti con scompenso cardiaco.

Lo stesso ha previsto che le diverse linee di attività saranno coordinate dall'Agenzia Regionale della Sanità in collaborazione con le Unità Operative (UU.OO.) individuate nel territorio nazionale.

Per l'esecuzione del progetto innanzi citato, il Ministero della Salute con nota protocollo n. 0004923-P-02-03-2012, comunicava che con decreto dirigenziale 15/12/2011 registrato dall'Ufficio centrale di bilancio il 9/01/2012, al num. Decreto 8149- Cap. 4393- esercizio finanziario 2011, è stato approvato l'accordo di collaborazione che prevede un importo di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila) da riconoscere alla regione Puglia.

In particolare, ai sensi dell'Accordo di collaborazione di cui sopra, la somma dovrà essere erogata alla Regione Puglia secondo il seguente schema di riparto:

1. una prima quota di euro 96.000,00 (novantaseimila)pari al 40% del finanziamento;
2. una seconda quota di euro 72.000,00 (settantaduemila) pari al 30% del finanziamento totale;
3. una terza quota di euro 72.000,00 (settantaduemila) pari al 30% del finanziamento.

Con nota prot. n° AOO- 116/21947/etr del 1.06.2012 il Servizio Ragioneria ha comunicato l'accreditamento della prima quota pari ad euro 96.000,00 per il progetto "Scompenso cardiaco cronico complesso".

Considerato che la somma totale di euro 240.000,00 assegnata con il citato Accordo sottoscritto in data 1/12/2011 è da ritenere nuova assegnazione vincolata a specifica attività, si rende necessario apportare la conseguente variazione in aumento nello stato di previsione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2012 della Regione Puglia, iscrivendo il predetto stanziamento di euro 240.000,00 ai capitoli di nuova istituzione (Entrate) e n (Spese) allocati, rispettivamente, alle U.P.B. 2.1.15 (Entrate) e 5.7.1 (Spese).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.

Si richiede la seguente variazione al bilancio di previsione 2012, con l'istituzione in termini di competenza e cassa:

PARTE ENTRATA:
in termini di competenza e cassa:
U.P.B. 2.1.15 Capitolo + euro 240.000,00 "Trasferimenti dal Ministero della Salute per il progetto Percorsi assistenziali per la gestione dello scompenso cardiaco cronico complesso".

PARTE SPESA
in termini di competenza e cassa
U.P.B. 5.7.1 Capitolo + euro 240.000,00 "Assegnazione delle somme all'A.Re.s per l'attuazione del progetto Percorsi assistenziali per la gestione dello scompenso cardiaco cronico complesso".

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito dall'art. 4, comma 4 della L.R. 7/97, lett. K.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

a) di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

b) di approvare l'accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute, Dipartimento della

Sanità Pubblica e dell'Innovazione, e la Regione Puglia, Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, per l'attuazione del progetto **"Percorsi assistenziali per la gestione dello scompenso cardiaco cronico complesso",** allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrale e sostanziale **(All. 1)**;

c) conseguentemente di introdurre, ai sensi della vigente normativa, le seguenti variazioni dello stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, in conseguenza del finanziamento indicato in narrativa:

Parte I Entrata
Variazione in aumento
Capitolo n. U.P.B. 2.1.15
F.S.N. parte corrente vincolata-
"Trasferimenti dal Ministero della Salute per il progetto Percorsi assistenziali per la gestione dello scompenso cardiaco cronico complesso"
COMPETENZA euro 240.000,00
CASSA euro 240.000,00

PARTE II Spesa
Variazione in aumento
Capitolo U.P.B. 5.7.1
F.S.N. parte corrente vincolata-
"Assegnazione delle somme all'A.Re.S per l'attuazione del progetto Percorsi Assistenziali per la gestione dello scompenso cardiaco cronico complesso"

d) di autorizzare il Dirigente del Servizio PATP all'adozione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dalla presente deliberazione e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto;

e) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare;
- che il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute;
- che all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM per l'anno 2011, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 2011, è stato individuato un ambito operativo inerente l'area Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare salute;
- che in tale ambito è stato proposto un progetto dal titolo "Percorsi assistenziali per la gestione dello scompenso cardiaco cronico complesso.", approvato dai Comitati del CCM;
- che la Regione Puglia vanta un' ampia esperienza nel campo della definizione ed attuazione di percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione dei pazienti con scompenso cardiaco, e che pertanto tale esperienza risulta in linea con il progetto in oggetto;
- che pertanto la sopra citata Regione rappresenta un soggetto istituzionalmente competente per la realizzazione di tale progetto e che appare quindi opportuno avviare con esso una fattiva collaborazione;
- che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione con la Regione Puglia al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

L'anno 2011, il giorno 1 del mese di dicembre

Il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del capo del Dipartimento, dr. Fabrizio Oleari, nato a Suzzara (Mantova) il 20 gennaio 1950, di seguito "Ministero"

E

la Regione Puglia, codice fiscale 80017210727, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, rappresentata legalmente dal direttore generale Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, dr. Vincenzo Pomo nato ad Andria (BT) il 08 marzo 1953, di seguito "Regione"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la Regione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.
3. Qualora la Regione, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private non previste nel progetto, è tenuta a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione dell'Ente e/o Associazione e le attività che da questo saranno svolte.
4. Resta fermo che le variazioni al progetto non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.

Art. 2 – Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo.
2. Le attività progettuali decorrono dal 15° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. Tale durata potrà essere prorogata per un massimo di 12 mesi, previa formale e motivata richiesta della Regione da presentarsi almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'accordo. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette al Ministero un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2).
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed un

rendiconto finanziario finale che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 2 al presente accordo.

3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario, previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
5. Il piano finanziario relativo al progetto, di cui all'allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previa autorizzazione del Ministero che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione del provvedimento di approvazione della richiesta da parte degli organi di controllo.
6. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, per ogni voce di spesa del piano finanziario, originario o modificato, è consentito, senza necessità di autorizzazione , uno scostamento dell'importo non superiore al 10%.
7. Resta fermo che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e/o impegnate documentate, e nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 3 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari devono essere inviati a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
9. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato scientifico del CCM per azioni di monitoraggio.

Art. 4 – Proprietà dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".

Art. 5 - Referenti scientifici

1. Il referente scientifico della Regione assicura il collegamento operativo con il Ministero.
2. Il referente scientifico del Ministero assicura il collegamento operativo con la Regione nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare i nominativi dei rispettivi referenti scientifici, contestualmente all'avvio delle attività.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00).

2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 5.
6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, pari a € 240.000,00, si riferisce all'esercizio finanziario 2011 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
7. La Regione è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2014 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della Regione a decorrere dal 1° luglio 2014.

Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
   a) una prima quota, pari al 40% del finanziamento, pari a € 96.000,00 (novantaseimila/00), dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta, inoltrata dopo la formale comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1;
   b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 72.000,00 (settantaduemila/00), dietro presentazione da parte della Regione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta;
   c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 72.000,00 (settantaduemila/00), dietro presentazione da parte della Regione della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta;
2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
3. Il pagamento di cui al comma 1 lettera b) sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 3, relativi al primo semestre di attività, per gli accordi annuali, ed ai primi due semestri di attività, per gli accordi di durata superiore a 12 mesi.
4. Il pagamento di cui al comma 1, lettera c) sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
5. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria dello Stato competente per territorio ed ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sul c/c di tesoreria n° IT05E0100003245430300031601, intestato alla Regione. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 3, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 3, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di tre allegati, e viene redatto in due originali.
Letto, approvato e sottoscritto

MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento della Sanità Pubblica e Dell'Innovazione
Direzione Generale della Prevenzione

Il Capo Dipartimento
Dr. Fabrizio Oleari

LA REGIONE PUGLIA
Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Pomo

PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2011

DATI GENERALI DEL PROGETTO

TITOLO: **PERCORSI ASSISTENZIALE PER LA GESTIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO COMPLESSO**

ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE: **Regione Puglia**

NUMERO ID DA PROGRAMMA: **21**

PROGETTO INTERREGIONALE [1] :

SI	X	NO	

REGIONI COINVOLTE:
numero: **3**
elenco: **Puglia, Basilicata, Lazio**

DURATA PROGETTO: **24 mesi**

COSTO: **240.000 Euro**

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO:
nominativo: *Dott. Massimo Iacoviello*
struttura di appartenenza: *A.O.U. Policlinico Consorziale di Bari*
n. tel: *3288187390* n. fax: *0805478796* E-mail: *massimo.iacoviello@cardio.uniba.it*

[1] Il progetto è da intendersi interregionale quando sono coinvolte Unità operative allocate in due o più Regioni.

Allegato 1

TITOLO: PERCORSI ASSISTENZIALE PER LA GESTIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO COMPLESSO

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema

Lo Scompenso Cardiaco (SC) è una delle patologie croniche maggiormente invalidanti ed a più elevato impatto socio-economico. L'invecchiamento della popolazione e l'aumentata sopravvivenza dopo eventi cardiaci acuti ne giustificano l'aumento di prevalenza negli ultimi anni (attualmente stimata intorno allo 1-2%) e l'ulteriore incremento nei prossimi decenni. Nonostante i progressi terapeutici, lo SC continua ad essere gravemente invalidante ed è associato ad un'elevata morbilità e mortalità[1].
I dati relativi ai ricoveri ordinari della regione Puglia per il periodo 2001-2009 evidenziano la tendenza ad un incremento dei ricoveri con DRG 127 che sono riferibili a scompenso cardiaco riacutizzato, a fronte di un trend verso la riduzione dei ricoveri totali. L'analisi del trend per fasce di età evidenzia, inoltre, come tale tendenza sia maggiormente evidente nella fascia di età al di sopra dei 75 anni. E' possibile osservare, infine, una tendenza verso l'incremento della degenza media dei ricoveri con DRG 127 ed una significativa quota di ricoveri ripetuti (circa il 30%) che indicano la sempre maggiore complessità dei pazienti (frequentemente anziani con comorbilità) e/o la probabilità di una gestione non ottimale degli stessi nei periodi di permanenza al domicilio.
Sulla base di tali premesse le attuali linee guida della Società Europea di Cardiologia consigliano la realizzazione di specifici programmi di intervento per i pazienti con scompenso cardiaco cronico ad elevato rischio[1]. Obiettivo di tali programmi è il completamento del percorso diagnostico, l'ottimizzazione della terapia ed un attento follow-up dei pazienti[1].
Le Società Scientifiche Cardiologiche ANMCO e SIC, con le altre principali Società Scientifiche Cardiologiche, Internistiche, Geriatriche e dei Medici di Medicina Generale hanno elaborato una proposta organizzativa per la ottimizzazione della gestione dei pazienti con SC basata sul modello Hub e Spoke, ovvero mozzo e raggi di una ruota, caratterizzato da un sistema di relazioni tra centri di riferimento Hub, a livello di complessità maggiore, e centri Spoke ovvero centri collegati con attività di selezione dei pazienti, di invio ai Centri di riferimento e di "ripresa in carico". Tale modello oltre ad individuare figure di riferimento nell'ospedale e nel territorio si basa su percorsi diagnostico-terapeutici comuni, condivisi ed individualizzati in base al profilo dei pazienti [2-3].
In Puglia il *progetto Leonardo* ha dimostrato l'efficacia dell'inserimento nella medicina di gruppo di un infermiere dedicato, denominato *care-manager*, che provvedeva all'*empowerment* del paziente e dei familiari, assistendoli e guidandoli nell'autogestione della patologia. Il progetto che è stato caratterizzato da un iniziale processo di formazione dei medici di medicina generale e degli infermieri specifica per la gestione dello scompenso cardiaco, dalla pianificazione concordata tra medico e care-manager del piano delle cure, della frequenza e della tipologia dei controlli, ha consentito la riduzione del numero di ricoveri per scompenso cardiaco.

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Sulla base di queste premesse, questo Progetto intende validare l'*efficacia di un modello di gestione dei pazienti con scompenso cardiaco cronico che siano stati sottoposti almeno ad un ricovero per riacutizzazione dello scompenso cardiaco.*
Il modello gestionale che si intende validare sarà basato sulla stretta interazione fra ***ambulatori territoriali o ospedalieri dedicati allo scompenso cardiaco*** (Hub), ***équipe del Distretto Socio-Sanitario*** e ***Medici di Medicina Generale*** (Spoke). La validazione del modello si baserà principalmente sulla dimostrazione della sua capacità di migliorare la gestione dei pazienti con scompenso cardiaco in termini di: a) Riduzione delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco riacutizzato; b) Maggiore adesione alla raccomandazioni cliniche nei percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti; c) riproducibilità dei risultati in distretti di regioni differenti dalla Puglia.
Il progetto si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

Individuazione dei distretti e dei percorsi. In prima istanza saranno individuati i distretti che saranno coinvolti e che saranno accoppiati a ciascuna delle Unità Operative coinvolte nella sperimentazione e caratterizzate da un'attività ambulatoriale dedicata ai pazienti con scompenso cardiaco cronico. Saranno, inoltre, individuati percorsi comuni di diagnosi e cura individualizzati in base al profilo clinico dei pazienti. Tali percorsi saranno seguiti in tutti i distretti coinvolti, garantendo l'omogeneità del modello gestionale.
Attività di formazione. Dopo l'individuazione dei Distretti e dei percorsi diagnostico-terapeutici, sarà messa in atto una attività di formazione che vedrà coinvolti tutti gli operatori sanitari coinvolti nel progetto. Scopo di tale attività di formazione sarà il raggiungimento di competenze nell'ambito dello scompenso cardiaco che consentano la conoscenza degli iter diagnostici e terapeutici dei pazienti e la possibilità di promuovere, da parte di infermieri e medici di medicina generale, l'*empowerment* del paziente e dei familiari.
Sperimentazione del modello. La sperimentazione del modello individuato avrà come obiettivo l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti consentendo il completamento dell'iter diagnostico e dell'educazione dei pazienti, l'ottimizzazione della terapia.
L'ottimizzazione del follow-up sarà basato anche su:

- un attento monitoraggio clinico e telefonico, con facilitazione di accesso alle prestazioni specialistiche negli ambulatori ospedalieri dedicati allo scompenso;
- sulla possibilità di monitoraggio remoto di peso e pressione arteriosa,
- sulla possibilità di valutazioni di ECG e biomarker nei distretti da parte del personale infermieristico al fine di valutare la stabilità clinica;
- sul sostegno per aumentare l'adesione al follow-up e terapia;
- sulla promozione di stili di vita salutari.

Riproducibilità del progetto. Nel progetto saranno coinvolte anche un'Unità Operativa della Basilicata ed una del Lazio, al fine di valutare la riproducibilità dei risultati in distretti di altre regioni.
Risultati attesi. I risultati del progetto forniranno rilevanti informazioni sulla efficacia del modello organizzativo proposto. In caso vengano raggiunti gli obiettivi fissati tale modello potrebbe essere generalizzato all'intero servizio Sanitario consentendo un miglioramento della qualità assistenziale dello SC ed una ottimizzazione dei costi ad esso correlati.

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte

La fattibilità della sperimentazione è principalmente legata all'utilizzo di risorse umane, strumentali, organizzative in gran parte già in essere.
Il Progetto, inoltre, si caratterizza come processo di implementazione di un modello assistenziale basato sul Chronic Care Model, già sperimentato presso la ASL di Lecce con il Progetto Leonardo. Progetto indirizzato ai pazienti con scompenso cardiaco cronico che ha mostrato un miglioramento degli indicatori clinici, un forte coinvolgimento dei servizi ed una netta riduzione degli episodi di riacutizzazione e ricovero dei pazienti con Scompenso cardiaco. La continuità con tale progetto consentirà anche di usufruire del software di gestione dei dati che verranno analizzati per verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici.
Le realtà locali interessate rappresentano una larga fascia del territorio pugliese e potranno, inoltre, far parte di quelle realtà nei quali sono stati previsti processi di riordino ospedaliero con disattivazione/riconversione di piccoli ospedali. Tali realtà sono già oggetto di un progetto (Progetto Nardino), promosso dalla regione Puglia sul modello del Progetto Leonardo, che prevede di governare i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, mirando ad una forte integrazione socio-sanitaria, e di attivare processi di riorganizzazione delle cure primarie.
I finanziamenti richiesti saranno utilizzati per risolvere le criticità per il possibile raggiungimento degli obiettivi del progetto in quanto consentiranno un'adeguata formazione del personale dei Distretti dedicato, nonché la copertura di eventuali carenze di risorse umane.

Bibliografia

1. Dickstein K et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008. Eur Heart Journal 2008; 29: 2388-2442.
2. Consensus Conference. Il percorso assistenziale dei pazienti con scompenso cardiaco. Giornale Italiano di Cardiologia 2006. Volume 7 – Numero 6.
3. Struttura e organizzazione funzionale della Cardiologia. Giornale Italiano di Cardiologia 2009. Volume 10 Numero 6 – Suppl. 3

Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE:
Dimostrare una riduzione delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco riacutizzato nei distretti in cui sarà sperimentato il modello organizzativo di integrazione fra ospedale e territorio.

OBIETTIVO SPECIFICO 1:
Definizione del modello organizzativo ed assistenziale ed individuazione distretti.

OBIETTIVO SPECIFICO 2:
Formazione degli operatori sanitari coinvolti nel progetto.

OBIETTIVO SPECIFICO 3:
Valutare l'impatto del modello gestionale proposto in termini di qualità mediante la misurazione delle variazioni dei consumi delle classi di farmaci indicati per il trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco e della conformità alle correnti raccomandazioni cliniche.

OBIETTIVO SPECIFICO 4:
Valutare l'impatto del modello gestionale proposto in termini di qualità mediante la misurazione delle variazioni dei consumi di prestazioni sanitarie relative all'assistenza dei pazienti con scompenso cardiaco e della conformità alle correnti raccomandazioni cliniche.

OBIETTIVO SPECIFICO 5:
Valutare l'impatto del modello gestionale proposto in termini di qualità mediante la misurazione della variazione delle prestazioni erogate e della forma organizzativa realizzata.

OBIETTIVO SPECIFICO 6:
Dimostrare l'efficacia del modello gestionale proposto anche in centri extra-regione Puglia, al fine di verificare la possibilità di generalizzare il modello ad altre regioni.

OBIETTIVO SPECIFICO 7:
Diffusione dei risultati del progetto.

ENTE RESPONSABILE: Regione Puglia CAPO PROGETTO: Dott. Massimo Iacoviello		
UNITA' OPERATIVE COINVOLTE		
Unità Operativa 1	**Referente**	**Compiti**
ARES Puglia	Dott. Massimo Iacoviello	- Coordinamento scientifico del Progetto - Gestione delle risorse - Definizione del modello organizzativo ed assistenziale - Individuazione dei distretti di riferimento - Attività di formazione degli operatori - Definizione sistema degli indicatori - Monitoraggio delle attività - Attività di audit - Verifica del raggiungimento degli obiettivi
Unità Operativa 2	**Referente**	**Compiti**
U.O. Cardiologia – UTIC Ospedale San Paolo – Bari ASL Ba Puglia	Dott. Pasquale Caldarola	- Individuazione dei distretti di riferimento - Attività di formazione degli operatori - Supporto all'attività di presa in carico per la gestione dei piani diagnostico-terapeutici del paziente con scompenso cardiaco - Sperimentazione e raccolta dati - Partecipazione attività di audit
Unità Operativa 3	**Referente**	**Compiti**
U.O. Cardiologia – UTIC Ospedale Perrino Brindisi ASL BR Puglia	Dott. Sergio Pede	- Individuazione dei distretti di riferimento - Attività di formazione degli operatori - Supporto all'attività di presa in carico per la gestione dei piani diagnostico-terapeutici del paziente con scompenso cardiaco - Sperimentazione e raccolta dati - Partecipazione attività di audit
Unità Operativa 4	**Referente**	**Compiti**
U.O. Cardiologia – UTIC Ospedale "Di Venere" – Bari - Carbonara ASL Ba Puglia	Dott. Carlo D'Agostino	- Individuazione dei distretti di riferimento - Attività di formazione degli operatori - Supporto all'attività di presa in carico per la gestione dei piani diagnostico-terapeutici del paziente con scompenso cardiaco - Sperimentazione e raccolta dati - Partecipazione attività di audit
Unità Operativa 5	**Referente**	**Compiti**
Dipartimento di Malattie dell'apparato cardiovascolare ASL BAT Puglia	Dott. Giovanni De Luca	- Individuazione dei distretti di riferimento - Attività di formazione degli operatori - Supporto all'attività di presa in carico per la gestione dei piani diagnostico-terapeutici del paziente con scompenso cardiaco - Sperimentazione e raccolta dati - Partecipazione attività di audit

Unità Operativa 6	Referente	Compiti
UOC Cardiologia – UTIC S.Filippo Neri - Roma - Lazio	Dott.ssa Nadia Aspromonte	- Individuazione dei distretti di riferimento - Attività di formazione degli operatori - Supporto all'attività di presa in carico per la gestione dei piani diagnostico-terapeutici del paziente con scompenso cardiaco - Sperimentazione e raccolta dati - Partecipazione attività di audit
Unità Operativa 7	**Referente**	**Compiti**
UOS Dipartimentale Scompenso Cardiaco Matera - Basilicata	Dott. Bartolomeo Silvestri	- Individuazione dei distretti di riferimento - Attività di formazione degli operatori - Supporto all'attività di presa in carico per la gestione dei piani diagnostico-terapeutici del paziente con scompenso cardiaco - Sperimentazione e raccolta dati - Partecipazione attività di audit

Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO GENERALE	Dimostrare una riduzione delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco riacutizzato nei distretti in cui sarà sperimentato il modello organizzativo di integrazione fra ospedale e territorio
Indicatore/i di risultato	Numero di ricoveri con DRG 127 nella popolazione dei distretti aderenti alla sperimentazione
Standard di risultato	Riduzione del 15% rispetto ad un uguale periodo precedente l'inizio del progetto

OBIETTIVO SPECIFICO 1	Definizione del modello organizzativo ed assistenziale ed individuazione distretti.
Indicatori di risultato	Elaborazione di un modello gestionale comune per tutti distretti coinvolti.
Standard di risultato	Omogeneità del modello.

OBIETTIVO SPECIFICO 2	Formazione degli operatori sanitari coinvolti nel progetto.
Indicatore/i di risultato	Elaborazione di un percorso formativo comune.
Standard di risultato	Completamento del percorso formativo per almeno il 90% del personale coinvolto nel progetto.

OBIETTIVO SPECIFICO 3	Valutare l'impatto del modello gestionale proposto in termini di qualità mediante la valutazione delle variazioni dei consumi delle classi di farmaci indicati per il trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco e della conformità alle correnti raccomandazioni cliniche.
Indicatori di risultato	Adesione al protocollo terapeutico basato su ACE-inibitori e Beta-bloccanti.
Standard di risultato	Appropriatezza nell'uso dei farmaci con riferimento al Protocollo adottato.

OBIETTIVO SPECIFICO 4	Valutare l'impatto del modello gestionale proposto in termini di qualità mediante la valutazione delle variazioni dei consumi di prestazioni sanitarie relative all'assistenza dei pazienti con scompenso cardiaco e della conformità alle correnti raccomandazioni cliniche.
Indicatori di risultato	Percentuale di adesione al protocollo diagnostico previsto.
Standard di risultato	Appropriatezza del percorso diagnostico con riferimento al Protocollo adottato.

OBIETTIVO SPECIFICO 5	Valutare l'impatto del modello gestionale proposto in termini di qualità mediante la valutazione della variazione delle prestazioni erogate e della forma organizzativa realizzata.
Indicatori di risultato	Variazione dei costi di gestione dei pazienti rispetto al periodo precedente l'attuazione del progetto.
Standard di risultato	Completezza della misurazione

OBIETTIVO SPECIFICO 6	Dimostrare l'efficacia del modello gestionale proposto anche in centri extra-regione Puglia, al fine di verificare la possibilità di generalizzare il modello ad altre regioni.
Indicatore/i di risultato	Indicatori obiettivo generale ed obiettivi specifici 3, 4 e 5.
Standard di risultato	Assenza di differenze significative con la regione Puglia

OBIETTIVO SPECIFICO 7	Diffusione dei risultati del progetto
Indicatori di risultato	Report / Convegno organizzato
Standard di risultato	Report disponibile / almeno un convegno svolto

CRONOGRAMMA

Obiettivo specifico	Mese	1	2	3	4	5	[redacted]	7	8	9	10	11	[redacted]	13	14	15	16	17	[redacted]	19	20	21	22	23	[redacted]
1	Definizione modello gestionale e distretti	X	X																						
2	Formazione personale			X	X	X																			
3, 4, 5	Sperimentazione modello gestionale							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X							
	Analisi dati																			X	X	X			
	Valutazione raggiungimento obiettivo																						X		
6	Definizione distretti	X	X																						
	Formazione personale			X	X	X																			
	Sperimentazione modello gestionale							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X							
	Analisi dati																			X	X	X			
	Valutazione raggiungimento obiettivo																						X		
7	Diffusione risultati																							X	

[redacted]

Allegato 4
TRASFERIMENTI FINANZIARI A CIASCUNA UNITA' OPERATIVA

Unità Operativa 1			
Risorse	**ANNO 1**	**ANNO 2**	**Totale in €**
Personale - Operatore/i per "data entry", "data management" ed analisi statistica	15000	15000	***30000***
Beni e servizi - Materiale cancelleria - Partecipazione spese per il software	4000	4000	***8000***
Missioni - Rimborso spese	1000	1000	***2000***
Spese generali - Formazione	15000	5000	***20000***

Unità Operativa 2			
Risorse	**ANNO 1**	**ANNO 2**	**Totale in €**
Personale Infermiere professionale dedicato	12500	12500	***25000***
Beni e servizi - Sistemi di monitoraggio remoto ed altre risorse tecnologiche	2500	2500	***5000***
Missioni	-	-	-
Spese generali	-	-	-

Unità Operativa 3			
Risorse	**ANNO 1**	**ANNO 2**	**Totale in €**
Personale Infermiere professionale dedicato	12500	12500	***25000***
Beni e servizi - Sistemi di monitoraggio remoto ed altre risorse tecnologiche	2500	2500	***5000***
Missioni	-	-	-
Spese generali	-	-	-

Unità Operativa 4			
Risorse	**ANNO 1**	**ANNO 2**	**Totale in €**
Personale Infermiere professionale dedicato	12500	12500	***25000***
Beni e servizi - Sistemi di monitoraggio remoto ed altre risorse tecnologiche	2500	2500	***5000***
Missioni	-	-	-
Spese generali	-	-	-

Unità Operativa 5			
Risorse	**ANNO 1**	**ANNO 2**	**Totale in €**
Personale Infermiere professionale dedicato	12500	12500	***25000***
Beni e servizi - Sistemi di monitoraggio remoto ed altre risorse tecnologiche	2500	2500	***5000***
Missioni	-	-	-
Spese generali	-	-	-

Unità Operativa 6			
Risorse	**ANNO 1**	**ANNO 2**	**Totale in €**
Personale Infermiere professionale dedicato	12500	12500	***25000***
Beni e servizi - Sistemi di monitoraggio remoto ed altre risorse tecnologiche	2500	2500	***5000***
Missioni	-	-	-
Spese generali	-	-	-

Unità Operativa 7			
Risorse	**ANNO 1**	**ANNO 2**	**Totale in €**
Personale Infermiere professionale dedicato	12500	12500	***25000***
Beni e servizi - Sistemi di monitoraggio remoto ed altre risorse tecnologiche	2500	2500	***5000***
Missioni	-	-	-
Spese generali	-	-	-

TRASFERIMENTO FINANZIARIO GENERALE

Risorse	**Anno 1**	**Anno 2**	**Totale in €**
Personale	90000	90000	***180000***
Beni e servizi	19000	19000	***38000***
Missioni	1000	1000	***2000***
Spese generali	15000	5000	***20000***
Totale	125000	115000	***240000***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1935

L.R. 12 luglio 2012, n. 18, art. 4. Approvazione Piano Straordinario Salute e Ambiente e stanziamento risorse per la sua realizzazione, a valere sul Cap. 751056 - UPB 5.8.1.

L'Assessore alle Politiche della Salute, dott. Ettore Attolini, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, confermata dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità e dal Direttore dell'Area per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- la legge regionale 12 luglio 2012, n. 18, "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012", all'art. 4 promuove un Piano straordinario Salute-Ambiente per il territorio provinciale di Taranto al fine di contrastare le criticità ambientali sulla base delle relative evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di Taranto;
- a tal fine, ai sensi del comma 2 del citato art. 4, La Giunta regionale predispone il Piano di cui al comma 1 avvalendosi della ASL competente, delle Agenzie regionali e delle Società partecipate dalla Regione interessate e la sottopone al parere delle competenti Commissioni del Consiglio Regionale;
- il suddetto Piano deve essere redatto nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012);
- allo scopo di finanziare la realizzazione del suddetto Piano, nel bilancio di previsione 2012 è istituito, nell'ambito della UPB 05.08.01, il capitolo 751056 denominato "Contributo per la realizzazione del Piano straordinario Salute-Ambiente per Taranto", con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per Euro 8.000.000,00.

CONSIDERATO CHE

- l'Assessorato alle Politiche per la Salute ha ritenuto di dover affidare la realizzazione del Piano Straordinario Salute-Ambiente alla ASL di Taranto e all'ARPA Puglia, con la collaborazione di AReS Puglia, nonché la costituzione del Centro Salute Ambiente al fine di condurre un progetto sperimentale di monitoraggio e di contrasto delle criticità sanitarie associate ai fattori di rischio ambientali;
- le strutture della Direzione generale della ASL di Taranto con il Dipartimento di Prevenzione della stessa ASL, della Direzione dell'ARPA Puglia hanno discusso e validato la proposta di Piano Straordinario Salute e Ambiente in una apposita conferenza dei servizi svoltasi presso l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia in data 17 settembre 2012, cui hanno partecipato anche l'Assessore alle Politiche per la Salute, il Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, il dirigente del Servizio Assistenza territoriale e Prevenzione, l'ARES Puglia;
- il Piano Straordinario Salute-Ambiente è illustrato nella sua articolazione complessiva e nelle attività programmate nella scheda allegata (Allegato A) alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- il suddetto Piano ha una copertura finanziaria pari ad Euro 8.000.000,00 a valere sul Cap. 751056 - UPB 5.8.1 nel Bilancio di Previsione 2012, così come assegnati con la 1.r. n. 18/2012 e, sulla base dell'articolazione delle attività programmate, tale dotazione finanziaria è così ripartita:
  - Euro 4.730.000,00 per l'investimento strutturale e infrastrutturale da destinare alla ristrutturazione e al recupero funzionale del Presidio Testa, sito in Località Rondinella a Taranto, nonché per interventi di adeguamento dei locali ASL (del Dipartimento di Prevenzione e dei distretti socio-sanitari) adibiti allo svolgimento delle attività di cui al Piano di Lavoro;
  - Euro 3.270.000,00 per la fase di start-up del progetto sperimentale e il potenziamento del personale delle istituzioni coinvolte, ai fini della realizzazione delle attività del progetto sperimentale;
- con Convenzione del 18.05.2011 la ASL Ta ha concesso in comodato d'uso ventennale ad Arpa

Puglia parte della ex struttura ospedaliera denominata "TESTA" la cui proprietà resta della ASL TA;
- il Presidio TESTA è ubicato in contrada Rondinella e risulta rispondente alle necessità di monitoraggio e controllo costante dei valori di inquinanti nell'ambiente;
- per la realizzazione del progetto di investimento rivolto alla ristrutturazione e al recupero funzionale del Presidio Testa, e degli altri locali destinati al Dipartimento di Prevenzione e ai Distretti Sanitari destinati ad accogliere le attività del Piano Salute-Ambiente, soggetto beneficiario del finanziamento di cui sopra è la ASL di Taranto che provvede con la propria Area Gestione Tecnica alla predisposizione delle procedure per l'affidamento dei lavori di realizzazione, che dovranno essere svolte di concerto con ARPA Puglia per gli interventi finalizzati alle attività di competenza;
- per la fase di start-up del progetto sperimentale è opportuno costituire un gruppo di lavoro costituito da referenti nominati da ciascuna delle istituzioni coinvolte, coordinato da ARPA Puglia;
- gli indirizzi programmatici ed operativi del gruppo di lavoro saranno forniti da una Cabina di regia, composta dal Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, dal Direttore Generale di ASL Taranto, di ARPA Puglia, di AReS Puglia ovvero loro delegati. La cabina di regia è presieduta dall'Assessore alle Politiche della Salute, le attività di segretariato sono affidate al Servizio PATP.

Tanto premesso e considerato, si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di prendere atto della proposta di Piano straordinario Salute-Ambiente, come descritto nell'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di sottoporla al parere delle competenti Commissioni consiliari per la successiva approvazione.

Allo scopo, nell'ambito dello stanziamento di euro 8.000.000,00 di cui al Cap. 751056 - UPB 5.8.1 del Bilancio di Previsione 2012, la somma di Euro 4.730.000,00 a valere sul bilancio autonomo, viene dichiarata quale quota aggiuntiva di cofinanziamento regionale all'Asse III del PO FESR 2007-2013 - Linea 3.1, considerata la coerenza dell'intervento rispetto ai criteri di selezione e al soggetto beneficiario individuato dalla presente deliberazione.

All'utilizzo delle suddette somme per l'attuazione dell'intervento infrastrutturale si procederà con la sottoscrizione di apposito disciplinare tra Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute e Direzione Generale ASL di Taranto; per la definizione degli aspetti organizzativi e funzionali del Centro Salute e Ambiente e per la realizzazione dell'intero Piano straordinario Salute-Ambiente si rimanda ad un apposito Protocollo di Intesa tra Assessorato alle Politiche della Salute, Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, ASL di Taranto, ARPA Puglia e AReS Puglia.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 8.000.000,00 a carico del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, da finanziare con le disponibilità del capitolo 751056 - U.P.B. 5.8.1", nell'ambito di quanto già stanziato per competenza con il Bilancio di Previsione per l'anno 2012 per effetto dell'art. 4 della l.r. n. 18/2012.

All'impegno delle suddette risorse provvederà con proprio provvedimento il dirigente del Servizio Assistenza territoriale e Prevenzione entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K), della L.R. 4/2/1997, n. 7, nonché ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/2012.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di approvare quanto espresso in narrativa;
- Di prendere atto del Piano Straordinario Salute-Ambiente di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- Di trasmettere il presente provvedimento alle competenti Commissioni Consiliari per il parere di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 12 luglio 2012, n. 18;
- Di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione definitiva del Piano;
- Di approvare lo stanziamento della somma complessiva di Euro 8.000.000,00 a valere sul Cap. 751056 - UPB 5.8.1 del Bilancio di Previsione 2012, così come assegnata per effetto dell'art. 4 della l.r. n. 18/2012;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO A

PIANO STRAORDINARIO SALUTE-AMBIENTE

PREMESSA

Le criticità legate alla presenza delle aree a rischio di crisi ambientale e dei siti di interesse nazionali per le bonifiche presenti nel nostro territorio sono state affrontate dal Governo regionale già a partire dal Piano di Salute 2008-2010, con un capitolo dedicato alle vulnerabilità collettive, nel quale si prefigurava l'esigenza di immaginare interventi dedicati, da costruire attraverso sinergie istituzionali in grado di fronteggiare le complessità dell'integrazione ambiente/salute.

Gli importanti sforzi che le istituzioni regionali hanno fin qui compiuto, nell'ambito del significativo potenziamento delle attività di controllo e dei monitoraggio ambientale, degli approfondimenti epidemiologici, hanno consentito la produzione di iniziative legislative uniche non solo nel nostro Paese, citiamo la legge 19/2008 cosiddetta "antidiossine", che ha comportato l'abbattimento delle emissioni di diossine e furani da 120 grammi/anno (2006) a 3,5 grammi anno (2011); l'istituzione di un registro tumori a copertura regionale; la legge 3/2011 che prevede un intervento immediato da attuare in caso di superamento del limite di benzo(a)pirene onde prevenire il pericolo di danni alla salute; la recente legge 21/2012 sulla Valutazione del Danno Sanitario che, per la prima volta, incorpora la valutazione degli effetti sulla salute nei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale.

Le evidenze epidemiologiche disponibili per l'area di Taranto dimostrano, infatti, che in aree caratterizzate da forti pressioni ambientali, non è sufficiente il mero rispetto dei limiti ambientali previsti dalle norme a garantire la tutela della salute umana. Ad esempio, I limiti di legge per quanto riguarda la concentrazione di particolato in atmosfera sono unicamente espressi in termini di concentrazione di massa (PM10 o PM2.5), essenzialmente perché questo è l'unico tipo di misura che è possibile effettuare in automatico ed usando strumentazione da campagna. Va tuttavia considerato che, dato che questi limiti sono principalmente posti a tutela della salute umana, la composizione chimica delle particelle non è certamente di minore importanza.

Per tali motivi si rende indispensabile attivare iniziative specifiche in grado di approfondire le conoscenze tecnico-scientifiche in materia di interazione ambiente salute, ai fini della pianificazione di strategie efficaci per il contenimento degli impatti ambientali per l'individuazione di direttrici di sviluppo sostenibile del territorio, attraverso azioni di risanamento ambientale.

I risultati delle attività di monitoraggio ambientale e delle indagini epidemiologiche che si riportano di seguito suggeriscono le priorità di intervento.

I dati di mortalità più recenti evidenziano le seguenti criticità:

- eccesso tra il 10-15% nella mortalità generale e per tutti i tumori in entrambi i generi;
- eccesso di circa il 30% nella mortalità per tumore al polmone in entrambi i generi:
- eccesso compreso tra il 50%(uomini) e il 40%(donne) di decessi per malattie respiratorie acute, anche aggiustando per indice di deprivazione, associato a un aumento di circa il 10% nella mortalità per tutte le malattie dell'apparato respiratorio;
- incremento di circa il 5% dei decessi per malattie del sistema circolatorio soprattutto tra gli uomini; quest'ultimo è ascrivibile a un eccesso di mortalità per malattie ischemiche del cuore, che permane, anche tra le donne, dopo correzione per indice di deprivazione;
- incremento della mortalità per condizioni morbose perinatali.

Attraverso uno studio di coorte dell'intera popolazione di Taranto, Statte e Massafra sono stati stimati, per il periodo 1998-2008, i seguenti incrementi di rischio specificamente associati all'esposizione ad inquinamento ambientale da PM10 (usato come surrogato della stima dell'inquinamento di origine industriale):

- Mortalità per cause naturali, per malattie respiratorie, cardiovascolari (in particolare eventi coronarici acuti) e renali;
- Morbosità per cause naturali, tumori maligni, tumori del polmone, malattie respiratorie, cardiovascolari (in particolare eventi coronarici acuti), neurologiche e renali;
- Morbosità nelle fasce di età 0-14 anni per tumori maligni, malattie dell'apparato respiratorio e infezioni delle vie respiratorie;
- Indicatori di mortalità e morbosità in eccesso per i lavoratori dei settori siderurgico e costruzioni meccaniche.

L'aumento della mortalità e delle ospedalizzazioni per malattie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare e per tumori è più rilevante nei quartieri più vicini alla zona industriale anche dopo aver tenuto conto delle differenze sociali con rischi significativamente più alti dell'unità nel quartiere Tamburi (che include anche Isola, Porta Napoli e Lido Azzurro), Borgo, Paolo VI e nel comune di Statte e dunque indicanti un profilo sanitario più compromesso rispetto al resto dell'area studiata (tutti gli altri quartieri e Massafra).

I dati del Registro Tumori Puglia – sezione ASL Taranto(U.O.C. Statistica Epidemiologia) relativi all'anno 2006 evidenziano nel comune di Taranto (distretti 3 e 4), un tasso standardizzato di incidenza per tutti i tumori in entrambi i sessi (527 per 100.000 ab e 368 per 100.000 abitanti nelle donne) più alto rispetto a quello di tutti gli altri distretti della ASL provinciale.
Analizzando le cause specifiche si osserva un tasso standardizzato di incidenza del tumore del polmone in entrambi i sessi (85 per 100.000 ab negli uomini e 14 per 100.000 ab nelle donne) più alto rispetto a tutti glia altri distretti della ASL provinciale e nel sesso maschile si riscontra nel comune di Taranto anche il tasso più alto di tumore della vescica (81 per 100.000 ab) di tutta l'area provinciale.

Nell'ambito degli studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico, per Taranto si osserva un'associazione positiva con la mortalità per cause naturali con PM10 e l'O3. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri si osserva un'associazione positiva con i ricoveri per le malattie respiratorie.

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", l'ARPA Puglia e la ASL di Taranto (U.O.C. Statistica Epidemiologia e Direzione del Dipartimento di Prevenzione) hanno attuato uno studio trasversale di biomonitoraggio su circa 300 soggetti residenti nei comuni di Taranto (zone: Città Vecchia – Tamburi, Città Nuova, Paolo VI), Statte e Laterza non professionalmente esposti, volto alla valutazione dell'esposizione a metalli pesanti (As, Cd, Cr, Mn e Pb) emessi da impianti dell'area industriale di Taranto attraverso l'utilizzo di bioindicatori di dose interna misurati nei soggetti residenti in aree inquinate e in aree di riferimento.

I risultati mostrano concentrazioni elevate dei metalli nella popolazione in studio nel suo complesso, tanto che i valori mediani per il Pb (7.3µg/l) sono risultati più alti del 95° percentile dei valori di riferimento forniti dalla Società Italiana dei Valori di Riferimento (SIVR) e nel caso del Cr (0.3 µg/l) pressoché coincidenti con lo stesso (3.5 e 0.32 µg/l rispettivamente). Per entrambi i metalli i valori più alti sono stati riscontrati a Statte (mediana 12.1 µg/l per il Pb e 0.5 µg/l per il Cr). Per il Mn e l'AS il 95° percentile dei valori misurati nella popolazione in studio è risultato più alto del 95° percentile dei valori di riferimento SIVR con valori mediani più alti a Statte per l'As e a Laterza per il Mn.

FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO

Le evidenze sopra riportate introducono delle esigenze di approfondimento del quadro ambientale ed epidemiologico, sviluppando linee di ricerca specifiche che chiariscano la relazione tra inquinamento ambientale ed effetti sanitari, orientando sulla base delle evidenze le attività di controllo, prevenzione ed assistenza sanitaria.

Gli obiettivi specifici del piano riguardano i seguenti aspetti:

1. Garantire la produzione di stime aggiornate dei profili emissivi degli impianti, della ricaduta delle emissioni al suolo e identificazione dei contributi specifici al carico rilasciato;
2. Realizzare lo studio della composizione chimica del particolato in relazione agli effetti a breve e lungo termine sulla salute;
3. Definire i livelli espositivi della popolazione residente, attraverso lo studio dei carichi corporei degli inquinanti (metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e diossine), in particolare nella popolazione materno-infantile e in relazione allo sviluppo neurocognitivo e sulla salute respiratoria;
4. Potenziare le attività di controllo negli ambienti di lavoro attraverso la creazione di un laboratorio di igiene e tossicologia industriale;
5. Potenziare le attività di sorveglianza epidemiologica fondate sul registro di mortalità e sul registro tumori per garantire la disponibilità di dati sempre più aggiornati, anche in relazione alle malattie professionali;
6. Potenziare le attività di promozione e prevenzione attiva con particolare riferimento alle patologie oncologiche.

La produzione di conoscenze, che sarà garantita attraverso la realizzazione del Piano, sarà accompagnata da attività di formazione/informazione degli operatori sanitari e di comunicazione alla popolazione sugli aspetti di interazione ambiente-salute.

La realizzazione delle attività sopradescritte passa attraverso il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del Dipartimento ARPA di Taranto, del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto orientate alla ricerca tecnico-scientifica, l'interconnessione funzionale delle loro attività, il rafforzamento delle attività epidemiologica della U.O.C. Statistica Epidemiologia e del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e AReS Puglia, l'attivazione di specifiche attività di sorveglianza sanitaria presso i distretti socio-sanitari, il potenziamento delle attività di prevenzione attiva delle patologie oncologiche.

L'elemento di assoluta innovazione nel panorama delle funzioni istituzionalmente assegnate alle strutture coinvolte risiede nella istituzione di un Centro Salute e Ambiente e l' **implementazione di un laboratorio di igiene industriale nonché delle attività di biomonitoraggio umano**, che consentiranno di conoscere compiutamente a quali inquinanti e in che misura sono esposti i lavoratori, i cittadini tarantini, ed in particolare i bambini, in modo da intervenire tempestivamente per prevenire effetti avversi sulla salute.

Saranno quindi potenziati gli spazi destinati agli operatori del Dipartimento di Prevenzione, della U.O.C. Statistica ed Epidemiologia e dei distretti socio-sanitari delle aree oggetto di studio, attraverso dotazione della strumentazione e del personale necessario per l'esecuzione delle indagini; i laboratori ARPA (strumentazione e personale) collocati all'interno dell'ex ospedale Testa, previa effettuazione

degli opportuni interventi per l'adeguamento della struttura da effettuarsi a cura della proprietà della struttura; le strutture di elaborazione e analisi dei dati. Saranno inoltre potenziate le strutture dedicate alla costruzione dei necessari dati ambientali a supporto dei risultati del monitoraggio biologico.

LINEE DI ATTIVITA' DEL PIANO

Ciascuno degli obiettivi sopra descritti genera una linea di attività, in stretta relazione funzionale con le altre.

1. Costruzione dei profili emissivi degli impianti ospitati nell'area industriale di Taranto aggiornati con cadenza annuale;
2. Realizzazione di modellistica diffusionale per la stima della ricaduta delle emissioni al suolo opportuna validazione attraverso la rete delle centraline della qualità dell'aria;
3. Identificazione dei contributi specifici di ciascun impianto presente nell'area al carico immissivo;
4. Caratterizzazione chimica del particolato atmosferico e valutazione della tossicità attraverso l'applicazione di modelli in vitro ed in vivo;
5. Definizione dei livelli espositivi della popolazione residente, attraverso lo studio dei carichi corporei degli inquinanti (metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e diossine), in particolare nella popolazione materno-infantile;
6. Valutazione degli eventuali effetti nella popolazione infantile dell'esposizione ai citati inquinanti, in relazione alle malformazioni congenite, nonché sullo sviluppo neurocognitivo e sulla salute respiratoria;
7. Potenziamento delle attività di controllo delle esposizioni nocive negli ambienti di lavoro, per correlare i livelli degli inquinanti agli indicatori epidemiologici;
8. Potenziamento delle attività di sorveglianza epidemiologica fondate sul registro di mortalità e sul registro tumori per garantire la disponibilità di dati sempre più aggiornati, anche attraverso la conduzione di indagini di epidemiologia analitica e in relazione alle malattie professionali;
9. Potenziamento delle attività di promozione e prevenzione attiva con particolare riferimento alle patologie oncologiche;
10. Potenziamento delle attività di formazione degli operatori sanitari e di comunicazione alla popolazione.

In particolare, il programma intende produrre dati ambientali utili alla comprensione dei meccanismi attraverso cui si determinano gli effetti avversi sulla salute umana, in modo che sia possibile intervenire specificamente sulle sorgenti di emissione degli inquinanti.

Sulla base delle evidenze epidemiologiche, si individua nella **tutela della salute materno-infantile** e nei territori del **quartiere Tamburi e del comune di Statte** la priorità d'azione.

Per tali finalità si prevede di impostare una campagna per la misurazione di metalli pesanti, IPA e diossine nei liquidi biologici delle donne e dei bambini in occasione dei momenti di istituzionale contatto con le strutture sanitarie (screening, vaccinazioni); al dosaggio degli inquinanti sarà associata anche l'effettuazione di test neurocognitivi e di indagini sulla salute respiratoria nei bambini. Specifica attenzione sarà dedicata allo studio dell'occorrenza di malformazioni congenite.

Nel programma saranno coinvolti i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, anche attraverso momenti di formazione specifica.

Il Piano di lavoro descritto concorre anche alla redazione dei rapporti di Valutazione di Danno sanitario di cui alla Legge regionale 21/2012.

Particolare attenzione verrà posta ai programmi di prevenzione delle patologie oncologiche, anche attraverso il reperimento di ulteriori risorse da destinare specificamente a tali attività, con cui si provvederà con atto successivo all'interno del Documento di Indirizzo Economico Finanziario dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia.

SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione del presente Piano sono rappresentati da:

1. Assessorato alle Politiche della Salute;
2. ASL Taranto;
3. ARPA Puglia;
4. AReS Puglia.

Ciascuna delle istituzioni citate nomina i propri referenti del Gruppo di Lavoro (individuati tra le proprie Strutture coinvolte funzionalmente nelle attività del Piano), coordinato da ARPA Puglia, l'Arpa Puglia curerà la redazione dei protocolli scientifici associati alle linee di attività sopra esposte e la realizzazione delle attività citate.

Il Gruppo di Lavoro opera sulla base degli indirizzi forniti da una Cabina di Regia appositamente costituita presso l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia composta dal Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, il Direttore Generale di ASL Taranto, di ARPA Puglia, di AReS Puglia ovvero loro delegati.

Alla realizzazione degli obiettivi descritti concorrono gli elementi di conoscenza prodotti da tutte le attività di studio e ricerca in cui sono coinvolti i soggetti attuatori.

Nell'ambito delle attività di ricerca possono essere coinvolti soggetti terzi che concorrano al miglioramento dei risultati delle attività previste attraverso specifiche convenzioni che disciplinino la proprietà dei risultati e dei prodotti. Le convenzioni sono sottoposte all'approvazione della Cabina di Regia.

RISORSE FINANZIARIE

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di **€ 8.000.000,00=** a carico del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, da finanziare con le disponibilità del capitolo 751056 - U.P.B. 5.8.1 ", nell'ambito di quanto già stanziato per competenza con il Bilancio di Previsione per l'anno 2012 per effetto dell'art. 4 della l.r. n. 18/2012.

Il dettaglio delle spese per l'intervento infrastrutturale ammontante ad € 4.730.000,00 sarà oggetto di un apposito Disciplinare da stipularsi successivamente tra Regione Puglia Assessorato alle Politiche della Salute-Direzione Generale ASL TA, beneficiario del finanziamento.

Per quanto attiene alle spese di funzionamento di parte corrente pari ad EURO 3.270.000,00 saranno così articolate:

- Euro 400.000,00 per materiale di consumo e funzionamento
- EURO 2.870.000,00 per il personale specialistico del Centro Salute e Ambiente.

RISORSE UMANE

Per l'espletamento delle attività di cui al Piano di Lavoro si rende necessario il potenziamento delle risorse umane delle Istituzioni coinvolte, attraverso il reclutamento delle seguenti figure professionali:

PERSONALE			
(spesa relativa a due anni di contratto a TD)			
Mansione	**N.**	**Costo**	**Istituzione**
Tecnici lab. olfattometria	1	70.000	ARPA
Tecnico lab. speciazione particolato	3	210.000	ARPA
Tecnico lab. microinquinanti organici (raddoppio)	1	70.000	ARPA
Personale per tossicità particolato	2	140.000	ARPA
Personale sanitario per biomonitoraggio	6	420.000	ASL
Personale epidemiologia	5	350.000	1 ARPA, 3 ASL, 1 ARES
Tecnici CRA (emissioni/immissioni)	4	280.000	ARPA
Tecnici della Prevenzione	14	980.000	4 ARPA, 10 ASL
Ingegneri impiantistici Ds	2	140.000	ARPA
Segreteria	2	140.000	ASL
Segreteria Cabina Regia	1	70.000	Regione
TOTALE PERSONALE	**41**	**2.870.000**	

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

	I anno												II anno											
	mesi																							
Linee di azione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Costruzione dei profili emissivi degli impianti																								
2. Modellistica diffusionale																								
3. Identificazione dei contributi specifici																								
4. Studio del particolato chimica del particolato atmosferico e valutazione della tossicità attraverso l applicazione di modelli in vitro ed in vivo																								
Caratterizzazione chimico-fisica																								
Studio della tossicità																								
5. Definizione dei livelli espositivi della popolazione residente, attraverso lo studio dei carichi corporei degli inquinanti (metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e diossine), in particolare nella popolazione infantile																								
Identificazione dei campioni di popolazione																								
Prelievo campioni																								
Analisi di laboratorio																								
Elaborazione dei dati																								
6. Valutazione degli eventuali effetti nella popolazione infantile dell'esposizione ai citati inquinanti sullo sviluppo neurocognitivo e sulla salute respiratoria																								
Esecuzione test																								
Elaborazione dei dati																								
Redazione rapporto linea 5 e 6																								
7. Potenziamento delle attività di sorveglianza epidemiologica (registro di mortalità e registro tumori)																								
8. Potenziamento delle attività di formazione degli operatori sanitari e di comunicazione alla popolazione																								
Interventi strutturali e infrastrutturali																								
Adeguamento Testa																								
Adeguamento locali Dip. Prevenzione e DSS																								
Acquisto attrezzature																								
Reclutamento personale																								

PROSPETTIVE DI ATTIVITA'

Gli investimenti strutturali e infrastrutturali oggetto del presente Piano renderanno disponibili laboratori e attività che potranno essere utilizzati, in futuro, in favore dell'intero territorio regionale.

A seguito di ulteriore stanziamento di risorse economiche dedicate le attività di studio e di ricerca sugli aspetti di interazione ambiente e salute potrà essere implementata attraverso l'attivazione di ulteriori linee di attività per il territorio di Taranto e l'estensione prioritaria ai territori della provincia di Brindisi, area ad elevato rischio di crisi ambientale, e della provincia di Lecce in ragione di alcune evidenze epidemiologiche che meritano approfondimento specifico.

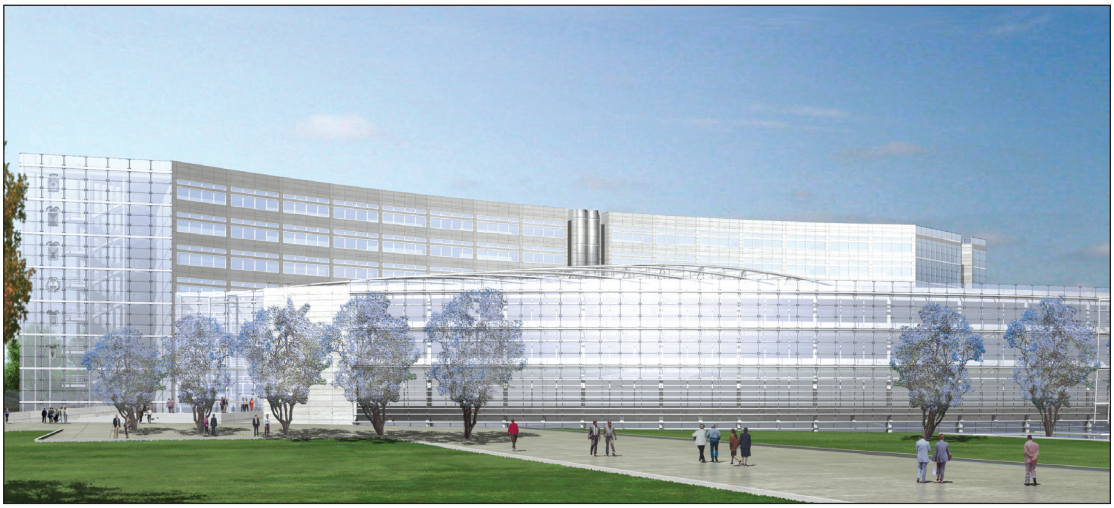

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza